

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

- I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*
- ★ **Regolamento (CE) n. 2513/97 del Consiglio, del 15 dicembre 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1490/96 sulle fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia alle importazioni di fasci di filamenti di poliesteri dalla Bielorussia e decide la riscossione del dazio su tali importazioni soggette a registrazione a norma del regolamento (CE) n. 693/97** 1
 - Regolamento (CE) n. 2514/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 7
 - Regolamento (CE) n. 2515/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che rettifica il regolamento (CE) n. 2118/97 che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1997 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96 9
 - Regolamento (CE) n. 2516/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine 11
 - ★ **Regolamento (CE) n. 2517/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2312/92 e (CEE) n. 1148/93 recanti modalità d'applicazione del regime di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in bovini vivi e cavalli riproduttori** 17
 - ★ **Regolamento (CE) n. 2518/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 1913/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le Azzorre e Madera** 21
 - ★ **Regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti da fornire a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario** 23

Prezzo: 19,50 ECU

(segue)

IT


Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

- ★ Regolamento (CE) n. 2520/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda i codici della nomenclatura combinata relativi ai pomodori e all'uva da tavola 41
- ★ Regolamento (CE) n. 2521/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 388/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) e al bilancio previsionale di approvvigionamento 42
- ★ Regolamento (CE) n. 2522/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 778/83 che stabilisce norme di qualità per i pomodori 44
- ★ Regolamento (CE) n. 2523/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione recante modalità di applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose ⁽¹⁾ 46
- ★ Regolamento (CE) n. 2524/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità di applicazione, per il primo semestre 1998, di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi 48
- ★ Regolamento (CE) n. 2525/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, che fissa il bilancio previsionale di approvvigionamento e l'aiuto comunitario per l'approvvigionamento della Guiana in prodotti di cui ai codici NC 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53, utilizzati per l'alimentazione degli animali per il 1998 53
- ★ Regolamento (CE) n. 2526/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che determina i tassi di interesse compensatori applicabili ove sorga un'obbligazione doganale relativa ai prodotti compensatori o alle merci tal quali (regime di perfezionamento attivo e ammissione temporanea) nel primo semestre 1998 55
- ★ Regolamento (CE) n. 2527/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, che istituisce, per il 1998, le modalità di applicazione per il contingente tariffario di carni bovine previsto dall'accordo interinale concluso tra la Comunità e la Repubblica di Slovenia 56
- ★ Regolamento (CE) n. 2528/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che concede, per la campagna 1997/98, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per il vino da tavola, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato 60
- ★ Regolamento (CE) n. 2529/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che istituisce dazi antidumping e dazi compensativi provvisori su talune importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia 63
- ★ Regolamento (CE) n. 2530/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, recante sesta modifica del regolamento (CE) n. 913/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna 67

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE



- ★ Regolamento (CE) n. 2531/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, recante quattordicesima modifica del regolamento (CE) n. 413/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi 70
 - ★ Regolamento (CE) n. 2532/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, relativo al trasferimento alla Costa Rica di una parte della quota assegnata al Nicaragua per l'anno 1998 nell'ambito del contingente tariffario per l'importazione di banane nella Comunità ⁽¹⁾ 72
 - ★ Regolamento (CE) n. 2533/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, recante modalità di applicazione delle misure specifiche a favore delle isole minori del Mar Egeo per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento di foraggi essiccati 73
 - ★ Regolamento (CE) n. 2534/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, relativo al rilascio dei titoli d'importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario e alla presentazione di nuove domande per il primo trimestre 1998 ⁽¹⁾ 75
-

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

97/836/CE:

- ★ Decisione del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») 78

Commissione

97/837/CE:

- ★ Decisione della Commissione, del 9 dicembre 1997, recante modificazione della decisione 83/247/CEE che instaura un comitato consultivo della politica comunitaria nel sistema legno 95

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2513/97 DEL CONSIGLIO
del 15 dicembre 1997

che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1490/96 sulle fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia alle importazioni di fasci di filamenti di poliesteri dalla Bielorussia e decide la riscossione del dazio su tali importazioni soggette a registrazione a norma del regolamento (CE) n. 693/97

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

(1) Il 19 aprile 1997, con il regolamento (CE) n. 693/97⁽²⁾, la Commissione ha avviato un'inchiesta a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 384/96, in prosieguo denominato «regolamento di base», relativa alla presunta elusione del dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 1490/96 del Consiglio⁽³⁾ sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco, in prosieguo denominate «PSF», originarie della Bielorussia mediante importazioni di fasci di filamenti di poliesteri, in prosieguo denominati «FPF», originari del medesimo paese destinati alla trasformazione in FPF nella Comunità e ha chiesto alle autorità doganali, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento di base di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni di detti FPF. La

presente inchiesta è stata avviata in seguito a una domanda presentata il 4 marzo 1997 dal Comitato internazionale per il rayon e le fibre sintetiche (CIFRS) per conto dei produttori comunitari la cui produzione complessiva si ritiene rappresenti oltre il 90 % della produzione comunitaria totale di FPF.

- (2) Il prodotto oggetto della presente inchiesta consiste in FFP di cui al codice NC 5501 20 00, destinati alla trasformazione nella Comunità in FPF classificabili al codice NC 5503 20 00.
- (3) La Commissione ha ufficialmente informato le autorità bielorusse dell'apertura dell'inchiesta e ha inviato un questionario alle società comunitarie interessate citate nella domanda. Nessun'altra società si è manifestata entro il termine prescritto.
- (4) L'inchiesta riguarda il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 marzo 1997 (in prosieguo «periodo dell'inchiesta»).
- (5) La Commissione ha ricevuto risposta complete dalle seguenti società:

a) *Germania*

- Barnet Europe W. Barnet GmbH & Co. KG,
- Rheinische Faser GmbH,
- Kemokomplex GmbH.

b) *Italia*

- SALT & Co. Snc,
- TA. SFI Snc,
- SIMP Srl (ex CO.FIS SpA).

La Commissione ha chiesto ed esaminato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie e ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle società situate in Italia e di una società situata in Germania (Barnet).

⁽¹⁾ GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 102 del 19. 4. 1997, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 13.

- (6) Tutte le società sopra citate hanno comunicato per iscritto il loro punto di vista e hanno chiesto e ottenuto di essere sentite dalla Commissione.

B. AMBITO DELL'INCHIESTA

- (7) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, prima frase del regolamento di base, se sussistono talune condizioni che determinano l'elusione, l'applicazione delle misure antidumping in vigore può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili o di loro parti.

Oggetto della presente inchiesta è di esaminare se le misure antidumping sulle importazioni di FFP originarie della Bielorussia fossero eluse mediante importazioni di FFP originari dello stesso paese destinati ad operazioni di trasformazione nella Comunità.

- (8) Gli importatori e le imprese trasformatrici hanno sostenuto che l'inchiesta non poteva essere avviata a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, in quanto un'inchiesta a norma di tale articolo sarebbe possibile soltanto in relazione a «paesi terzi», quindi non al paese esportatore nei confronti del quale sono state istituite le misure antidumping. Tale argomento è respinto poiché il termine «paesi terzi», quale usato nell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento di base, costituisce, anche in considerazione della sua storia legislativa, un termine generale che indica semplicemente qualsiasi paese esterno alla Comunità europea in confronto agli scambi tra due o più Stati membri della Comunità.
- (9) È stato considerato che la presunta pratica di elusione doveva essere valutata in base all'articolo 13, paragrafo 1, seconda frase del regolamento di base. L'obiettivo della presente inchiesta era in particolare quello di esaminare se l'operazione sopra descritta rispondeva a tutte le condizioni precisate in tale disposizione, in modo che l'applicazione delle misure antidumping in vigore nei confronti delle FFP potesse essere estesa ai FFP a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, prima frase del regolamento di base.

A questo proposito va notato che i FFP e le FPF presentano le stesse caratteristiche chimiche e fisiche di base. L'unica differenza tra FFP e FPF risulta da una semplice operazione di taglio. Pertanto i FFP importati devono essere considerati un prodotto leggermente modificato allo scopo di evitare le misure antidumping attualmente applicabili alle FPF. Differenze di questo tipo, che possono essere create o eliminate con piccole

modifiche, non possono mettere in discussione il fatto che le FFP e i FPF siano essenzialmente lo stesso prodotto. Tali differenze non sono quindi sufficienti per evitare il pagamento dei dazi antidumping sui FFP. Per quanto riguarda l'utilizzazione dei FFP e delle FPF, dall'inchiesta è emerso che tutti i FFP importati dalla Bielorussia sono stati destinati al taglio di FPF anziché all'altra applicazione, ossia la filatura pettinata per la produzione di tops. La filatura pettinata è un procedimento molto più complesso che richiede una tecnologia speciale. I tops sono venduti in una nicchia di mercato limitata e relativamente stabile che impone un prezzo superiore.

Si deve comunque tenere presente che, come nel caso di parti destinate all'assemblaggio, i FFP importati finiscono col diventare un prodotto non solo simile ma identico ai prodotti importati oggetto dell'inchiesta iniziale, ossia le FPF. Quindi, benché il procedimento di trasformazione da FFP in FPF non costituisce in sé un'operazione di assemblaggio, esso è di natura tale da dover essere considerato una pratica effettuata allo scopo di eludere le misure in vigore.

Da quanto precede consegue che i FFP e le FPF sono prodotti simili a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

C. RISULTATI

1. Carattere delle pratiche di elusione

- (10) Dall'inchiesta è emerso che tutti i FFP in questione sono prodotti da un'unica società in Bielorussia ed esportati verso la Comunità principalmente attraverso due canali. Un primo canale riguarda un operatore tedesco che acquista i FFP dall'esportatore bielorusso e li vende, in massima parte, a un importatore italiano. I FFP così importati sono trasformati in FPF da imprese italiane operanti in subappalto e successivamente venduti dall'importatore italiano nella Comunità, soprattutto sul mercato italiano. Un secondo canale riguarda un operatore svizzero il quale vende i FFP che acquista dall'esportatore bielorusso a un importatore tedesco. Quest'ultimo trasforma egli stesso i FFP in FPF e vende le FPF nella Comunità, soprattutto sul mercato tedesco.
- (11) La questione se la Bielorussia possa o meno essere considerata un «paese terzo» a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento di base è già stata trattata al punto 8. La questione se le FPF e i FFP possano o meno essere considerati prodotti simili è stata trattata al punto 9.

2. Condizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, seconda frase

a) *Elusione*

— Modificazione della configurazione degli scambi

- (12) Subito dopo l'istituzione nel marzo 1996, con il regolamento (CE) n. 394/96 della Commissione⁽¹⁾, di un dazio antidumping provvisorio del 43,5 % sulle FPF originarie della Bielorussia, le importazioni di FPF dalla Bielorussia sono state quasi interamente sostituite da importazioni di FFP dallo stesso paese. Mentre nel periodo successivo all'apertura dell'inchiesta antidumping iniziale (agosto 1994) le importazioni di FFP dalla Bielorussia rappresentavano al massimo soltanto l'1 % delle importazioni combinate di FFP e FPF dal paese, subito dopo l'istituzione nel marzo 1996 delle misure antidumping provvisorie la combinazione FFP-FPF è improvvisamente cambiata in modo radicale: nel trimestre da aprile a giugno 1996 le FFP rappresentavano soltanto il 3,02 % contro il 96,98 % di FPF. Questa sostanziale modificazione della configurazione degli scambi è continuata e si è addirittura accentuata nell'arco dei 15 mesi coperti dall'inchiesta visto che il volume di FFP è aumentato rapidamente e le importazioni di FPF si sono ulteriormente ridotte. Alla fine del periodo dell'inchiesta (trimestre da gennaio a marzo 1997) i FFP rappresentavano il 99,27 % e le FPF soltanto lo 0,73 % della combinazione FPF-FFP.

Inoltre, i livelli di importazione dei FFP dalla Bielorussia in quanto tali sono aumentati rapidamente e hanno raggiunto quantitativi rilevanti: contro appena 169 t nel 1995, nei 12 mesi successivi all'istituzione delle misure antidumping provvisorie sulle FPF le importazioni di FFP dalla Bielorussia sono salite a 13 619 t.

Le società interessate hanno sostenuto che non vi sono state modificazioni della configurazione degli scambi in quanto le importazioni di FFP non hanno sostituito le importazioni di FPF agli stessi livelli di importazione delle FPF del 1994 e 1995. Questo argomento deve essere respinto. Non deve necessariamente risultare che la sostituzione ha uguagliato i più alti livelli di importazioni raggiunti dal prodotto sostituito in un particolare segmento nel periodo di riferimento — ossia dall'apertura o appena prima dell'apertura dell'inchiesta antidumping iniziale (agosto 1994) — nella misura in cui, come è risultato dalla presente inchiesta, vi è un processo netto e costante di sostituzione per un periodo prolungato. A questo proposito va rilevato che è stato scelto un periodo di inchiesta particolarmente lungo — 15 mesi — perché potesse essere adeguatamente rappresentativo.

— Insufficiente motivazione o giustificazione economica

- (13) Si può ragionevolmente ritenere che la suddetta sostituzione delle FPF con FFP dopo l'istituzione di un dazio antidumping provvisorio alquanto elevato (cfr. punto 12) derivi dalle misure antidumping anziché da qualsiasi altra sufficiente motivazione o giustificazione economica a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, seconda frase del regolamento di base.

Qualora esistesse una sufficiente motivazione o giustificazione economica — diversa dalle misure antidumping in vigore — per importare FFP e trasformarli in FPF nella Comunità invece di importare direttamente FPF già tagliate nel paese esportatore, almeno una certa quantità di FFP avrebbe dovuto essere importata ai fini della trasformazione nella Comunità prima dell'istituzione delle misure provvisorie. Poiché invece le importazioni di FFP originari della Bielorussia effettuate prima dell'istituzione delle misure provvisorie erano trascurabili, si deve concludere che la sostituzione delle FPF con FFP e l'aumento considerevole delle importazioni di FFP siano dovuti a pratiche prive di sufficiente motivazione o giustificazione economica e di fatto principalmente conseguenti all'istituzione delle misure antidumping.

Tale conclusione non sarebbe più valida qualora potesse essere individuato un nuovo fattore rilevante — diverso dalle misure antidumping — emerso all'incirca al momento della sostituzione. Tuttavia questa circostanza non sussiste e nessuna parte interessata ha addotto un argomento di questo tipo.

- (14) Quanto sopra è avvalorato dalle seguenti risultanze. Importare FFP da trasformare nella Comunità in FPF, invece che importare direttamente FPF già tagliate nel quadro di un procedimento continuo integrato — che rappresenta la prassi normale — nel paese esportatore, comporta costi di imballaggio e di manodopera aggiuntivi che non sono compensati da nessuna economia di costi significativa né da prezzi più alti, ma sono anzi accresciuti dal maggior costo orario del lavoro nella Comunità rispetto a Taiwan, paese scelto nell'inchiesta iniziale come paese analogo ai fini della determinazione del valore normale. È emerso inoltre che le esportazioni di FFP erano specificamente dirette verso la Comunità, in quanto negli altri mercati d'esportazione l'esportatore bielorusso ha continuato a fornire FPF. Questo fatto dimostra l'assenza di una giustificazione economica; si può infatti ragionevolmente supporre che, se la pratica in questione fosse stata economicamente giustificata, sarebbe stata seguita anche in altri mercati industrializzati simili a quello comunitario.

(1) GU L 54 del 5. 3. 1996, pag. 10.

- (15) Secondo gli importatori e le imprese trasformatrici, il fatto di importare FFP destinati alla trasformazione nella Comunità anziché direttamente FFP già tagliate nel paese esportatore ha una sufficiente motivazione o giustificazione economica, in quanto riduce in qualche misura i costi connessi al deposito delle scorte e offre una maggiore flessibilità di fronte alla domanda di diverse dimensioni da parte dei clienti e ad ordinazioni di FFP di modesta entità.
- (16) Tale argomento è stato respinto poiché i vantaggi indicati non sono stati quantificati dagli importatori e, anche se fossero reali, non sembra che compenserebbero i costi di imballaggio e di manodopera supplementari sopracitati. In ogni caso, detti presunti vantaggi avrebbero dovuto esistere anche prima dell'istituzione delle misure antidumping e si può ragionevolmente supporre che, se fossero stati significativi, diversi operatori nella Comunità o in altri mercati comparabili si sarebbero avvalsi almeno in qualche misura di questa opportunità prima dell'istituzione delle misure antidumping. Essendo emerso che tale circostanza non sussiste (le importazioni di FFP dalla Bielorussia effettuate prima dell'istituzione delle misure antidumping provvisorie sono statisticamente irrilevanti), si deve concludere che i vantaggi addotti sono tutt'al più soltanto di secondaria importanza.
- (17) Le imprese trasformatrici e gli importatori hanno anche sostenuto che per loro trasformare i FFP importati dalla Bielorussia era economicamente giustificabile, visto che gli impianti per il taglio già esistevano nella Comunità e non erano quindi necessari nuovi investimenti (assenza del «costo di opportunità»). Inoltre, il fatto che prima dell'inizio dell'inchiesta antidumping si trasformassero FFP provenienti da fonti diverse dalla Bielorussia dimostrava che anche l'importazione di FFP da trasformare nella Comunità era giustificabile. Questo argomento è stato respinto per le ragioni seguenti.

Ad eccezione di una limitata produzione di prova durante i primi tre mesi del 1996, la specifica pratica di elusione oggetto dell'inchiesta (importazione dalla Bielorussia di FFP da trasformazione in FPF nella Comunità) è iniziata soltanto dopo l'istituzione delle misure antidumping provvisorie nel marzo 1996. Si può pertanto ragionevolmente concludere che prima dell'istituzione delle misure antidumping non si riteneva giustificabile utilizzare gli impianti per trasformare FFP importati dalla Bielorussia piuttosto che importare direttamente FPF.

Inoltre, le importazioni di FFP da paesi diversi dalla Bielorussia sono state modeste e persino in diminuzione. Sembra anche che esse riguardino in

gran parte FFP utilizzati per la produzione di tops — che, come indicato sopra (cfr. punto 9) rappresentano una nicchia di mercato stabile e ristretta che richiede un procedimento più complesso e impone un prezzo superiore — anziché FFP destinati al taglio in FPF, che sono un prodotto di base. A questo proposito va notato che le importazioni di FFP da altri paesi si sono mantenute stabili ma sono state soprafatte in termini relativi dal massiccio afflusso di FFP dalla Bielorussia, che in sé hanno rappresentato il 70 % delle importazioni totali di FFP nel 1996.

In ogni caso, l'argomento è sostanzialmente non valido in quanto durante le verifiche è stato constatato che almeno un'impresa trasformatrice italiana ha specificamente investito in impianti supplementari a fronte delle crescenti forniture di FFP dalla Bielorussia. Questo fatto contraddice la presunta assenza di un costo di opportunità sopra citata.

b) Indebolimento degli effetti riparatori del dazio ed elementi di prova dell'esistenza del dumping

— Indebolimento degli effetti riparatori del dazio

- (18) In primo luogo la Commissione ha determinato se gli effetti riparatori del dazio siano stati indeboliti in termini di prezzi. A tal fine è stato effettuato un confronto tra il prezzo medio di vendita nella Comunità delle FPF ottenute mediante taglio da FFP originari della Bielorussia durante il periodo dell'inchiesta e il prezzo all'esportazione non in dumping verso la Comunità delle FPF originarie della Bielorussia determinato nel periodo dell'inchiesta iniziale.

Il prezzo all'esportazione non in dumping delle FPF è stato calcolato allo stadio cif frontiera comunitaria sulla base del prezzo all'esportazione stabilito nell'inchiesta iniziale. Quest'ultimo è stato maggiorato dei dazi doganali (5,5 %) e dei dazi antidumping (43,5 %) per arrivare ad uno stadio non oggetto di dumping.

È stato determinato un prezzo medio ponderato franco impresa trasformatrice per le FPF ottenute mediante taglio da FFP originari della Bielorussia. A tale prezzo sono stati applicati adeguamenti (determinazione del prezzo netto di fabbrica) per garantire un confronto allo stesso stadio (cif frontiera comunitaria). A tal fine sono stati dettratti gli sconti, le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e le spese di trasporto intra CE (non comprese nelle SGAV). Successivamente è stato stabilito in che misura il prezzo medio delle

FPF ottenute da FFP originari della Bielorussia è stato inferiore al prezzo all'esportazione non in dumping con un conseguente indebolimento degli effetti riparatori del dazio.

Gli importi corrispondenti all'indebolimento degli effetti riparatori del dazio sono stati complessivamente espressi come percentuale del valore totale cif frontiera comunitaria delle importazioni di FPF al prezzo non oggetto di dumping. Dal confronto è emerso che il prezzo medio di vendita delle FPF ottenute da FFP originari della Bielorussia è stato inferiore del 19,45 % al prezzo all'esportazione non in dumping delle FPF importate dalla Bielorussia.

La Commissione ha altresì verificato se gli effetti riparatori del dazio siano stati indeboliti in termini di quantitativi. Come esposto dettagliatamente sopra (cfr. punto 12), le importazioni di FPF dalla Bielorussia sono state quasi interamente sostituite da importazioni di FFP dallo stesso paese subito dopo l'istituzione di dazi antidumping provvisori sulle FPF bielorusse.

Alla luce di quanto precede, si deve concludere che le vendite di FPF ottenute da FFP originari della Bielorussia hanno indebolito gli effetti riparatori dei dazi antidumping in termini sia di prezzi che di quantitativi.

— Elementi di prova dell'esistenza del dumping

- (19) Al fine di determinare se vi fossero prove di antidumping in relazione ai FFP importati nella Comunità per essere trasformati in FPF durante il periodo dell'inchiesta è stato seguito il metodo seguente.

Come punto di partenza sono stati utilizzati i prezzi d'acquisto reso destino dazio non corrisposto applicati agli importatori per i FFP bielorusi. Ai fini di una migliore comparabilità di tale prezzo con il valore normale determinato per le FPF durante l'inchiesta antidumping iniziale, è stato aggiunto il costo della trasformazione nella Comunità determinato nella presente inchiesta in modo da costruire efficacemente un prezzo per le FPF. Da tale prezzo sono stati detratti i costi di nolo/movimentazione intra comunitaria e i costi di credito per calcolare il prezzo cif frontiera comunitaria delle FPF.

Detto prezzo cif è stato portato allo stadio fob Bielorussia detraendo i costi di nolo e movimentazione dalla Bielorussia alla frontiera comunitaria, nonché il rispettivo utile degli intermediari commerciali. La differenza tra il prezzo fob Bielorussia e il valore normale fob Taiwan determinato nell'inchiesta antidumping iniziale — in cui Taiwan è stato scelto come paese analogo ai fini del

calcolo del valore normale — è stata quindi espressa come percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria delle FPF.

La media ponderata complessiva dei margini di dumping così determinata è risultata pari al 12,31 %. Si conclude pertanto che vi sono elementi di prova dell'esistenza di un dumping in relazione al valore normale precedente determinato.

D. MISURE PROPOSTE

1. Tipo di misure: estensione dell'applicazione del dazio

- (20) Alla luce delle risultanze e considerazioni suesposte, l'applicazione del dazio antidumping in vigore sulle FPF originarie della Bielorussia dovrebbe essere estesa ai FFP originari del medesimo paese.

2. Riscossione del dazio sulle importazioni soggette a registrazione

- (21) Si dovrebbe procedere alla riscossione del dazio in oggetto sui FFP soggetti a registrazione all'importazione nella Comunità, come indicato al punto 1.

E. PROCEDIMENTO

- (22) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione intendeva proporre l'estensione del dazio antidumping definitivo in vigore ai FFP in oggetto. È stat inoltre data loro l'opportunità di comunicare le loro osservazioni che sono state debitamente esaminate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'applicazione del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1490/96 sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco di cui al codice NC 5503 20 00 originarie della Bielorussia è estesa alle importazioni di fasci di filamenti di poliesteri di cui al codice NC 5501 20 00 originari della Bielorussia.

2. Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo si applica anche alle importazioni di fasci di filamenti di poliesteri originari della Bielorussia soggette a registrazione a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 693/97 e degli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 384/96.

Articolo 2

Si chiede alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle importazioni di fasci di filamenti di poliesteri originari della Bielorussia e classificabili al codice NC 5501 20 00 effettuata a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 693/97 della Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-C. JUNCKER

REGOLAMENTO (CE) N. 2514/97 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 1997

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i

valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 dicembre 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

| Codice NC | Codice paesi terzi ⁽¹⁾ | Valore forfettario all'importazione |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 0702 00 45 | 204 | 75,9 |
| | 624 | 176,6 |
| | 999 | 126,3 |
| 0707 00 40 | 052 | 79,0 |
| | 624 | 134,7 |
| | 999 | 106,8 |
| 0709 10 40 | 220 | 178,1 |
| | 999 | 178,1 |
| 0709 90 79 | 052 | 104,3 |
| | 204 | 146,6 |
| | 999 | 125,5 |
| 0805 10 61, 0805 10 65, 0805 10 69 | 052 | 30,4 |
| | 204 | 51,1 |
| | 388 | 29,6 |
| | 448 | 28,6 |
| | 528 | 44,4 |
| | 999 | 36,8 |
| 0805 20 31 | 052 | 76,7 |
| | 204 | 53,8 |
| | 999 | 65,2 |
| 0805 20 33, 0805 20 35, 0805 20 37, 0805 20 39 | 052 | 41,2 |
| | 464 | 156,8 |
| | 999 | 99,0 |
| 0805 30 40 | 052 | 68,1 |
| | 400 | 60,0 |
| | 528 | 36,3 |
| | 600 | 94,3 |
| | 999 | 64,7 |
| | 999 | 64,7 |
| 0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98 | 060 | 48,8 |
| | 064 | 41,6 |
| | 400 | 87,0 |
| | 404 | 84,9 |
| | 512 | 39,2 |
| | 720 | 62,8 |
| | 804 | 84,0 |
| | 999 | 64,0 |
| | 999 | 64,0 |
| 0808 20 67 | 064 | 93,3 |
| | 400 | 87,7 |
| | 999 | 90,5 |

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2515/97 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 1997

che rettifica il regolamento (CE) n. 2118/97 che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1997 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione⁽¹⁾, recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1514/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1514/97, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che da una verifica è emerso un errore nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2118/97 della Commissione⁽⁴⁾; che è quindi necessario rettificarlo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2118/97 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 145 del 29. 6. 1995, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 204 del 31. 7. 1997, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 136.

⁽⁴⁾ GU L 295 del 29. 10. 1997, pag. 16.

ALLEGATO

*ALLEGATO II

(in tonnellate)

| Numero del gruppo | Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 1998 |
|-------------------|--|
| E1 | 76 844,80 |
| E2 | 1 615,75 |
| E3 | 6 668,51 |
| P1 | 1 860,00 |
| P2 | 400,00 |
| P3 | 88,00 |
| P4 | 100,00 |

REGOLAMENTO (CE) N. 2516/97 DELLA COMMISSIONE**del 16 dicembre 1997****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2321/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2326/97⁽⁴⁾, (CEE) n. 1964/82⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3169/87, e (CEE) n. 2388/84⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92⁽⁷⁾;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato;

considerando che, data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione, da un lato, di bovini da macello di peso vivo superiore a 220 kg ma non superiore a 300 kg e, dall'altro, di bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 300 kg;

considerando che è inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato al codice NC 0202, di certe frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 0206 e di talune

preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 1602 50 10;

considerando che, tenuto conto delle caratteristiche estremamente differenti dei prodotti di cui ai codici prodotti 0201 20 90 700 e 0202 20 90 100 utilizzate in materia di restituzioni, è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo;

considerando che, per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri; che esistono possibilità di esportazione di tali carni e delle carni salate, secche ed affumicate, verso alcuni paesi terzi dell'Africa e del Medio e Vicino Oriente; che è necessario tener conto di tale situazione, fissando una restituzione in conformità;

considerando che per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato ai codici NC da 1602 50 31 a 1602 50 80, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo calcolato tenendo conto di quella concessa fino ad oggi agli esportatori;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione, in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2333/97⁽⁹⁾, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione; che, per ragioni di chiarezza, è necessario identificare le destinazioni in un allegato separato;

considerando che, per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelle concesse per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti;

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU L 322 del 25. 11. 1997, pag. 25.⁽³⁾ GU L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11.⁽⁴⁾ GU L 323 del 26. 11. 1997, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48.⁽⁶⁾ GU L 221 del 18. 8. 1984, pag. 28.⁽⁷⁾ GU L 370 del 19. 12. 1992, pag. 16.⁽⁸⁾ GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.⁽⁹⁾ GU L 323 del 26. 11. 1997, pag. 25.

considerando che in taluni casi l'esperienza ha mostrato che è spesso difficile quantificare le altre carni rispetto a quelle ottenute dalla sola specie bovina e contenute nelle preparazioni e conserve di cui al codice NC 1602 50; che è pertanto opportuno isolare i prodotti della sola specie bovina e creare una nuova voce per i miscugli di carni o di frattaglie; che per rafforzare il controllo dei prodotti diversi dai miscugli di carni o di frattaglie, è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83 ⁽²⁾;

considerando che per evitare abusi in sede di esportazione di taluni riproduttori di razza pura occorre differenziare la restituzione per le femmine in funzione della loro età;

considerando che esistono possibilità di esportazione verso alcuni paesi terzi di giovenche diverse da quelle da macello, ma che per evitare gli abusi è opportuno stabilire modalità di controllo che consentano di accertare che si tratta di animali d'età non superiore a 36 mesi;

considerando che, nonostante la suddivisione della nomenclatura combinata relativa alle preparazioni e conserve di carni diverse da quelle non cotte di cui al codice NC 1602 50, l'esperienza dimostra che è possibile sopprimere vari prodotti del codice NC 1602 50 31 dalla nomenclatura restituzioni ed adeguare quindi l'elenco dei prodotti del codice NC 1602 50 80;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'elenco dei prodotti alla cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 nonché i rispettivi importi sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. Le destinazioni sono indicate nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

La concessione della restituzione per il prodotto di cui al codice 0102 90 59 9000 della nomenclatura delle restituzioni e per le esportazioni verso i paesi terzi della zona 10 di cui all'allegato II del presente regolamento è subordinata alla presentazione, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, dell'originale o di una copia del certificato veterinario firmato da un veterinario ufficiale, nel quale si attesti che trattasi effettivamente di giovenche d'età inferiore a 36 mesi. Il certificato originale è restituito all'esportatore mentre la copia, certificata conforme dalle autorità doganali, è allegata alla domanda di pagamento della restituzione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

ALLEGATO I

del regolamento della Commissione, del 16 dicembre 1997, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

| <i>(ECU/100 kg)</i> | | | <i>(ECU/100 kg)</i> | | |
|---------------------|--------------|----------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|
| Codice prodotto | Destinazione | Ammontare delle restituzioni (?) | Codice prodotto | Destinazione | Ammontare delle restituzioni (?) |
| | | — Peso vivo — | | | — Peso netto — |
| 0102 10 10 9120 | 01 | 58,50 | 0201 20 20 9120 | 02 | 59,00 |
| 0102 10 10 9130 | 02 | 28,00 | | 03 | 40,50 |
| | 03 | 19,50 | | 04 | 20,50 |
| | 04 | 10,00 | 0201 20 30 9110 (1) | 02 | 80,50 |
| 0102 10 30 9120 | 01 | 58,50 | | 03 | 55,50 |
| 0102 10 30 9130 | 02 | 28,00 | | 04 | 27,00 |
| | 03 | 19,50 | 0201 20 30 9120 | 02 | 42,50 |
| | 04 | 10,00 | | 03 | 30,00 |
| 0102 10 90 9120 | 01 | 58,50 | | 04 | 15,00 |
| 0102 90 41 9100 | 02 | 52,00 | 0201 20 50 9110 (1) | 02 | 140,00 |
| 0102 90 51 9000 | 02 | 28,00 | | 03 | 93,50 |
| | 03 | 19,50 | | 04 | 46,50 |
| | 04 | 10,00 | 0201 20 50 9120 | 02 | 75,00 |
| 0102 90 59 9000 | 02 | 28,00 | | 03 | 52,00 |
| | 03 | 19,50 | | 04 | 25,50 |
| | 04 | 10,00 | 0201 20 50 9130 (1) | 02 | 80,50 |
| 0102 90 61 9000 | 02 | 28,00 | | 03 | 55,50 |
| | 03 | 19,50 | | 04 | 27,00 |
| | 04 | 10,00 | 0201 20 50 9140 | 02 | 42,50 |
| 0102 90 69 9000 | 02 | 28,00 | | 03 | 30,00 |
| | 03 | 19,50 | | 04 | 15,00 |
| | 04 | 10,00 | 0201 20 90 9700 | 02 | 42,50 |
| 0102 90 71 9000 | 02 | 52,00 | | 03 | 30,00 |
| | 03 | 34,00 | | 04 | 15,00 |
| | 04 | 17,00 | 0201 30 00 9050 | 05 (4) | 61,50 |
| 0102 90 79 9000 | 02 | 52,00 | | 07 (4a) | 61,50 |
| | 03 | 34,00 | 0201 30 00 9100 (2) | 02 | 195,00 |
| | 04 | 17,00 | | 03 | 134,00 |
| | | — Peso netto — | | 04 | 67,00 |
| 0201 10 00 9110 (1) | 02 | 80,50 | | 06 | 172,00 |
| | 03 | 55,50 | 0201 30 00 9150 (6) | 08 | 75,00 |
| | 04 | 27,00 | | 09 | 69,00 |
| 0201 10 00 9120 | 02 | 42,50 | | 03 | 58,00 |
| | 03 | 30,00 | | 04 | 29,00 |
| | 04 | 15,00 | | 06 | 67,00 |
| 0201 10 00 9130 (1) | 02 | 110,50 | 0201 30 00 9190 (6) | 02 | 59,00 |
| | 03 | 74,00 | | 03 | 39,00 |
| | 04 | 37,50 | | 04 | 19,50 |
| 0201 10 00 9140 | 02 | 59,00 | | 06 | 47,50 |
| | 03 | 40,50 | | | |
| | 04 | 20,50 | | | |
| 0201 20 20 9110 (1) | 02 | 110,50 | | | |
| | 03 | 74,00 | | | |
| | 04 | 37,50 | | | |

| Codice prodotto | Destinazione | (ECU/100 kg) | | Codice prodotto | Destinazione | (ECU/100 kg) | |
|---------------------|--------------|----------------------------------|--|-----------------|--------------|----------------------------------|--|
| | | Ammontare delle restituzioni (?) | | | | Ammontare delle restituzioni (?) | |
| | | — Peso netto — | | | | — Peso netto — | |
| 0202 10 00 9100 | 02 | 42,50 | | 1602 50 10 9120 | 02 | 68,00 (8) | |
| | 03 | 30,00 | | | 03 | 54,50 (8) | |
| | 04 | 15,00 | | | 04 | 54,50 (8) | |
| 0202 10 00 9900 | 02 | 59,00 | | 1602 50 10 9140 | 02 | 60,50 (8) | |
| | 03 | 40,50 | | | 03 | 48,00 (8) | |
| | 04 | 20,50 | | | 04 | 48,00 (8) | |
| 0202 20 10 9000 | 02 | 59,00 | | 1602 50 10 9160 | 02 | 48,00 (8) | |
| | 03 | 40,50 | | | 03 | 39,00 (8) | |
| | 04 | 20,50 | | | 04 | 39,00 (8) | |
| 0202 20 30 9000 | 02 | 42,50 | | 1602 50 10 9170 | 02 | 32,50 (8) | |
| | 03 | 30,00 | | | 03 | 25,50 (8) | |
| | 04 | 15,00 | | | 04 | 25,50 (8) | |
| 0202 20 50 9100 | 02 | 75,00 | | 1602 50 10 9190 | 02 | 32,50 | |
| | 03 | 52,00 | | | 03 | 25,50 | |
| | 04 | 25,50 | | | 04 | 25,50 | |
| 0202 20 50 9900 | 02 | 42,50 | | 1602 50 10 9240 | 02 | — | |
| | 03 | 30,00 | | | 03 | — | |
| | 04 | 15,00 | | | 04 | — | |
| 0202 20 90 9100 | 02 | 42,50 | | 1602 50 10 9260 | 02 | — | |
| | 03 | 30,00 | | | 03 | — | |
| | 04 | 15,00 | | | 04 | — | |
| 0202 30 90 9100 | 05 (4) | 61,50 | | 1602 50 10 9280 | 02 | — | |
| | 07 (4a) | 61,50 | | | 03 | — | |
| | | | | | 04 | — | |
| 0202 30 90 9400 (6) | 08 | 75,00 | | 1602 50 31 9125 | 01 | 92,50 (5) | |
| | 09 | 69,00 | | 1602 50 31 9135 | 01 | 44,00 (8) | |
| | 03 | 58,00 | | 1602 50 31 9195 | 01 | 21,50 | |
| | 04 | 29,00 | | 1602 50 31 9325 | 01 | 82,50 (5) | |
| | 06 | 67,00 | | 1602 50 31 9335 | 01 | 39,00 (8) | |
| 0202 30 90 9500 (6) | 02 | 59,00 | | 1602 50 31 9395 | 01 | 21,50 | |
| | 03 | 39,00 | | 1602 50 39 9125 | 01 | 92,50 (5) | |
| | 04 | 19,50 | | 1602 50 39 9135 | 01 | 44,00 (8) | |
| | 06 | 47,50 | | 1602 50 39 9195 | 01 | 21,50 | |
| 0206 10 95 9000 | 02 | 59,00 | | 1602 50 39 9325 | 01 | 82,50 (5) | |
| | 03 | 39,00 | | 1602 50 39 9335 | 01 | 39,00 (8) | |
| | 04 | 19,50 | | 1602 50 39 9395 | 01 | 21,50 | |
| | 06 | 47,50 | | 1602 50 39 9425 | 01 | 44,00 (5) | |
| 0206 29 91 9000 | 02 | 59,00 | | 1602 50 39 9435 | 01 | 25,50 (8) | |
| | 03 | 39,00 | | 1602 50 39 9495 | 01 | 19,00 | |
| | 04 | 19,50 | | 1602 50 39 9505 | 01 | 19,00 | |
| | 06 | 47,50 | | 1602 50 39 9525 | 01 | 44,00 (5) | |
| 0210 20 90 9100 | 02 | 49,50 | | 1602 50 39 9535 | 01 | 25,50 (8) | |
| | 04 | 29,50 | | 1602 50 39 9595 | 01 | 19,00 | |
| 0210 20 90 9300 | 02 | 61,00 | | | | | |
| 0210 20 90 9500 (3) | 02 | 61,00 | | | | | |

| <i>(ECU/100 kg)</i> | | | <i>(ECU/100 kg)</i> | | |
|---------------------|--------------|----------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|
| Codice prodotto | Destinazione | Ammontare delle restituzioni (7) | Codice prodotto | Destinazione | Ammontare delle restituzioni (7) |
| | | — Peso netto — | | | — Peso netto — |
| 1602 50 39 9615 | 01 | 19,00 | 1602 50 80 9495 | 01 | 19,00 |
| 1602 50 39 9625 | 01 | 9,00 | 1602 50 80 9505 | 01 | 19,00 |
| 1602 50 39 9705 | 01 | — | 1602 50 80 9515 | 01 | 9,00 |
| 1602 50 39 9805 | 01 | — | 1602 50 80 9535 | 01 | 25,50 (8) |
| 1602 50 39 9905 | 01 | — | 1602 50 80 9595 | 01 | 19,00 |
| 1602 50 80 9135 | 01 | 39,00 (8) | 1602 50 80 9615 | 01 | 19,00 |
| 1602 50 80 9195 | 01 | 19,00 | 1602 50 80 9625 | 01 | 9,00 |
| 1602 50 80 9335 | 01 | 35,00 (8) | 1602 50 80 9705 | 01 | — |
| 1602 50 80 9395 | 01 | 19,00 | 1602 50 80 9805 | 01 | — |
| 1602 50 80 9435 | 01 | 25,50 (8) | 1602 50 80 9905 | 01 | — |

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82 modificato.

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82 modificato.

(3) La restituzione per le carni bovine in salamoia è concessa per il peso netto della carne, al netto del peso della salamoia.

(4) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (GU L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44), modificato.

(4a) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione (GU L 274 del 26. 10. 1996, pag. 18), modificato.

(5) GU L 221 del 19. 8. 1984, pag. 28.

(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1. 8. 1986, pag. 39).

(7) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 modificato, non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

(8) La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 modificato.

(9) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 modificato.

ALLEGATO II

Zona 01: Tutti i paesi terzi

Zona 02: Zone 08 + 09

| Zona 03 | Zona 05 | Zona 09 |
|---|---------------------------|---|
| 022 Ceuta, Melilla | 400 Stati Uniti d'America | 224 Sudan |
| 024 Islanda | | 228 Mauritania |
| 028 Norvegia | Zona 06 | 232 Mali |
| 041 Isole Faer Øer | | 236 Burkina Faso |
| 043 Andorra | 809 Nuova Caledonia | 240 Niger |
| 044 Gibilterra | 822 Polinesia francese | 244 Ciad |
| 045 Città del Vaticano | | 247 Capo Verde |
| 053 Estonia | Zona 07 | 248 Senegal |
| 054 Lettonia | | 252 Gambia |
| 055 Lituania | 404 Canada | 257 Guinea Bissau |
| 060 Polonia | | 260 Guinea |
| 061 Repubblica ceca | Zona 08 | 264 Sierra Leone |
| 063 Slovacchia | | 268 Liberia |
| 064 Ungheria | 046 Malta | 272 Costa d'Avorio |
| 066 Romania | 052 Turchia | 276 Ghana |
| 068 Bulgaria | 072 Ucraina | 280 Togo |
| 070 Albania | 073 Bielorussia | 284 Benin |
| 091 Slovenia | 074 Moldavia | 288 Nigeria |
| 092 Croazia | 075 Russia | 302 Camerun |
| 093 Bosnia-Erzegovina | 076 Georgia | 306 Repubblica centrafricana |
| 094 Serbia e Montenegro | 077 Armenia | 310 Guinea equatoriale |
| 096 Ex Repubblica iugoslava di Macedonia | 078 Azerbaigian | 311 São Tomé e Príncipe |
| 109 Comuni di Livigno e di Campione d'Italia, isola di Helgoland | 079 Kazakistan | 314 Gabon |
| 406 Groenlandia | 080 Turkmenistan | 318 Congo |
| 600 Cipro | 081 Uzbekistan | 322 Repubblica democratica del Congo |
| 662 Pakistan | 082 Tagikistan | 324 Ruanda |
| 669 Sri Lanka | 083 Kirghizistan | 328 Burundi |
| 676 Myanmar (Birmania) | 204 Marocco | 329 Sant'Elena e dipendenze |
| 680 Tailandia | 208 Algeria | 330 Angola |
| 690 Vietnam | 212 Tunisia | 334 Etiopia |
| 700 Indonesia | 216 Libia | 336 Eritrea |
| 708 Filippine | 220 Egitto | 338 Gibuti |
| 724 Corea del Nord | 604 Libano | 342 Somalia |
| 950 Provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato] | 608 Siria | 350 Uganda |
| | 612 Iraq | 352 Tanzania |
| | 616 Iran | 355 Seychelles e dipendenze |
| | 624 Israele | 357 Territorio britannico dell'Oceano Indiano |
| | 625 Gaza e Gerico | 366 Mozambico |
| | 628 Giordania | 373 Maurizio |
| | 632 Arabia Saudita | 375 Comore |
| | 636 Kuwait | 377 Mayotte |
| | 640 Barhrein | 378 Zambia |
| | 644 Qatar | 386 Malawi |
| | 647 Emirati arabi uniti | 388 Repubblica sudafricana |
| | 649 Oman | 395 Lesotho |
| | 720 Cina | |
| | 740 Hong Kong SAR | Zona 10 |
| Zona 04 | | |
| 039 Svizzera | | 075 Russia |

NB: I paesi sono quelli definiti dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19).

REGOLAMENTO (CE) N. 2517/97 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1997

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2312/92 e (CEE) n. 1148/93 recanti modalità d'applicazione del regime di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in bovini vivi e cavalli riproduttori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3763/91, è necessario stabilire il numero di bovini e di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità che beneficiano di un aiuto per promuovere lo sviluppo dei settori nei dipartimenti francesi d'oltremare;

considerando che i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento per tali prodotti nonché gli importi degli aiuti sono stati fissati dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 2312/92⁽³⁾ e (CEE) n. 1148/93⁽⁴⁾, modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1266/97⁽⁵⁾; che occorre modificare gli allegati di questi regolamenti;

considerando che, nel corso delle varie campagne di commercializzazione, nei dipartimenti francesi d'oltremare può intervenire un fabbisogno particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento in animali riproduttori di razza pura delle specie bovina ed equina; che è quindi opportuno concedere alle autorità francesi una certa flessibilità nella gestione del regime, consentendo il rilascio dei certificati di aiuto per animali destinati a determinati dipartimenti francesi d'oltremare in quantitativi superiori ai massimali disponibili per detti dipartimenti, a condizione che sia rispettato il massimale disponibile per i quattro dipartimenti; che, per tener conto nelle campagne successive di tale fabbisogno particolare, è necessario che le autorità francesi comunichino alla Commissione i casi in cui sono stati rilasciati certificati applicando la facoltà suddetta;

considerando che, in attesa della comunicazione, da parte delle autorità competenti, dei dati aggiornati sul fabbisogno dei dipartimenti francesi d'oltremare e per non interrompere l'applicazione del regime di approvvigionamento specifico, il bilancio è stato fissato per il periodo

dal 1° luglio al 31 dicembre 1997 dal regolamento (CE) n. 1266/97; che le autorità francesi hanno presentato i dati relativi al fabbisogno dei dipartimenti francesi d'oltremare, i quali hanno permesso di stabilire il bilancio relativo all'intera campagna 1997/1998; che occorre quindi sostituire gli allegati dei regolamenti (CEE) n. 2312/92 e (CEE) n. 1148/93 con gli allegati del presente regolamento;

considerando che i bilanci previsti nel quadro del regime specifico di approvvigionamento sono fissati per il periodo dal 1° luglio al 30 giugno; che è quindi necessario rendere applicabile il bilancio definitivo di approvvigionamento per la campagna 1997/1998 a decorrere dal suo inizio, ossia dal 1° luglio 1997;

considerando che l'applicazione dei criteri di fissazione dell'aiuto comunitario alla situazione attuale dei mercati nel settore in oggetto, in particolare ai corsi o ai prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, induce a fissare gli importi che figurano in allegato per l'aiuto all'approvvigionamento dei dipartimenti d'oltremare in animali riproduttori di razza pura;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2312/92 è modificato come segue:

1) All'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. Tuttavia, per soddisfare un fabbisogno particolare sopravvenuto nella gestione dell'aiuto, l'autorità competente può rilasciare certificati di aiuto per un numero di capi superiore al massimale disponibile per ciascun dipartimento francese d'oltremare, a condizione di non superare il numero complessivo di capi ammessi a beneficiare dell'aiuto per i quattro dipartimenti.

La Francia comunica alla Commissione i casi in cui ha rilasciato certificati conformemente a quanto disposto al primo comma.»

2) L'allegato III è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 222 del 7. 8. 1992, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 116 del 12. 5. 1993, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 174 del 2. 7. 1997, pag. 27.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1148/93 è modificato come segue:

1) All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

•1. bis. Tuttavia, per soddisfare un fabbisogno particolare sopravvenuto nella gestione dell'aiuto, l'autorità competente può rilasciare certificati di aiuto per un numero di capi superiore al massimale disponibile per ciascun dipartimento francese d'oltremare, a condizione di non superare il numero complessivo di capi ammessi a beneficiare dell'aiuto per i tre dipartimenti.

La Francia comunica alla Commissione i casi in cui ha rilasciato certificati conformemente a quanto disposto al primo comma.»

2) L'allegato è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1, punto 2 e l'articolo 2, punto 2 si applicano a decorrere dal 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO III

PARTE 1

Fornitura alla Riunione di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998

(in ecu/capo)

| Codice NC | Designazione delle merci | Numero di animali da fornire | Aiuto |
|------------|--|------------------------------|-------|
| 0102 10 00 | Riproduttori di razza pura della specie bovina (1) | 350 | 930 |

PARTE 2

Fornitura alla Guyana di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998

(in ecu/capo)

| Codice NC | Designazione delle merci | Numero di animali da fornire | Aiuto |
|------------|--|------------------------------|-------|
| 0102 10 00 | Riproduttori di razza pura della specie bovina (1) | 300 | 930 |

PARTE 3

Fornitura alla Martinica di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998

(in ecu/capo)

| Codice NC | Designazione delle merci | Numero di animali da fornire | Aiuto |
|------------|--|------------------------------|-------|
| 0102 10 00 | Riproduttori di razza pura della specie bovina (1) | 25 | 930 |

PARTE 4

Fornitura alla Guadalupa di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998

(in ecu/capo)

| Codice NC | Designazione delle merci | Numero di animali da fornire | Aiuto |
|------------|--|------------------------------|-------|
| 0102 10 00 | Riproduttori di razza pura della specie bovina (1) | 25 | 930 |

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

ALLEGATO II

«ALLEGATO

PARTE 1

Fornitura alla Guyana di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998

(in ecu/capo)

| Codice NC | Designazione delle merci | Numero di capi da fornire | Aiuto |
|------------|--|---------------------------|-------|
| 0101 11 00 | Cavalli riproduttori di razza pura (1) | 16 | 930 |

PARTE 2

Fornitura alla Martinica di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998

(in ecu/capo)

| Codice NC | Designazione delle merci | Numero di capi da fornire | Aiuto |
|------------|--|---------------------------|-------|
| 0101 11 00 | Cavalli riproduttori di razza pura (1) | 16 | 930 |

PARTE 3

Fornitura alla Guadalupa di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998

(in ecu/capo)

| Codice NC | Designazione delle merci | Numero di capi da fornire | Aiuto |
|------------|--|---------------------------|-------|
| 0101 11 00 | Cavalli riproduttori di razza pura (1) | 8 | 930 |

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalla direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 55).

REGOLAMENTO (CE) N. 2518/97 DELLA COMMISSIONE**del 16 dicembre 1997****che modifica il regolamento (CEE) n. 1913/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le Azzorre e Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che in applicazione del regolamento (CEE) n. 1600/92, occorre stabilire per il settore delle carni bovine i quantitativi dei bilanci di approvvigionamento specifico delle Azzorre e Madera, sia in carni bovine che in riproduttori di razza pura;

considerando che i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento di tali prodotti sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1913/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/97⁽⁴⁾;

considerando che, in attesa della comunicazione, da parte delle autorità competenti, dei dati aggiornati sul fabbisogno di Madera e per non interrompere l'applicazione del regime di approvvigionamento specifico, il bilancio è stato fissato per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1997 dal regolamento (CE) n. 1265/97; che le autorità portoghesi hanno presentato i dati relativi al fabbisogno di Madera, i quali hanno permesso di stabilire il bilancio relativo all'intera campagna 1997/1998; che occorre quindi sostituire gli allegati del regolamento (CEE) n. 1913/92 con gli allegati del presente regolamento;

considerando che i bilanci previsti nel quadro del regime specifico di approvvigionamento sono fissati per il

periodo dal 1° luglio al 30 giugno; che è quindi necessario rendere applicabile il bilancio definitivo di approvvigionamento per la campagna 1997/1998 a decorrere dal suo inizio, ossia dal 1° luglio 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1913/92 è modificato come segue:

- 1) L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
- 2) L'allegato III è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 174 del 2. 7. 1997, pag. 24.

ALLEGATO I«*ALLEGATO I***Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per Madera per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998***(in tonnellate)*

| Codice NC | Designazione delle merci | Quantitativo |
|-----------|---|--------------|
| 0201 | Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate | 3 500 |
| 0202 | Carni di animali della specie bovina, congelate | 2 500* |

ALLEGATO II«*ALLEGATO III***PRIMA PARTE****Fornitura alle Azzorre di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998**

| Codice NC | Designazione delle merci | Numero di animali da fornire | Aiuto (in ecu/capo) |
|------------|--|------------------------------|---------------------|
| 0102 10 00 | Riproduttori di razza pura della specie bovina (*) | 1 150 | 560 |

SECONDA PARTE**Fornitura a Madera di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998**

| Codice NC | Designazione delle merci | Numero di animali da fornire | Aiuto (in ecu/capo) |
|------------|--|------------------------------|---------------------|
| 0102 10 00 | Riproduttori di razza pura della specie bovina (*) | 200 | 610 |

(*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.»

REGOLAMENTO (CE) N. 2519/97 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 1997

che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti da fornire a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22,

considerando che, alla luce dell'esperienza, sembra opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽³⁾; che a fini di chiarezza occorre procedere alla rifusione di detto regolamento;

considerando che appare opportuno riaffermare l'importanza dell'uguaglianza dell'accesso da parte degli operatori economici alle operazioni di fornitura; che la procedura di gara assicura le stesse garanzie in materia rispetto a una procedura di aggiudicazione;

considerando che occorre inserire la mobilitazione di prodotti al di fuori della Comunità in un quadro regolamentare; che visto tale inserimento è opportuno indicare che, tenuto conto degli obblighi specifici, anche derogatori alle prassi commerciali abituali, non viene fatto riferimento in generale agli Incoterms;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di affidare l'acquisto dei prodotti da fornire, sia sul mercato comunitario che fuori della Comunità, a organismi internazionali e non governativi beneficiari essi stessi degli aiuti;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di incaricare un'impresa o un organismo di eseguire totalmente o in parte le azioni di aiuto alimentare;

considerando che occorre prevedere la possibilità di ricorrere alla trattativa privata in particolari circostanze giustificate;

considerando che occorre prevedere la fornitura di prodotti reso destino via terra in considerazione dei nuovi

paesi beneficiari dell'aiuto alimentare, in particolare i paesi del Caucaso e dell'Asia centrale;

considerando che per alcuni organismi beneficiari dell'aiuto alimentare può essere opportuna la fornitura franco fabbrica o franco vettore;

considerando che occorre rendere le procedure di mobilitazione il più possibile agili e flessibili in funzione delle diverse condizioni cui è assoggettato l'aiuto alimentare comunitario;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della sicurezza e dell'aiuto alimentare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

1. Qualora, in vista dell'esecuzione di un'azione comunitaria nell'ambito delle azioni previste dal regolamento (CE) n. 1292/96, si decida di procedere ad una mobilitazione di prodotti, si applicano le modalità previste dal presente regolamento.

2. Il presente regolamento si applica per forniture da effettuare:

- o franco fabbrica o franco vettore,
- o reso porto d'imbarco,
- o reso porto di sbarco,
- o reso destino.

3. Qualora gli acquisti vengano effettuati negli stessi paesi beneficiari, la Commissione può adottare disposizioni particolari stabilite nel bando di gara di cui all'articolo 6, per tener conto degli usi dei paesi e dei loro operatori.

Articolo 2

1. La partecipazione alle gare previste nel quadro del presente regolamento è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche, in prosieguo denominate «imprese»,

- della Comunità, ai sensi dell'articolo 58 del trattato;

⁽¹⁾ GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

- di uno Stato membro stabilite fuori della Comunità, o società marittime stabilite fuori della Comunità e controllate da cittadini di uno Stato membro, se le loro navi sono registrate in tale Stato membro conformemente alla sua legislazione;
- di un paese beneficiario compreso nell'elenco allegato al regolamento (CE) n. 1292/96;
- alle condizioni stabilite agli articoli 11 e 17 del regolamento (CE) n. 1292/96, del paese in cui sarà effettuata la mobilitazione.

2. La Commissione può escludere dalla partecipazione alle gare, in via provvisoria o definitiva, le imprese che risultino aver commesso un'infrazione grave a uno degli obblighi inerenti all'esecuzione di un'azione di aiuto alimentare o di un'altra operazione finanziata dalla Comunità.

Articolo 3

1. La Commissione può autorizzare le organizzazioni internazionali e non governative beneficiarie dell'aiuto comunitario ad acquistare esse stesse i prodotti da fornire a titolo di aiuto e a provvedere alla loro mobilitazione. In questo caso, la Commissione decide le modalità e le condizioni pertinenti.

2. La Commissione può affidare, del tutto o in parte, la mobilitazione dei prodotti a titolo di aiuto comunitario a un'impresa o ad un organismo appositamente incaricato. In questo caso, la Commissione stabilisce le modalità e le condizioni del mandato.

3. La Commissione fissa le modalità e le condizioni previste ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1292/96, in applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 4

1. Secondo le condizioni determinate per ciascuna fornitura, il prodotto da consegnare è acquistato nella Comunità, nel paese beneficiario o in un paese in via di sviluppo figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 1292/96, appartenente, se possibile, alla stessa regione geografica, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 11 del medesimo regolamento.

2. In via eccezionale e secondo le modalità di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1292/96, l'acquisto può essere effettuato sul mercato di un paese diverso da quelli di cui al paragrafo 1.

3. Quando l'acquisto è effettuato nella Comunità il prodotto può essere acquistato sul mercato, presso un organismo d'intervento designato nel bando di gara o fabbricato utilizzando un prodotto acquistato presso uno di tali organismi. In caso di acquisto presso un organismo d'intervento, l'acquisto è effettuato mediante vendita a

prezzo fisso, secondo le disposizioni della vigente regolamentazione agricola comunitaria.

4. Quando l'acquisto viene effettuato fuori della Comunità, la Commissione può indicare il paese d'origine dei prodotti da fornire per un'azione specifica.

Articolo 5

Le caratteristiche dei prodotti da mobilitare e i requisiti in materia di confezionamento e di marcatura sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, salve le disposizioni speciali eventualmente adottate dalla Commissione e indicate nel bando di gara.

CAPO II

Procedure di aggiudicazione

Articolo 6

1. La fornitura è aggiudicata mediante una delle seguenti procedure:

- a) gara aperta,
- b) gara ristretta,
- c) trattativa privata.

2. In caso di gara aperta, viene pubblicato un bando di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* conformemente all'allegato I, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

3. In caso di gara ristretta, viene inviato un bando di gara ad almeno tre imprese mediante lettera o telecomunicazione scritta.

Quando la mobilitazione si effettua nella Comunità, le imprese invitate sono scelte tra quelle che hanno partecipato alle gare di cui al paragrafo 2.

Quando la mobilitazione si effettua fuori della Comunità, le imprese invitate sono quelle iscritte a tal fine presso la Commissione.

Si può ricorrere alla procedura ristretta nei casi seguenti:

- a) mobilitazione fuori della Comunità;
- b) fornitura nell'ambito di una decisione di assegnazione presa a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1292/96;
- c) fornitura decisa a seguito della risoluzione di un precedente contratto di fornitura;
- d) fornitura divenuta urgente dopo la decisione di assegnazione.

4. In caso di trattativa privata una sola impresa è invitata a presentare un'offerta.

Si può ricorrere alla trattativa privata quando le caratteristiche particolari di una fornitura lo richiedono e segnatamente quando si tratta di una fornitura effettuata a titolo sperimentale.

5. La gara può comportare la fornitura di un determinato quantitativo o di un quantitativo massimo di prodotto per un dato importo.

6. Una sola gara può raggruppare la fornitura di più lotti. Un lotto può essere suddiviso in più parti o riguardare diverse azioni.

Articolo 7

1. Gli offerenti partecipano alla gara inviando un'offerta scritta, mediante lettera raccomandata, all'ufficio della Commissione indicato nel bando di gara, oppure consegnandola allo stesso, dietro ricevuta di ritorno. Le offerte vengono presentate in una busta recante la dicitura «Aiuto alimentare» e il numero di riferimento della gara. La busta deve essere sigillata e posta in un'altra recante l'indirizzo indicato nel bando di gara.

Le offerte possono essere inviate anche mediante telecomunicazione scritta ai numeri indicati nel bando di gara. La congestione delle linee non può essere addotta quale giustificazione dell'inosservanza del termine per la presentazione delle offerte.

Le offerte devono pervenire o essere consegnate integralmente entro il termine precisato nel bando di gara.

2. Può essere presentata una sola offerta per ciascun lotto. L'offerta è valida soltanto se riguarda la totalità di un lotto. Quando un lotto è suddiviso in più parti, l'offerta definisce una media.

Quando la gara comporta la fornitura di più lotti, viene presentata un'offerta distinta per ciascun lotto. L'offerente non è tenuto a presentare un'offerta per tutti i lotti di cui al bando di gara.

Le offerte sono presentate secondo il modello figurante nell'allegato II, A e conformemente alle indicazioni fornite nell'allegato II, B.

3. L'offerta indica quanto segue:

- a) il nome e l'indirizzo dell'offerente;
- b) gli estremi della gara, del lotto e il numero dell'azione;
- c) il peso netto del lotto o, in applicazione della lettera), l'importo stabilito, al quale l'offerta si riferisce;

d) l'importo proposto, espresso in ecu per tonnellata di prodotto netta o in qualsiasi altra unità di misura precisata nel bando di gara, al quale l'offerente s'impegna ad effettuare la fornitura secondo le condizioni stabilite quando non si applichi la disposizione di cui alla lettera e);

e) il quantitativo netto proposto, qualora la gara riguardi, per un determinato importo, la fornitura di un quantitativo massimo di un dato prodotto.

L'offerta è formulata tenendo conto, da una parte, delle condizioni di mobilitazione di cui all'articolo 4 stabilite per la fornitura in oggetto e, dall'altra, della restituzione o della tassa applicabili all'esportazione, nonché degli altri importi compensativi fissati nella regolamentazione riguardante gli scambi di prodotti agricoli.

Il bando di gara può richiedere che l'offerta includa tali importi di restituzione o altri importi.

Le disposizioni del secondo e del terzo comma si applicano in quanto compatibili.

4. Salvo il disposto del paragrafo 3, in caso di fornitura franco fabbrica o reso destino unicamente via terra, l'offerta indica al massimo due indirizzi di carico. In caso di fornitura franco vettore, l'indirizzo di carico è indicato nel bando di gara; la Commissione fa ricorso a questo stadio di consegna soltanto in circostanze speciali motivate.

5. Salvo il disposto del paragrafo 3, in caso di fornitura reso porto di sbarco o reso destino via mare, l'offerta indica un solo porto d'imbarco. L'offerta può tuttavia indicare due porti qualora il carico non possa essere effettuato totalmente nel primo porto a causa della configurazione di quest'ultimo e debba essere completato sulla stessa nave nel secondo porto.

6. Salvo il disposto del paragrafo 3, in caso di fornitura reso porto d'imbarco, l'offerta indica un solo porto accessibile alle navi d'altura che consenta di effettuare la fornitura alle condizioni stabilite. L'offerta può tuttavia indicare due porti quando il lotto sia suddiviso in più parti con luoghi di destinazione diversi.

Per forniture non superiori a 3 000 t nette per lotto con una sola destinazione, il porto di carico è scelto in funzione della possibilità di un collegamento marittimo, con al massimo un trasbordo in un porto situato al di fuori della Comunità, con il paese di destinazione mediante una nave di linea o a carico parziale durante il periodo di consegna stabilito. In questo caso l'offerta è valida soltanto se è accompagnata dall'attestato di una compagnia marittima o del suo agente circa l'esistenza di tale collegamento.

Per forniture di prodotti trasformati, riso compreso, in caso di mobilitazione nella Comunità, detto collegamento marittimo può comportare un trasbordo in un altro porto europeo della Comunità conforme alle condizioni fissate sopra; tale porto deve essere anch'esso indicato nell'offerta. Le spese relative al trasbordo sono a carico del fornitore.

7. Quando si applica il paragrafo 3, lettera d), l'offerta è presentata nel modo seguente:

- a) in caso di fornitura franco fabbrica o franco vettore, l'offerente presenta un'unica offerta comprendente tutte le spese di carico e di sistemazione dei prodotti nei mezzi di trasporto messi a disposizione dal beneficiario;
- b) in caso di fornitura reso porto d'imbarco, l'offerente presenta un'unica offerta comprendente tutte le spese relative allo stadio di consegna indicato dal bando di gara;
- c) in caso di fornitura reso porto di sbarco, l'offerente indica contemporaneamente due importi:
 - i) il primo per lo stadio di consegna previsto; l'offerta indica separatamente le singole spese corrispondenti al trasporto marittimo propriamente detto;
 - ii) il secondo per lo stadio di consegna alternativo reso porto d'imbarco indicato nel bando di gara;
- d) in caso di fornitura reso destino via mare, l'offerente indica contemporaneamente due importi:
 - i) il primo per lo stadio di consegna previsto; l'offerta indica separatamente le singole spese corrispondenti al trasporto continentale oltremare, da un lato, e al trasporto marittimo propriamente detto, dall'altro;
 - ii) il secondo per lo stadio di consegna alternativo reso porto d'imbarco indicato nel bando di gara;
- e) in caso di fornitura reso destino unicamente via terra, l'offerente indica contemporaneamente due importi:
 - i) il primo per lo stadio di consegna previsto; l'offerta indica separatamente le singole spese corrispondenti al trasporto terrestre propriamente detto;
 - ii) il secondo per lo stadio di consegna alternativo franco fabbrica.

8. Quando si applica il paragrafo 3, lettera e), il bando di gara precisa il modo di presentazione dell'offerta.

9. L'offerta è valida soltanto se è accompagnata dalla prova della costituzione della garanzia di cui all'articolo 8. La garanzia viene comunicata secondo le modalità di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Non è ammesso il semplice riferimento ad una garanzia costituita per uno stesso lotto in occasione di un'offerta precedente.

10. L'offerta è valida soltanto se è presentata a norma del presente articolo e se non contiene riserve o condizioni diverse da quelle stabilite per la gara.

11. A ricevimento avvenuta un'offerta non può essere né modificata né ritirata, tranne nel caso di cui all'articolo 9, paragrafo 4.

Articolo 8

Per ciascun lotto intero, è costituita una garanzia d'offerta espressa in ecu. L'importo della garanzia è fissato nel bando di gara. Il periodo di validità è di almeno un mese, rinnovabile su richiesta della Commissione. La garanzia precisa che essa è costituita conformemente al presente articolo ed include le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b). Un solo documento può riunire le garanzie relative a più lotti purché ad ogni lotto corrisponda un singolo importo.

La garanzia è costituita a favore della Commissione, sotto forma di fideiussione prestata da un istituto di credito riconosciuto da uno Stato membro. In caso di mobilitazione fuori della Comunità, la garanzia può essere prestata da un istituto di credito situato fuori della Comunità e accettato dalla Commissione. La garanzia deve essere irrevocabile e poter esser fatta valere su semplice richiesta. La liberazione della garanzia può intervenire solo per iniziativa della Commissione. La garanzia è liberata o acquisita conformemente all'articolo 22. Non è prevista alcuna rice-vuta.

In caso di mobilitazione nel paese beneficiario dell'aiuto alimentare, la Commissione può definire nel bando di gara altre modalità per la garanzia in considerazione delle consuetudini del paese.

Articolo 9

1. La fornitura è aggiudicata, entro un termine massimo di tre giorni lavorativi per gli acquisti comunitari e di quattro giorni lavorativi per gli acquisti fuori della Comunità a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, all'offerente che ha presentato l'offerta più bassa rispettando tutte le condizioni del bando di gara e in particolare le caratteristiche dei prodotti da mobilitare, in prosieguo: «il fornitore».

2. Se l'offerta più bassa è presentata simultaneamente da più offerenti, la fornitura viene aggiudicata mediante estrazione a sorte.

3. Nel caso di una fornitura prevista agli stadi reso porto di sbarco o reso destino si può tuttavia procedere all'aggiudicazione di una fornitura da effettuare allo stadio alternativo fissato nel bando di gara, vale a dire reso porto d'imbarco o franco fabbrica.

4. Aggiudicata la fornitura, il fornitore e gli offerenti la cui offerta non è stata scelta sono informati dell'aggiudicazione mediante lettera o telecomunicazione scritta entro il termine di cui al paragrafo 1. Qualora la comunicazione dell'aggiudicazione sia inviata al fornitore dopo tale data, questi ha la facoltà di ritirare l'offerta il primo giorno lavorativo seguente.

5. Ogni gara comporta due termini di presentazione distinti indicati nel bando di gara. Quando la fornitura non è aggiudicata alla scadenza del primo termine, la Commissione può rinviare l'aggiudicazione in funzione del secondo termine stabilito. Gli offerenti ne sono informati mediante lettera o telecomunicazione scritta, entro il termine di cui al paragrafo 1.

Il secondo termine di presentazione può eventualmente comportare nuove condizioni riguardo alla fornitura.

6. La Commissione può non procedere all'aggiudicazione alla scadenza del primo o del secondo termine di presentazione, in particolare quando le offerte presentate non rientrano nella gamma dei prezzi normalmente praticati sul mercato. La Commissione non è tenuta a rendere noto il motivo della sua decisione. Gli offerenti sono informati dell'omessa aggiudicazione della fornitura mediante telecomunicazione scritta, entro il termine di cui al paragrafo 1.

7. Quando la mobilitazione avviene nella Comunità, i risultati delle gare vengono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

I risultati delle principali gare al di fuori della Comunità sono pubblicati periodicamente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

CAPO III

Obblighi del fornitore e condizioni relative alla fornitura dei prodotti

Articolo 10

1. Il fornitore adempie i propri obblighi in conformità delle condizioni indicate nel bando di gara e rispetta gli impegni di cui al presente regolamento, compresi quelli risultanti dalla sua offerta.

Tutte le pertinenti condizioni generali e particolari si presumono conosciute e accettate dal fornitore.

2. Per garantire il rispetto dei propri obblighi, il fornitore presenta, entro i dieci giorni lavorativi successivi alla comunicazione dell'aggiudicazione della fornitura, una

garanzia di consegna alla Commissione. Tale garanzia, espressa in ecu, è pari al 10 % dell'importo dell'offerta per lotto. Il periodo di validità di tale garanzia deve essere di almeno un anno, rinnovabile su richiesta della Commissione. Essa è costituita conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, secondo e terzo comma. La garanzia precisa che è costituita a norma del presente articolo ed include le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b). Inoltre, essa indica il paese o l'organismo beneficiario dell'aiuto.

3. Entro i dieci giorni lavorativi successivi alla comunicazione dell'aggiudicazione della fornitura, il fornitore comunica per iscritto all'impresa di cui all'articolo 11:

a) nome e indirizzo del produttore, dell'impresa di confezionamento o dell'organismo di ammasso dei prodotti da consegnare, con le date indicative di fabbricazione o di confezionamento.

In caso di fornitura di un prodotto trasformato, il fornitore comunica con almeno tre giorni lavorativi di anticipo la data d'inizio della fabbricazione o del confezionamento.

b) il nome del suo rappresentante nel luogo di consegna.

4. I diritti e gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione della fornitura non sono trasferibili.

Articolo 11

Aggiudicata la fornitura, la Commissione indica al fornitore l'impresa che sarà incaricata dei controlli di cui all'articolo 16, del rilascio del certificato di conformità, eventualmente del certificato di consegna e, in generale, del coordinamento di tutte le operazioni relative alla fornitura, (in prosieguo: «l'impresa incaricata del controllo»).

Qualora durante l'esecuzione della fornitura sorgano divergenze tra detta impresa e il fornitore, la Commissione adotta le misure opportune.

La Commissione può designare imprese diverse incaricate del controllo nelle diverse fasi della fornitura.

Articolo 12

1. In caso di fornitura franco fabbrica o franco vettore si applicano le disposizioni dei paragrafi da 2 a 8. (Lo stadio di consegna è determinato dal bando di gara).

2. Il fornitore concorda per iscritto con il beneficiario o con il suo rappresentante, con copia all'impresa incaricata del controllo, la data di consegna dei prodotti all'indirizzo di carico indicato nella sua offerta o nel bando di gara. L'impresa incaricata del controllo presta tutta l'assistenza necessaria al raggiungimento di tale accordo.

Una consegna frazionata può essere effettuata soltanto con l'accordo del beneficiario e della Commissione. In questo caso la Commissione addebita al fornitore le spese supplementari relative al controllo.

3. Il fornitore comunica quanto prima per iscritto all'impresa incaricata del controllo e alla Commissione la data e il luogo di consegna convenuti o, eventualmente, l'assenza di accordo con il beneficiario. In questo caso l'assenza di accordo viene notificata almeno dieci giorni prima della scadenza del termine del periodo di consegna fissato nel bando di gara, onde consentire alla Commissione di prendere le misure opportune.

4. La fornitura viene eseguita entro il periodo fissato nel bando di gara. Qualora la fornitura non possa essere eseguita entro tale periodo, la Commissione, su domanda scritta del beneficiario debitamente giustificata, può prolungare detto periodo del numero di giorni necessario per consentire la consegna, fino a un massimo di trenta giorni. Il fornitore è tenuto ad accettare tale proroga.

Se la consegna non può essere eseguita entro il termine prorogato per motivi non imputabili al fornitore, questi può essere liberato dai suoi obblighi, qualora lo richieda.

5. La fornitura si ritiene effettuata quando tutti i prodotti sono stati effettivamente caricati e sistemati nei mezzi di trasporto messi a disposizione dal beneficiario.

6. Il fornitore sopporta tutti i rischi, in particolare di perdita o di deterioramento dei prodotti, fino al momento in cui la fornitura sia stata eseguita e accertata dall'impresa incaricata del controllo nel certificato di conformità finale di cui all'articolo 16.

7. Il fornitore espleta le formalità necessarie per l'ottenimento del certificato d'esportazione e di sdoganamento e sopporta le relative spese e tasse.

8. In caso di discordanza tra le date e i quantitativi figuranti nel certificato di presa in carico di cui all'articolo 17 e quelli figuranti nel certificato di conformità finale, la Commissione può procedere a verifiche supplementari che possono implicare il rilascio di nuovi documenti.

Articolo 13

1. In caso di fornitura reso porto d'imbarco si applicano le disposizioni dei paragrafi da 2 a 8. Lo stadio di consegna è specificato nel bando di gara.

2. Il fornitore concorda per iscritto con il beneficiario o con il suo rappresentante, con copia all'impresa incaricata del controllo, la data di consegna dei prodotti al porto d'imbarco indicato nella sua offerta, nonché la banchina di attracco e, all'occorrenza, il ritmo di carico della nave. L'impresa incaricata del controllo presta tutta l'assistenza necessaria al raggiungimento di tale accordo. In assenza di

un accordo, la Commissione prende le misure opportune in base ad un rapporto della stessa impresa.

Su richiesta scritta del fornitore e d'accordo con il beneficiario, la Commissione può autorizzare un cambiamento del porto d'imbarco, purché le eventuali spese derivanti dal cambiamento siano a carico del fornitore.

Una consegna frazionata può essere effettuata soltanto con il consenso del beneficiario e della Commissione. In questo caso le spese supplementari relative al controllo sono addebitate al fornitore dalla Commissione.

3. Il fornitore comunica quanto prima per iscritto all'impresa incaricata del controllo e alla Commissione la data e il luogo di consegna convenuti oppure, eventualmente, l'assenza di accordo con il beneficiario. In questo caso l'assenza di accordo viene notificata almeno dieci giorni prima della scadenza del periodo di consegna fissato nel bando di gara, onde consentire alla Commissione di prendere le misure opportune.

4. Se la consegna non ha potuto essere eseguita entro il termine fissato nel bando di gara a causa dell'indisponibilità di un collegamento marittimo, la Commissione prende le misure opportune in base ad un rapporto dell'impresa incaricata del controllo. In particolare essa può prolungare d'ufficio il termine di consegna, autorizzare un cambiamento di porto, risolvere il contratto di fornitura, o ancora far trasportare i prodotti da una nave proposta dal fornitore o dall'impresa incaricata del controllo, qualora il nolo e le spese di carico siano ritenuti accettabili. Le spese derivanti dalle misure prese possono essere addebitate al fornitore qualora l'attestato di cui all'articolo 7, paragrafo 6, risulti inesatto.

5. Tranne che nella fattispecie di cui al paragrafo 4, la consegna viene eseguita entro il termine fissato nel bando di gara. Qualora la consegna non possa avvenire entro tale periodo, la Commissione, su richiesta scritta del beneficiario debitamente giustificata, può prorogare detto termine del numero di giorni necessario per consentire la consegna, fino ad un massimo di trenta giorni. Il fornitore è tenuto ad accettare la proroga.

Se la consegna non può essere eseguita entro il termine prorogato per motivi non imputabili al fornitore, questi può essere liberato dai suoi obblighi, qualora lo richieda.

6. Qualora le operazioni di carico incombono al fornitore, questi carica i prodotti a bordo della nave indicata dal beneficiario secondo i ritmi di carico della nave o, secondo il caso, degli impianti portuali e tenuto conto delle consuetudini del porto.

Qualora si tratti di prodotti da consegnare allo stadio fob stivaggio incluso, tutte le operazioni di stivaggio, e di livellamento in caso di consegna alla rinfusa, incombono al fornitore.

7. La fornitura si ritiene eseguita quando tutti i prodotti sono stati effettivamente consegnati allo stadio previsto nel bando di gara.

8. Si applicano le disposizioni dell'articolo 12, paragrafi 6, 7 e 8.

Articolo 14

1. In caso di fornitura reso porto di sbarco si applicano le disposizioni dei paragrafi da 2 a 14.

Lo stadio di consegna è determinato nel bando di gara.

2. Il fornitore fa eseguire a proprie spese il trasporto per la rotta che meglio consente di rispettare la scadenza di cui al paragrafo 14, dal porto d'imbarco indicato nella sua offerta fino al porto di destinazione precisato nel bando di gara.

Tuttavia, su domanda scritta del fornitore, la Commissione può autorizzare un cambiamento del porto d'imbarco, purché le eventuali spese derivanti dal cambiamento siano a carico del fornitore.

3. Il fornitore fa eseguire il trasporto marittimo su una nave inserita nella classe più elevata dalle società comunitarie o internazionali di classificazione e che presenta tutte le garanzie di ordine sanitario per il trasporto di prodotti alimentari. Per gli imbarchi nella Comunità, le società di classificazione rispettano le regole e le norme definite dalla direttiva 94/57/CE del Consiglio⁽¹⁾.

Il trasporto marittimo viene eseguito conformemente alle disposizioni in materia di prevenzione della distorsione di una concorrenza libera e leale su una base commerciale, di cui ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 954/79⁽²⁾, (CEE) n. 4055/86⁽³⁾, (CEE) n. 4056/86⁽⁴⁾, (CEE) n. 4057/86⁽⁵⁾ e (CEE) n. 4058/86⁽⁶⁾, relativi alla politica comunitaria nel settore dei trasporti marittimi. Il trasporto marittimo non verrà effettuato da società le cui pratiche abbiano recato pregiudizio agli armatori comunitari, o il cui paese di stabilimento abbia limitato il libero accesso al traffico marittimo per le società marittime degli Stati membri o per le navi immatricolate in uno Stato membro in conformità della sua legislazione, segnatamente durante la validità di una decisione del Consiglio in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4057/86 e dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4058/86.

Il fornitore trasmette all'impresa incaricata del controllo un attestato comprovante che la nave utilizzata è

conforme ai requisiti sanitari e una copia dei certificati di classificazione della nave.

4. Il fornitore stipula un'assicurazione marittima in suo favore o fa valere una polizza d'abbonamento. Detta polizza, stipulata almeno per l'importo dell'offerta, copre tutti i rischi connessi al trasporto e ogni altra attività del fornitore inerente alla fornitura fino allo stadio di consegna stabilito. Essa copre inoltre tutte le spese di smistamento, riconfezionamento, ripresa o distruzione dei prodotti avariati e di analisi dei prodotti che non abbiano subito avarie tali da ostacolarne l'accettazione da parte del beneficiario.

L'assicurazione ha inizio nel momento in cui i prodotti assicurati lasciano i magazzini del fornitore e termina quando la fornitura è realizzata allo stadio di consegna indicato nel bando di gara e accertata nel certificato di conformità finale dall'impresa incaricata del controllo.

Inoltre, la polizza menziona espressamente che la copertura è concessa conformemente al presente articolo.

5. Il fornitore conferma per iscritto al beneficiario e all'impresa incaricata del controllo, non appena ne viene a conoscenza, la designazione della nave e la sua bandiera, la data di carico, la data presunta di arrivo nel porto di sbarco, nonché qualsiasi fatto verificatosi durante la spedizione.

Il fornitore comunica al beneficiario e all'impresa incaricata del controllo, oppure fa loro comunicare dal capitano o dal corrispondente della compagnia marittima, la data presunta di arrivo della nave nel porto di sbarco dieci giorni, poi cinque giorni, poi tre giorni, poi quarantotto ore prima dell'arrivo previsto.

6. Una consegna frazionata su più navi può essere eseguita soltanto con il consenso della Commissione. In tal caso le spese supplementari connesse al controllo sono imputate al fornitore dalla Commissione.

7. Il fornitore carica a sue spese i prodotti a bordo della nave nel porto d'imbarco e sostiene le spese di nolo.

Per una fornitura franco nave (*ex chip*), le spese di scarico e le eventuali spese di controstallia nel porto di sbarco non sono a carico del fornitore, purché quest'ultimo non abbia ostacolato lo scarico. Il bando di gara può prevedere l'obbligo per il fornitore di pagare alla Commissione il premio di acceleramento (*despatch money*). Una copia del resoconto dei fatti (*statement of facts*) e del conto dei giorni di stallia (*laytime*) viene fornita a tal fine al momento della presentazione della domanda di pagamento.

Per una fornitura reso banchina (*ex quai*), il fornitore sopporta le spese di scarico nel porto di sbarco, in particolare le spese di scarico sulla banchina lungo bordo e, all'occorrenza, le spese di alleggio, compresi il nolo, il rimorchio e lo scarico degli alleggi, nonché le eventuali spese di controstallia relative alla nave e, se del caso, agli alleggi.

⁽¹⁾ GU L 319 del 12. 12. 1994, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 121 del 17. 5. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 378 del 31. 12. 1986, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 378 del 31. 12. 1986, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 378 del 31. 12. 1986, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU L 378 del 31. 12. 1986, pag. 21.

Per una fornitura reso magazzini portuali, il fornitore sopporta, oltre alle spese di cui al terzo comma, le spese di movimentazione e di trasferimento dei prodotti dalla banchina ai magazzini portuali, sistemazione inclusa.

Per una consegna in «container», la fornitura è effettuata allo stadio reso terminale per «container» o allo stadio reso magazzini portuali. In questo caso il periodo di franchigia dei «container» è di almeno 15 giorni e chiaramente indicato nella polizza di carico. In caso di fornitura allo stadio reso magazzini portuali, le spese di scarico dei prodotti dai «container» e di sistemazione nei magazzini sono a carico del fornitore; qualora l'utilizzazione di «container» sia un'iniziativa del fornitore e non una condizione prevista dal bando di gara, le spese che ne derivano sono a carico del fornitore.

Sono inoltre a carico del fornitore i diritti di banchina («wharfage») o spese analoghe, quando il regolamento portuale li addebita alla nave.

8. Il fornitore espleta le formalità necessarie per l'ottenimento del certificato d'esportazione e di sdoganamento e sopporta le relative spese e tasse. Le formalità per l'ottenimento della licenza d'importazione e le formalità doganali d'importazione non devono essere espletate dal fornitore, né sono a carico di quest'ultimo le spese e le relative imposte.

9. Avvenuto l'imbarco, il fornitore trasmette al beneficiario, inviandone copia all'impresa incaricata del controllo, i seguenti documenti:

- a) una fattura «pro forma» indicante che si tratta di una consegna di aiuto comunitario a titolo gratuito;
- b) una copia del certificato di conformità provvisorio di cui all'articolo 16;
- c) qualsiasi documento necessario allo sdoganamento e alla presa in carico da parte del beneficiario;
- d) ogni altro documento previsto dal bando di gara.

Per una fornitura franco nave, il fornitore trasmette anche i seguenti documenti:

- a) l'originale della polizza di carico per il porto di destinazione o qualsiasi documento equivalente che consenta lo sdoganamento e lo scarico dei prodotti da parte del beneficiario;
- b) eventualmente, il contratto di nolo, la «booking note» o qualsiasi documento indicante in particolare il termine di stalla;
- c) per i carichi completi, una nota tecnica indicante il pescaggio previsto all'arrivo in acqua salata e, per tale pescaggio, il numero di tonnellate corrispondente all'immersione di un centimetro (TPC) nonché il piano di carico.

Per una fornitura reso banchina o magazzini portuali, il fornitore trasmette anche i seguenti documenti:

- a) una copia della polizza di carico ed eventualmente una distinta colli in caso di consegna in «container»;
- b) un ordine di consegna che consenta lo sdoganamento e il ritiro dei prodotti da parte del beneficiario;

10. La polizza di carico indica in ogni caso il vettore e viene stilata all'ordine del rappresentante del fornitore nel porto di sbarco. Tuttavia, su domanda scritta del beneficiario, il fornitore indica il beneficiario o il suo rappresentante come consegnatario, unicamente al fine di consentire l'espletamento delle formalità doganali d'importazione.

Tranne che per le forniture franco nave, la designazione del beneficiario come consegnatario non può comportare per il beneficiario l'obbligo di sostenere o prefinanziare interamente o in parte le spese di scarico. I nomi del beneficiario e dell'impresa incaricata del controllo nel porto di sbarco devono sempre figurare nella casella di notificazione, detta «notify».

11. Salvo il disposto del paragrafo 14, la fornitura è realizzata, secondo il caso, quando tutti i prodotti sono stati effettivamente:

- a) consegnati nella stiva della nave, allo stadio franco nave di cui al paragrafo 7, secondo comma,
 - o
- b) scaricati sulla banchina, allo stadio reso banchina di cui al paragrafo 7, terzo comma,
 - o
- c) alloggiati nei magazzini portuali o nel terminale per «container», secondo le fattispecie di cui al paragrafo 7, quarto e quinto comma.

12. Tutti i rischi, in particolare di perdita o di deterioramento dei prodotti, sono a carico del fornitore, fino al momento in cui la fornitura sia stata eseguita e accertata da parte dell'impresa incaricata del controllo nel certificato di conformità finale allo stadio di fornitura di cui al paragrafo 7.

13. In caso di discordanza tra le date e i quantitativi figuranti nel certificato di presa in carico e quelli figuranti nel certificato di conformità finale, la Commissione può procedere a verifiche supplementari che possono implicare il rilascio di nuovi documenti.

14. Tutti i prodotti devono pervenire al porto di sbarco entro il termine fissato nel bando di gara. Qualora, per uno stesso lotto, il bando di gara indichi più porti di sbarco e un solo termine di consegna, i prodotti devono pervenire ai diversi porti di sbarco prima del termine stabilito.

La registrazione della nave eseguita dalle autorità portuali del porto di sbarco fa fede della data di arrivo in tale porto. Qualora fosse impossibile ottenere la prova mediante la registrazione, la data di arrivo è accertata mediante un estratto del giornale di bordo, confermato dall'impresa incaricata del controllo.

Il bando di gara può prevedere, all'occorrenza, un periodo di consegna prima del quale ogni fornitura sarà considerata prematura con conseguenti sanzioni a norma dell'articolo 22, paragrafo 4, lettera c).

15. Qualora la consegna non possa essere eseguita prima del periodo fissato nel bando di gara, la Commissione, su domanda scritta del beneficiario debitamente giustificata, può prorogare detto periodo del numero di giorni necessario per consentire la consegna, fino ad un massimo di trenta giorni, o risolvere il contratto. Il fornitore è tenuto ad accettare tale proroga o risoluzione.

Se la consegna non può essere eseguita entro il termine prorogato per motivi non imputabili al fornitore, questi può essere liberato dai suoi obblighi, qualora lo richieda.

Articolo 15

1. In caso di fornitura reso destino, via mare e via terra oppure unicamente via terra, si applicano le disposizioni dei paragrafi da 2 a 11.

2. Il fornitore fa eseguire a sue spese il trasporto per la via che meglio consente di rispettare il termine di cui al paragrafo 9, dal porto d'imbarco o dalla banchina di carico indicata nella sua offerta fino al luogo finale di destinazione determinato dal bando di gara.

Tuttavia, su richiesta scritta del fornitore, la Commissione può autorizzare un cambiamento del porto d'imbarco o della banchina di carico, purché le eventuali spese derivanti dal cambiamento siano a carico del fornitore.

Il fornitore sopporta tutte le spese fino alla messa a disposizione dei prodotti all'entrata del deposito nel luogo di destinazione.

Per una consegna prevista in «container», il fornitore sopporta tutte le spese di locazione, spedizione, messa a disposizione all'entrata del deposito e rinvio dei «container» vuoti. A meno che non abbia proceduto di sua iniziativa all'uso dei «container», non previsto nel bando di gara, il fornitore non sostiene le spese di detenzione oltre una franchigia di 15 giorni a decorrere dalla messa a disposizione all'entrata del deposito.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 14, paragrafi 3, 4, 6 e 8.

4. Il bando di gara può indicare un porto di sbarco o un punto di transito, per l'inoltro della fornitura.

5. Salvo il disposto del paragrafo 9, la fornitura è realizzata quando tutti i prodotti sono stati effettivamente messi a disposizione nel deposito del luogo di destinazione; lo scarico dei mezzi di trasporto non è a carico del fornitore.

6. Tutti i rischi, in particolare di perdita o di deterioramento dei prodotti, sono a carico del fornitore, fino al momento in cui la consegna sia stata eseguita allo stadio di fornitura di cui al paragrafo 2 e accertata dall'impresa incaricata del controllo nel certificato di conformità finale.

7. In caso di discordanza tra le date e i quantitativi figuranti nel certificato di presa in carico e quelli figuranti nel certificato di conformità finale, la Commissione può procedere a verifiche supplementari che possono implicare il rilascio di nuovi documenti.

8. Il fornitore comunica quanto prima per iscritto al beneficiario e all'impresa incaricata del controllo i mezzi di trasporto utilizzati, le date di carico, la data di arrivo a destinazione presunta, nonché qualsiasi fatto verificatosi durante l'inoltro dei prodotti.

Il fornitore conferma nel modo più rapido al beneficiario e all'impresa incaricata del controllo la data di arrivo a destinazione presunta, con cinque giorni di anticipo.

9. Tutti i prodotti devono pervenire al luogo di destinazione entro il termine fissato nel bando di gara. Qualora, per uno stesso lotto, il bando di gara indichi più luoghi di destinazione e un solo termine di consegna, i prodotti devono pervenire in ciascun luogo entro il termine stabilito.

Il bando di gara può prevedere, all'occorrenza, un periodo di consegna prima del quale ogni fornitura sarà considerata prematura con conseguenti sanzioni a norma dell'articolo 22, paragrafo 4, lettera c).

10. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 15.

11. Effettuate le operazioni di carico, il fornitore trasmette al beneficiario, inviandone copia all'impresa incaricata del controllo, i documenti seguenti:

- a) in caso di trasporto marittimo, una copia della polizza di carico, con indicazione del vettore;
- b) un ordine di consegna che consenta lo sdoganamento e il ritiro dei prodotti da parte del beneficiario;
- c) una copia del certificato di conformità provvisorio;
- d) una fattura «pro forma» indicante che si tratta di un aiuto comunitario a titolo gratuito;
- e) la distinta colli in caso di consegna in container;

- f) il foglio di spedizione in caso di consegna via terra;
- g) qualsiasi documento necessario allo sdoganamento e alla presa in carico da parte del beneficiario;
- h) ogni altro documento previsto dal bando di gara.

Articolo 16

1. Per ogni fornitura l'impresa incaricata del controllo esegue un controllo della qualità, della quantità, del confezionamento e della marcatura dei prodotti da consegnare.

Il controllo definitivo è eseguito allo stadio di consegna stabilito. In caso di fornitura reso porto di sbarco o reso destino, viene effettuato anche un controllo provvisorio al momento del carico o in fabbrica.

2. Il controllo viene effettuato in un momento e in condizioni che consentono di ottenere tutti i risultati delle analisi e, eventualmente, di una controperizia, prima della messa a disposizione oppure prima che abbiano inizio le operazioni di carico. Tuttavia, in circostanze particolari, segnatamente in caso di rischio di sostituzione del prodotto nel corso della fornitura, dopo detti controlli, l'impresa può eseguire, se autorizzata dalla Commissione, un controllo supplementare e della stessa natura, durante le operazioni di carico. Tutte le conseguenze finanziarie della non conformità constatata a seguito di quest'ultimo controllo, in particolare le eventuali spese di controspallia, sono a carico del fornitore.

3. Al termine del controllo definitivo, l'impresa incaricata del controllo rilascia al fornitore un certificato di conformità finale, indicante in particolare la data di esecuzione della fornitura e la quantità netta fornita, eventualmente accompagnato da riserve.

4. Non appena l'impresa incaricata del controllo constata una non conformità deve informarne quanto prima il fornitore e la Commissione per iscritto. Tale comunicazione è denominata «notificazione di riserve». Il fornitore può contestare i risultati presso l'impresa e la Commissione entro i due giorni lavorativi successivi all'invio della suddetta notificazione.

5. Al termine del controllo provvisorio, l'impresa incaricata del controllo rilascia al fornitore un certificato di conformità provvisorio, eventualmente accompagnato da riserve. L'impresa precisa se le riserve sono tali da rendere i prodotti non accettabili allo stadio di consegna. La Commissione può decidere, in base alle riserve formulate, di non procedere al pagamento dell'acconto di cui all'articolo 18, paragrafo 4.

6. Il fornitore sopporta tutte le conseguenze finanziarie, in particolare le spese di falso nolo o di controspallia, conseguenti alle carenze qualitative dei prodotti o alla

tardiva messa a disposizione di questi ultimi per le operazioni di controllo.

7. I rappresentanti del fornitore e del beneficiario sono invitati dall'impresa incaricata del controllo, per iscritto, ad assistere alle operazioni di controllo, in particolare al prelievo dei campioni destinati alle analisi; il prelievo dei campioni è effettuato secondo gli usi professionali.

Durante l'operazione di prelievo, l'impresa incaricata del controllo effettua due prelievi supplementari che tiene sigillati a disposizione della Commissione per consentire un eventuale secondo controllo, nonché per eventuali contestazioni da parte del beneficiario o del fornitore.

Il costo dei campioni prelevati è a carico dell'aggiudicatario.

8. Qualora il fornitore o il beneficiario contestino i risultati del controllo provvisorio o definitivo effettuato conformemente al paragrafo 2, l'impresa incaricata del controllo fa eseguire, se autorizzata dalla Commissione, una controperizia riguardante un secondo prelievo di campioni, una seconda analisi o un secondo controllo del peso o del condizionamento, in funzione del carattere della contestazione.

La controperizia è effettuata da un servizio o da un laboratorio consensualmente designato dal fornitore, dal beneficiario e dall'impresa incaricata del controllo. In caso di mancato accordo entro i due giorni lavorativi successivi alla notificazione della contestazione, il servizio o il laboratorio viene designato d'ufficio dalla Commissione.

9. Se al termine dei primi controlli o della controperizia il certificato di conformità finale non viene rilasciato, il fornitore ha l'obbligo di sostituire i prodotti.

10. Le spese relative ai controlli di cui al paragrafo 2 sono a carico della Commissione.

Le spese relative al controllo dei prodotti di sostituzione o delle forniture supplementari di cui rispettivamente al paragrafo 9 e all'articolo 17, paragrafo 1, sono a carico del fornitore.

Le spese relative alla controperizia di cui al paragrafo 8 sono a carico della parte soccombente.

11. In caso di turbative che, per motivi non imputabili al fornitore, abbiano gravi effetti su una fornitura reso porto di sbarco o reso destino, la Commissione può decidere che l'impresa incaricata del controllo rilasci, prima dell'esecuzione della fornitura, un certificato di conformità finale, previo appropriato controllo sulla quantità e la qualità dei prodotti.

12. Il fornitore può chiedere all'impresa incaricata del controllo di rilasciare un certificato di conformità provvisorio o finale relativo a quantitativi parziali.

Tuttavia non possono essere rilasciati più di tre certificati parziali per lotto. Ogni certificato parziale deve riguardare un quantitativo di almeno 2 500 t nette per i cereali non trasformati e 100 t nette per gli altri prodotti, salvo quando il certificato riguardi la parte residua di un lotto. In tutti questi casi, la Commissione imputa al fornitore le spese di controllo supplementari. Tuttavia, quest'ultima disposizione non viene applicata quando si tratta di un lotto suddiviso in più parti aventi destinazioni diverse.

Articolo 17

1. Per una fornitura di prodotti alla rinfusa è ammessa una tolleranza di peso del 3 % al di sotto della quantità richiesta. Per una fornitura di prodotti confezionati, la tolleranza è dell'1 %. I quantitativi prelevati come campioni dall'impresa incaricata del controllo si aggiungono alle percentuali di tolleranza.

Quando le soglie di tolleranza sono superate, la Commissione può esigere dal fornitore una consegna supplementare alle stesse condizioni finanziarie della fornitura iniziale, entro un secondo termine fissato dalla Commissione stessa. All'occorrenza si applica l'articolo 22, paragrafi 4, 5 e 7.

2. Il certificato di assunzione a carico o il certificato di consegna determinano la quantità netta effettivamente consegnata.

3. Il beneficiario consegna al fornitore un certificato di assunzione a carico contenente le indicazioni di cui all'allegato III. Il certificato è rilasciato senza indugio dopo la messa a disposizione della merce allo stadio fissato per la fornitura e dopo che il fornitore ha consegnato al beneficiario l'originale del certificato di conformità finale, il certificato d'origine, la fattura «pro forma» che determina il valore del prodotto e la cessione al beneficiario a titolo gratuito e, all'occorrenza, i documenti di cui agli articoli 14 e 15.

L'impresa incaricata del controllo presta tutta l'assistenza necessaria ai fini del rilascio di detto certificato.

4. In caso di omesso rilascio del certificato di assunzione a carico da parte del beneficiario entro 15 giorni dalla ricezione dei documenti di cui al paragrafo 3, l'impresa incaricata del controllo rilascia al fornitore, su sua domanda scritta giustificata e d'accordo con la Commissione, entro cinque giorni lavorativi, un certificato di consegna contenente le indicazioni di cui all'allegato III.

CAPO IV

Condizioni di pagamento e di liberazione delle garanzie

Articolo 18

1. L'importo massimo da pagare al fornitore è quello dell'offerta, all'occorrenza maggiorato delle spese di cui

all'articolo 19 e diminuito degli abbuoni di cui al paragrafo 3, delle ritenute di cui all'articolo 22, paragrafo 8, delle spese supplementari di controllo di cui agli articoli da 12 a 16 o delle spese risultanti dalle misure di cui all'articolo 13, paragrafo 4.

Quando la gara riguarda la fornitura di quantitativi massimi di un determinato prodotto, l'importo massimo da pagare è quello figurante nel bando di gara, salvo applicazione degli abbuoni e delle ritenute o delle spese di cui sopra o pagamento delle spese di cui all'articolo 19.

2. Il pagamento è effettuato per il quantitativo netto figurante nel certificato di assunzione a carico o nel certificato di consegna. Tuttavia, in caso di discordanza tra il certificato di assunzione a carico e il certificato di conformità finale, quest'ultimo prevale e serve come base per il pagamento.

3. Qualora la qualità dei prodotti, il loro confezionamento o la loro marcatura constatati allo stadio di consegna previsto non corrispondano a quanto prescritto, ma non abbiano ostacolato l'assunzione a carico dei prodotti o il rilascio di un certificato di consegna, la Commissione può applicare abbuoni al momento di determinare l'importo da pagare. L'applicazione di abbuoni nei confronti di un fornitore può comportare l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2.

4. In caso di fornitura reso porto di sbarco o reso destino, su richiesta del fornitore può essere versato un acconto entro il limite massimo del 90 % dell'importo dell'offerta, secondo le seguenti modalità:

- a) proporzionalmente ai quantitativi parziali riconosciuti conformi, per i quali l'impresa incaricata del controllo ha rilasciato un certificato di conformità provvisorio,
- b) oppure per il quantitativo totale in relazione al quale l'impresa incaricata del controllo ha rilasciato un certificato di conformità provvisorio.

Qualunque sia il numero di acconti parziali versati per un dato lotto, la Commissione paga un unico saldo per lotto, salvo in circostanze da essa riconosciute eccezionali.

5. L'importo da pagare è versato su richiesta del fornitore, presentata in due esemplari.

La domanda di pagamento del totale o del saldo è corredata dei seguenti documenti:

- a) una fattura compilata per l'importo richiesto,
- b) l'originale del certificato di assunzione a carico o del certificato di consegna,
- c) una copia del certificato di conformità finale.

La domanda di pagamento di un acconto è corredata dei seguenti documenti:

- a) una fattura emessa per l'importo richiesto,
- b) una copia del certificato di conformità provvisorio,
- c) una copia della polizza di carico, del contratto di nolo o del foglio di spedizione,
- d) una copia del certificato di assicurazione.

Gli acconti non possono eccedere il 90 % dell'importo dell'offerta. Essi sono concessi su presentazione di una garanzia d'acconto costituita a favore della Commissione, di importo pari all'importo dell'offerta, maggiorato del 10 %. Tale garanzia è costituita a norma dell'articolo 8, secondo e terzo comma. La sua efficacia deve avere la durata di almeno un anno, rinnovabile su domanda della Commissione.

Ogni copia deve essere certificata conforme all'originale e recare la firma del fornitore.

6. Le domande di pagamento del totale o del saldo sono presentate alla Commissione entro tre mesi dalla data di rilascio del certificato di assunzione a carico o del certificato di consegna. Salvo motivi di forza maggiore, una domanda presentata dopo tale termine implica una ritenuta del 10 % sul pagamento da effettuare.

7. I pagamenti sono eseguiti entro sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte della Commissione della domanda completa presentata secondo le disposizioni del paragrafo 5.

Se il pagamento è eseguito dopo tale termine, non giustificato da perizie o inchieste complementari, sono dovuti interessi di mora al tasso mensile applicato dall'Istituto monetario europeo, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C. Il tasso da applicare è quello del mese del giorno successivo alla scadenza del termine di cui al primo comma. Per un ritardo superiore a un mese, si applica una media ponderata secondo il numero di giorni d'applicazione di ciascun tasso.

Articolo 19

1. Il fornitore sopporta tutte le spese derivanti dalla fornitura dei prodotti allo stadio stabilito. Tuttavia, la Commissione può rimborsare al fornitore che ne faccia richiesta scritta alcune spese supplementari calcolate in base agli opportuni documenti giustificativi, quando un

certificato di assunzione a carico o di consegna sia stato rilasciato senza riserve relative alla natura delle spese in oggetto.

2. Escluse tutte le spese amministrative, le spese supplementari sono quelle di magazzinaggio, assicurazione e finanziamento effettivamente sostenute dal fornitore, secondo il caso:

- a) a seguito di una proroga del periodo di consegna, concesso su domanda del beneficiario,
- b) in seguito a ritardi di oltre trenta giorni tra, da un lato, la data di consegna e, dall'altro, il rilascio del certificato di assunzione a carico o di consegna oppure del certificato di conformità finale se questo è rilasciato successivamente.

3. Le spese di magazzinaggio e di assicurazione riconosciute sono rimborsate in ecu, convertendo l'importo espresso nella moneta delle spese al tasso di conversione applicato dalla Commissione.

Le spese riconosciute non possono superare i seguenti massimali:

- 1 ECU per tonnellata di prodotti alla rinfusa e 2 ECU per tonnellata di prodotti confezionati, per settimana, per le spese di magazzinaggio;
- lo 0,75 % annuo del valore dei prodotti, per le spese di assicurazione.

Le spese di finanziamento sono calcolate come segue:

$$\frac{A \times N \times I}{360}$$

A = importo che rimane da pagare a norma dell'articolo 18, alla data del fatto che dà luogo al pagamento delle spese di finanziamento;

N = numero di giorni di proroga consumati di cui al paragrafo 2, lettera a), o numero di giorni di ritardo di cui al paragrafo 2, lettera b);

I = tasso di cui all'articolo 18, paragrafo 7.

4. In casi eccezionali la Commissione può rimborsare al fornitore, che ne faccia richiesta scritta, alcune spese imprevedute purché non derivino da un vizio intrinseco dei prodotti, da un confezionamento insufficiente o inadeguato, da un ritardo nell'esecuzione della fornitura imputabile al fornitore o da una situazione di congestione portuale, né siano imputabili ad un subappaltatore.

5. La Commissione indennizza il fornitore, che ne faccia richiesta scritta, qualora questi sia stato liberato dai suoi obblighi in particolare a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, dell'articolo 13, paragrafo 5, dell'articolo 14, paragrafo 15, dell'articolo 15, paragrafo 10, e dell'articolo 20, secondo comma.

Escluse tutte le spese amministrative, gli indennizzi coprono da un lato le spese di magazzinaggio, assicurazione e finanziamento, calcolate a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo e, dall'altro, un indennizzo compensativo consensualmente determinato, comunque non superiore al 3 % dell'importo dell'offerta.

6. Le domande di pagamento di spese supplementari e di spese imprevedute devono essere distinte da quella relativa al pagamento della fornitura ed essere presentate in due esemplari entro il termine di cui all'articolo 18, paragrafo 6. Dopo la scadenza di tale termine si applica una ritenuta del 10 %.

Articolo 20

Se, dopo l'aggiudicazione, la Commissione designa un indirizzo di carico, un porto d'imbarco, un porto di sbarco o un luogo di destinazione finale diversi da quelli fissati inizialmente, o un altro stadio di fornitura, il fornitore consegna i prodotti al nuovo indirizzo di carico, nel nuovo porto, nel nuovo luogo di destinazione finale o al nuovo stadio di fornitura. La Commissione concorda con il fornitore l'eventuale riduzione o aumento delle spese inizialmente previste.

Tuttavia, su domanda debitamente motivata, il fornitore può essere liberato dai suoi obblighi.

Articolo 21

Salvo casi di forza maggiore, se, per ragioni non imputabili al beneficiario bensì al fornitore, la fornitura non è eseguita entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di consegna stabilito, tutte le conseguenze finanziarie della mancata fornitura, totale o parziale, sono a carico del fornitore. In particolare, le conseguenze finanziarie possono comprendere le spese direttamente connesse all'inesecuzione della fornitura, sostenute dal beneficiario, quali le spese di controstaffa o di falso nolo relative al trasporto marittimo o continentale, le spese di locazione di magazzini o aree di deposito e le relative spese di assicurazione.

Inoltre, nelle circostanze citate al primo comma, la Commissione constata l'inesecuzione della fornitura e adotta le misure opportune.

Articolo 22

1. Le garanzie costituite a norma degli articoli 8, 10 paragrafo 2 e 18 paragrafo 5 sono, secondo il caso, liberate o acquisite in conformità dei paragrafi da 2 a 8.

2. La garanzia di gara è liberata nei casi seguenti:

a) mediante lettera o telecomunicazione scritta della Commissione, quando l'offerta non è valida o non è stata prescelta o quando la fornitura non è stata aggiudicata;

b) quando l'offerente, designato fornitore, ha costituito la garanzia di consegna o ha ritirato l'offerta, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4.

La garanzia è acquisita se il fornitore non ha presentato la garanzia di consegna entro i dieci giorni lavorativi successivi all'aggiudicazione della fornitura nonché qualora l'offerente ritiri l'offerta a norma dell'articolo 7, paragrafo 11.

3. La garanzia di consegna è interamente liberata mediante lettera o telecomunicazione scritta della Commissione quando il fornitore:

a) ha presentato la garanzia di acconto di cui all'articolo 18, paragrafo 5, terzo comma;

b) ha eseguito la fornitura conformemente a tutti i suoi obblighi;

c) è stato liberato dai suoi obblighi a norma degli articoli 12, paragrafo 4, 13, paragrafo 5, 14, paragrafo 15, 15 paragrafo 10 e 20, secondo comma.

d) non ha eseguito la fornitura per cause di forza maggiore riconosciute dalla Commissione.

4. Salvo casi di forza maggiore, la garanzia di consegna è soggetta a ritenute parziali effettuate cumulativamente nei casi seguenti, fatta salva l'applicazione del paragrafo 8:

a) del 10 % del valore dei quantitativi non consegnati, fatte salve le percentuali di tolleranza di cui all'articolo 17, paragrafo 1;

b) del 20 % dell'importo globale del trasporto marittimo indicato nell'offerta, qualora la nave noleggiata dal fornitore non sia conforme alle condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3;

c) dello 0,2 % del valore dei quantitativi consegnati oltre la scadenza del termine, per ciascun giorno di ritardo, o eventualmente, a condizione che il bando di gara lo preveda, dello 0,1 % per ciascun giorno di consegna prematura.

Le ritenute di cui alle lettere a) e c) non sono applicate quando le inadempienze constatate non sono imputabili al fornitore.

5. La garanzia di acconto è interamente liberata come la garanzia di consegna nei casi di cui al paragrafo 3, lettere b) e c).

Essa è oggetto di ritenute parziali a norma, mutatis mutandis, delle disposizioni di cui al paragrafo 4.

6. La garanzia di consegna o di acconto è interamente acquisita quando la Commissione constata la mancata esecuzione della fornitura, in applicazione dell'articolo 21.

7. La garanzia di consegna o di acconto è liberata proporzionalmente ai quantitativi per i quali è stato stabilito il diritto al pagamento del saldo. Essa è acquisita per gli altri quantitativi.

8. La Commissione detrae gli importi delle ritenute da effettuare a norma dei paragrafi 4, 5 e 6 dall'importo finale da pagare. La garanzia di consegna o di acconto è liberata contemporaneamente e interamente.

CAPO V

Disposizioni finali

Articolo 23

La Commissione valuta i casi di forza maggiore che possono essere all'origine dell'inesecuzione di una fornitura o dell'inosservanza di uno degli obblighi del fornitore.

Le spese derivanti da un caso di forza maggiore riconosciuto dalla Commissione sono a carico di questa.

Articolo 24

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a conoscere di qualsiasi controversia derivante dall'e-

secuzione, dall'inesecuzione o dall'interpretazione delle modalità delle forniture eseguite a norma del presente regolamento.

Articolo 25

Il diritto belga si applica a qualsiasi questione non disciplinata dal presente regolamento.

Articolo 26

Il regolamento (CEE) n. 2200/87 è abrogato.

Tuttavia esso resta d'applicazione alle forniture per le quali la comunicazione del bando di gara è anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 27

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.

Per la Commissione

João DE DEUS PINHEIRO

Membro della Commissione

ALLEGATO I

BANDO DI GARA

1. Azione n. (all'occorrenza, più numeri per lotto)
 2. Beneficiario (secondo il caso un paese o una organizzazione)
 3. Rappresentante del beneficiario
 4. Paese di destinazione
 5. Prodotto da mobilitare
 6. Quantitativo totale (tonnellate nette)
 7. Numero di lotti (all'occorrenza, quantitativi per lotto e/o lotto parziale)
 8. Caratteristiche e qualità del prodotto (secondo quanto pubblicato ai sensi dell'articolo 5)
 9. Condizionamento (secondo quanto pubblicato ai sensi dell'articolo 5)
 10. Etichettatura o marcatura (secondo quanto pubblicato ai sensi dell'articolo 5)
 - lingua da utilizzare per la marcatura
 - diciture complementari
 11. Modo di mobilitazione del prodotto (contratto comunitario, scorta d'intervento e, in questo caso, organismo detentore della scorta e prezzo di vendita fissato, o contratto fuori della Comunità)
 12. Stadio di consegna previsto
 13. Stadio di consegna alternativo (applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3)
 14. a) Porto d'imbarco (articolo 7, paragrafi 4 e 6)
 - b) Indirizzo di carico
 15. Porto di sbarco
 16. Luogo di destinazione (indirizzo del magazzino di deposito per lo stadio reso destino)
 - porto o magazzino di transito
 - via di trasporto terrestre (articolo 15, paragrafo 4)
 17. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto
 - 1° termine
 - 2° termine (articolo 9, paragrafo 5)
 18. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo
 - 1° termine
 - 2° termine (articolo 9, paragrafo 5)
 19. Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles)
 - 1° termine
 - 2° termine (articolo 9, paragrafo 5)
 20. Importo della garanzia d'offerta
 21. Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta
 22. Restituzione all'esportazione
-

ALLEGATO IIA

MODELLO DI OFFERTA

OFFERTA

ai fini dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2519/97

1. Offerente
 - nome (ragione sociale completa dell'impresa o della società)
 - indirizzo
 - iscrizione nel registro commerciale di con il n.
 - n. di telefono, fax, telex
 - persona di riferimento
2. Gara n. lotto
3. Azione n.
4. Prodotto (all'occorrenza indicazione del codice NC esatto)
5. Quantità ⁽¹⁾
6. a) Offerta per lo stadio di consegna previsto
 - spese di trasporto terrestre (oltremare o totale) ⁽²⁾
 - spese di trasporto marittimo ⁽³⁾b) Offerta per lo stadio di consegna alternativo ⁽⁴⁾
7. Porto d'imbarco ⁽⁵⁾ o indirizzo di carico ⁽⁶⁾
8. Istituto di credito presso il quale è costituita la garanzia d'offerta

⁽¹⁾ Il peso netto dell'intero lotto o, se del caso, l'importo monetario stabilito.

⁽²⁾ Trasporto oltremare o trasporto totale in caso di fornitura reso destino, rispettivamente via mare o unicamente via terra.

⁽³⁾ In caso di fornitura reso porto di sbarco o reso destino via mare.

⁽⁴⁾ In caso di fornitura reso porto di sbarco o reso destino.

⁽⁵⁾ All'occorrenza l'offerta deve essere esplicitamente corredata di un attestato marittimo (articolo 7, paragrafo 6).

⁽⁶⁾ In caso di fornitura reso destino, l'indicazione di un indirizzo di carico implica la presentazione dell'offerta a norma dell'articolo 7, paragrafo 5.

*ALLEGATO II.B***SPESE DA INCLUDERE NELL'OFFERTA**

Elenco fornito soltanto a titolo indicativo

A. Fornitura franco fabbrica o franco vettore

1. Prezzo del prodotto e del condizionamento.
2. Spese di carico e di sistemazione nei mezzi di trasporto messi a disposizione dal beneficiario.
3. In caso di fornitura franco vettore, spese di trasporto fino al terminale di trasporto indicato nel bando di gara.
4. Spese relative all'espletamento delle formalità doganali di esportazione.

B. Fornitura reso porto d'imbarco

1. Cfr. punto A.1 e A.4.
2. Spese di carico e di trasporto fino al luogo di fornitura e, all'occorrenza, spese di scarico.
3. In caso di fornitura in contenitori, spese di carico e di trasporto fino allo stadio terminale per container, posizione «stack».
4. In caso di fornitura di cereali, le spese comprendono, all'occorrenza, le spese di entrata nel silo, di silaggio, di permanenza e uscita dal silo, di carico, di stivaggio e di livellamento. (Stadio di consegna fob — stivaggio incluso oppure fob — stivato e livellato).
5. Spese di pesatura, di controllo e di analisi effettuati eventualmente su iniziativa dei fornitori (diverse da quelle risultanti dall'articolo 16).

C. Fornitura reso porto di sbarco

1. Cfr. punto B.
2. Spese di approdo, comprese le spese di intervento dello spedizioniere e, eventualmente, le spese di carico, all'occorrenza, di stivaggio e di livellamento.
3. Nolo marittimo.
4. Assicurazione.
5. Spese di scarico di cui all'articolo 14, paragrafo 7, se si tratta di una fornitura reso banchina.

D. Fornitura reso destino via mare

1. Cfr. C, comprese le spese di scarico di cui al punto C.5.
2. Spese di transito doganale.
3. Spese di trasferimento sui mezzi di trasporto per la rispedizione fino alla destinazione finale.
4. Spese di trasporto continentale fino alla destinazione finale.
5. Assicurazione.
6. Spese di messa all'entrata del deposito nel luogo di destinazione. In caso di consegna in container, spese di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

E. Fornitura reso destino via terra

Cfr. D, escluse le spese relative al trasporto marittimo.

ALLEGATO III

CERTIFICATO DI PRESA IN CARICO

CERTIFICATO DI CONSEGNA ⁽¹⁾

in applicazione dell'articolo 17, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2519/97

Azione n. Fornitore

Il sottoscritto
(cognome, nome, funzione e indirizzo)

che agisce in nome e per conto del beneficiario, o della Commissione, secondo il caso, certifica:

A. PRESA IN CARICO:

di aver preso in carico le merci sotto elencate

Prodotto:

Tonnellaggio, peso netto preso in carico:

Luogo e data della presa in carico:

Data di consegna:

B. RIFIUTO DI PRESA IN CARICO:

di aver rifiutato di prendere in carico le merci sotto elencate riconosciute avariate.

Prodotto:

Tonnellaggio, peso netto rifiutato:

C. OSSERVAZIONI COMPLEMENTARI O RISERVE

Fatto a il

(firma)

Timbro

⁽¹⁾ Depennare l'indicazione superflua.

REGOLAMENTO (CE) N. 2520/97 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda i codici della nomenclatura combinata relativi ai pomodori e all'uva da tavola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 2086/97 della Commissione, del 4 novembre 1997, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽³⁾, prevede alcune modifiche della nomenclatura combinata, in particolare per i pomodori e l'uva da tavola;

considerando che è di conseguenza necessario adattare la tabella figurante all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96 è modificata come segue:

a) Il testo

| | |
|----------|----------------------------------|
| •0702 00 | Pomodori, freschi o refrigerati» |
|----------|----------------------------------|

è sostituito dal seguente:

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| •0702 00 00 | Pomodori, freschi o refrigerati»; |
|-------------|-----------------------------------|

b) Il testo

| | |
|-------------|--------------------------|
| •0806 10 21 | Uve, fresche, da tavola» |
| 0806 10 29 | |
| 0806 10 30 | |
| 0806 10 40 | |
| 0806 10 50 | |
| 0806 10 61 | |

0806 10 69

è sostituito dal seguente:

| | |
|-------------|---------------------------|
| •0806 10 10 | Uve, fresche, da tavola». |
|-------------|---------------------------|

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.⁽²⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽³⁾ GU L 312 del 14. 11. 1997, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2521/97 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 388/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) e al bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando che i quantitativi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento sono stabiliti nel quadro dei bilanci previsionali elaborati periodicamente e rivedibile in funzione del fabbisogno dei mercati, prendendo in considerazione le produzioni locali e le correnti di scambio tradizionali;

considerando che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, il regolamento (CEE) n. 388/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2414/96⁽⁴⁾, ha definito il bilancio di previsione dell'approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) per il 1997; che è

necessario definire tale bilancio per il 1998; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 388/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 388/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 43 del 19. 2. 1992, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 329 del 19. 12. 1996, pag. 23.

ALLEGATO

ALLEGATO

Bilancio di approvvigionamento cerealicolo dei DOM (1998)

(in tonnellate)

| Cereali originari dei paesi terzi (ACP/PVS) o della CE | Frumento tenero | Frumento duro | Orzo | Granturco | Semole e semoli di frumento duro | Malto |
|--|-----------------|---------------|--------|-----------|----------------------------------|-------|
| Guadeloupe | 60 000 | — | — | 16 000 | — | 100 |
| Martinique | 1 500 | — | — | 20 000 | 1 000 | 500 |
| Guyane | 200 | — | 300 | 1 500 | — | — |
| Réunion | 25 000 | — | 15 000 | 100 000 | — | 2 600 |
| Totale | 86 700 | — | 15 300 | 137 500 | 1 000 | 3 200 |
| Totale | 243 700 | | | | | |

REGOLAMENTO (CE) N. 2522/97 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 1997
che modifica il regolamento (CEE) n. 778/83 che stabilisce norme di qualità per i
pomodori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 2448/95 della Commissione, del 10 ottobre 1995, che ha modificato l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽²⁾, ha stabilito nuovi codici NC; che è quindi opportuno aggiornare la designazione dei pomodori definita nel regolamento (CEE) n. 778/83 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 888/97⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CE) n. 918/94 della Commissione, del 26 aprile 1994, nel derogare al regolamento (CEE) n. 778/83 per quanto riguarda i pomodori a grappolo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/96⁽⁶⁾, ha previsto disposizioni che prevedono, per un periodo di prova limitato, la commercializzazione dei pomodori a grappolo classificati nelle categorie «Extra» e «I»; che il commercio di pomodori di questo tipo riveste oggi una grande importanza economica; che per ragioni di semplicità appare indicato inserire definitivamente tali disposizioni nel testo del regolamento (CEE) n. 778/83; che inoltre, per tener conto della prassi nonché delle norme raccomandate dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento della qualità istituito presso la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, è opportuno autorizzare la commercializzazione dei pomodori a grappolo di categoria II; che è opportuno di conseguenza abrogare il regolamento (CE) n. 918/94;

considerando che, per agevolare la commercializzazione dei pomodori, è opportuno completare le disposizioni della norma comunitaria relative alla calibrazione e alle indicazioni esterne, conformemente alla norma internazionale raccomandata dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 778/83 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Nell'allegato figurano le norme di commercializzazione relative ai pomodori di cui al codice NC 0702 00 00.»;

2) l'allegato è modificato come segue:

a) nella parte I «Definizione del prodotto», il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

«A seconda della loro forma o presentazione, si distinguono tre tipi commerciali di pomodori, compresi i pomodori a grappolo.»;

b) nella parte II «Disposizioni relative alla qualità», punto A, tra il primo e il secondo comma è inserito il testo seguente:

«Per quanto riguarda i pomodori a grappolo (attaccati allo stelo), gli steli devono essere freschi, sani, puliti e privi di foglie e di sostanze estranee visibili.»;

c) nella parte III «Disposizioni relative alla calibrazione»,

— il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni che seguono non si applicano ai pomodori «ciliegia», né ai pomodori «cocktail»;»

— al punto B «Scala di calibrazione» è aggiunta la frase seguente:

«Questa scala di calibrazione non si applica ai pomodori «ciliegia» né ai pomodori «ciliegia» attaccati allo stelo («pomodori ciliegia a grappolo»).»;

d) nella parte VI «Disposizioni relative alle indicazioni esterne», il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

«“pomodori” o “pomodori a grappolo” e tipo commerciale, se il contenuto non è visibile dall'esterno; tali indicazioni sono sempre obbligatorie per il tipo “ciliegia” e i pomodori ciliegia a grappolo.»

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 918/94 è abrogato.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 259 del 30. 10. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 86 del 31. 3. 1983, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 126 del 17. 5. 1997, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 106 del 27. 4. 1994, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU L 302 del 26. 11. 1996, pag. 16.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2523/97 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione recante modalità di applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4, punto i) 1 b) e l'articolo 15,

considerando che il regolamento (CE) n. 2482/95 della Commissione, del 25 ottobre 1995, recante misure transitorie per l'Austria nel settore delle bevande spiritose⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 158/97⁽³⁾, autorizza l'Austria a elaborare e a commercializzare, fino al 31 dicembre 1997, alcune acquaviti di frutta provenienti da alcune bacche, aventi un tenore massimo di alcole metilico di 1 500 grammi per ettolitro di alcole al 100 % vol, in attesa di valutare le possibilità di una riduzione di tale tenore di metanolo;

considerando che attualmente è opportuno fissare nuovi limiti inferiori per il tenore in alcole metilico di talune acquaviti elaborate in Austria, alla luce dei risultati degli studi compiuti in tale paese sulla possibilità di ridurre il tenore in metanolo delle acquaviti di frutta suddette; che è altresì opportuno seguire l'evoluzione dei diversi fattori che hanno un'incidenza sul tenore massimo di metanolo delle acquaviti di frutta suddette, in quanto tali limiti si applicano anche alle stesse acquaviti di frutta elaborate negli altri Stati membri; che è infine opportuno proseguire l'esame delle possibilità di ridurre il tenore in metanolo di tali acquaviti di frutta, tenendo conto dei progressi tecnici e, nel contempo delle caratteristiche tradizionali di tali prodotti;

considerando che è necessario prevedere disposizioni transitorie che permettano la commercializzazione delle

suddette acquaviti di frutta elaborate in Austria prima della data di entrata in vigore di nuovi tenori di alcole metilico;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di applicazione per le bevande spiritose,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1014/90, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«4. In applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, punto i) 1 b) del regolamento (CEE) n. 1576/89, il tenore massimo in alcole metilico delle acquaviti di ribes rosso e nero (*Ribes specie*), di sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*) e di sambuco (*Sambucus nigra*) è fissato a 1 350 grammi per ettolitro di alcole al 100 % vol e il tenore massimo in alcole metilico delle acquaviti di lamponi (*Rubus idaeus L.*) e di more (*Rubus fruticosus L.*) è fissato a 1 200 grammi per ettolitro di alcole al 100 % vol.

5. Le acquaviti di frutta di cui al paragrafo 4, elaborate in Austria e detenute nella fase della vendita al consumatore finale alla data del 31 dicembre 1997, conformemente alle disposizioni in materia di tenore di metanolo in vigore a tale data in Austria, possono essere messe in circolazione ed esportate fino ad esaurimento delle scorte.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 256 del 26. 10. 1995, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 27 del 30. 1. 1997, pag. 8.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2524/97 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1997

che stabilisce le modalità di applicazione, per il primo semestre 1998, di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, riguardante talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 1595/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i regolamenti (CE) n. 3066/95 e (CE) n. 1926/96 prevedono, negli allegati, l'apertura di un contingente tariffario annuo di 153 000 capi vivi della specie bovina, di peso compreso tra 80 e 300 chilogrammi, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania, a partire dal 1° luglio 1997; che il regolamento (CE) n. 2511/96 della Commissione, del 23 dicembre 1996, che stabilisce modalità di applicazione, per il 1997, di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, dai 160 ai 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1938/97⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità di applicazione per l'importazione dello stesso numero di capi originari degli stessi paesi terzi, ma con un peso compreso tra 80 e 300 chilogrammi; che è necessario fissare modalità d'applicazione analoghe per un quantitativo di 76 500 animali vivi corrispondente al periodo residuo della campagna 1997/1998, ossia del 1° gennaio al 30 giugno 1998;

considerando che per attualizzare la cauzione relativa ai titoli d'importazione nell'ambito del suddetto contingente è necessario fissare tale garanzia a 5 ECU per capo;

considerando che le autorità competenti che hanno rilasciato i titoli d'importazione non sempre conoscono l'origine degli animali importati nell'ambito del contingente di cui trattasi; che tale informazione è importante per motivi statistici; che è quindi opportuno imporre all'importatore l'obbligo di indicare il paese di origine a tergo del titolo d'importazione, accanto ai quantitativi imputati;

considerando che il protocollo n. 4 allegato agli accordi europei e il protocollo n. 3 allegato agli accordi sulla liberalizzazione degli scambi sono stati modificati; che i nuovi protocolli prevedono che la prova dell'origine degli animali importati nella Comunità può essere costituita da una dichiarazione dell'esportatore, da compilarsi nel rispetto di talune condizioni, o dalla presentazione del certificato EUR.1; che, di conseguenza, occorre introdurre nel presente regolamento le nuove disposizioni sull'immissione in libera pratica degli animali importati;

considerando che il controllo dei suddetti criteri presuppone che la domanda sia presentata nello Stato membro in cui l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nel quadro dei contingenti tariffari previsti dai regolamenti (CE) n. 3066/95 e (CE) n. 1626/96, 76 500 capi di animali vivi della specie bovina dei codici NC 0102 90 21, 0102 90 29, 0201 90 41 o 0102 90 49, originari dei paesi terzi elencati nell'allegato II, possono essere importati nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Il contingente tariffario reca il numero d'ordine 09.4537.

2. Per questi animali il dazio doganale ad valorem e gli importi specifici dei dazi fissati dalla tariffa doganale comune (TDC) sono ridotti dell'80 %.

⁽¹⁾ GU L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 345 dell'1. 2. 1996, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU L 272 del 4. 10. 1997, pag. 21.

Articolo 2

1. Per poter fruire del contingente di cui all'articolo 1, il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare alle autorità competenti dello Stato membro interessato di aver importato e/o esportato, dal 1° gennaio 1997, almeno 50 capi di cui al codice NC 0102 90; il richiedente deve essere inoltre iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

2. Le prove d'importazione e d'esportazione vengono fornite esclusivamente mediante un documento doganale d'immissione in libera pratica o un documento d'esportazione debitamente vistati dalle autorità doganali.

Gli Stati membri possono accettare una copia del documento suddetto, debitamente certificata dall'autorità emittente, se il richiedente è in grado di provare alle autorità competenti che non gli è stato possibile ottenere i documenti originali.

Articolo 3

1. La domanda di diritti d'importazione può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1.

2. La domanda di diritti d'importazione:

— deve riferirsi ad un quantitativo pari o superiore a 50 capi, e

— non può riferirsi ad un quantitativo superiore al 10 % del quantitativo disponibile.

Qualora superi tale quantitativo, la domanda viene presa in considerazione solo entro i limiti di detto quantitativo.

3. Le domande di diritti d'importazione possono essere presentate soltanto fino al 19 dicembre 1997.

4. Qualora un unico interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 7 gennaio 1998, le domande presentate. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax, servendosi, qualora siano state presentate domande, del modulo riprodotto nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 4

1. La Commissione decide entro quali limiti possono essere accolte le domande.

2. Per quanto riguarda le domande di cui all'articolo 3, se i quantitativi di cui è stata chiesta l'importazione superano le quantità disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se con la riduzione di cui al primo comma si ottiene un quantitativo inferiore a 50 capi per domanda, i quantitativi vengono assegnati mediante estrazione a sorte per partire da 50 capi a cura degli Stati membri interessati. Qualora vi sia un quantitativo residuo di meno di 50 capi, tale quantitativo costituisce una sola partita.

Articolo 5

1. L'importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di uno o più titoli d'importazione.

2. Detti titoli possono essere richiesti soltanto nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritti d'importazione.

3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti menzioni:

1) nella casella 8, l'indicazione dei paesi di cui all'allegato II; il titolo obbliga ad importare da uno o più paesi indicati;

2) nella casella 20, il numero d'ordine 09.4537 e almeno una delle diciture seguenti:

Reglamento (CE) n° 2524/97

Forordning (EF) nr. 2524/97

Verordnung (EG) Nr. 2524/97

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2524/97

Regulation (EC) No 2524/97

Règlement (CE) n° 2524/97

Regolamento (CE) n. 2524/97

Verordening (EG) nr. 2524/97

Regulamento (CE) n° 2524/97

Asetus (EY) N:o 2524/97

Förordning (EG) nr 2524/97.

4. I titoli d'importazione compilati conformemente al presente regolamento sono validi per un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88. Tuttavia, nessun titolo è valido dopo il 30 giugno 1998.

5. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

6. Non si applica l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88. A tale scopo, nella casella 19 del titolo va iscritta la cifra zero.

7. In deroga all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1445/95, l'importazione deve costituire, al momento della richiesta del titolo d'importazione, una cauzione di 5 ECU per capo relativa a tale titolo.

Articolo 6

Gli animali beneficiano dei dazi di cui all'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 4 allegato agli accordi europei e del protocollo 3 allegato agli accordi sulla liberalizzazione degli scambi, oppure su presentazione di una dichiarazione dell'esportatore conformemente alle disposizioni dei protocolli suddetti.

Articolo 7

1. Ogni animale importato nel quadro del regime di cui all'articolo 1 è contrassegnato mediante:

- un marchio indelebile, ovvero
- una marca auricolare ufficiale o ufficialmente approvata dallo Stato membro, applicata su almeno un orecchio dell'animale.

2. Il marchio e la marca devono permettere, mediante registrazione all'atto dell'immissione in libera pratica, di constatare la data di detta immissione e l'identità dell'importatore.

Articolo 8

Ad ogni imputazione del titolo d'importazione o del relativo estratto, conformemente agli articoli 22 e 23 del regolamento (CEE) n. 3719/88, va indicato il paese di origine nella colonna 31 del titolo. Tale informazione è verificata e visitata dall'ufficio doganale competente.

Articolo 9

Le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95 si applicano fatte salve le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Telefax CE: (32-2) 296 60 27

Applicazione del regolamento (CE) n. 2524/97

Numero d'ordine 09.4537

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DG VI/D/2 — CARNI BOVINE

DOMANDA DI TITOLI D'IMPORTAZIONE

Data: Periodo:

Stato membro:

| Numero d'ordine del richiedente (1) | Richiedente (nome e indirizzo) | Quantitativo (capi) |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | |
| Totale | | |

Stato membro: Telefax:

Telefono:

(1) Numerazione progressiva.

ALLEGATO II

- Ungheria
 - Polonia
 - Repubblica ceca
 - Slovacchia
 - Romania
 - Bulgaria
 - Lituania
 - Lettonia
 - Estonia
-

REGOLAMENTO (CE) N. 2525/97 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1997

che fissa il bilancio previsionale di approvvigionamento e l'aiuto comunitario per l'approvvigionamento della Guiana in prodotti di cui ai codici NC 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53, utilizzati per l'alimentazione degli animali per il 1998

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3763/91 ha istituito un regime di esenzione dal prelievo all'importazione, nonché un aiuto per la fornitura di prodotti cerealicoli utilizzati nell'alimentazione degli animali provenienti dal resto della Comunità;

considerando che occorre elaborare il bilancio di approvvigionamento del dipartimento della Guiana in tali prodotti, tenendo conto del fabbisogno dell'alimentazione animale, in base alle comunicazioni trasmesse dalle autorità competenti, per il 1998;

considerando che il regolamento (CEE) n. 388/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2414/96 ⁽⁴⁾ ha fissato le modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare; che queste disposizioni, che per il settore dei cereali sono complementari a quelle del regolamento (CEE) n. 131/92 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1736/96 ⁽⁶⁾, si applicano ai prodotti cerealicoli utilizzati nell'alimentazione animale che formano oggetto del presente regolamento;

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 3763/91, l'importo dell'aiuto per l'approvvigionamento in prodotti comunitari deve essere stabilito in modo da garantire che l'approvvigionamento stesso avvenga in condizioni equivalenti, per gli utilizzatori, all'esonero dal dazio sulle importazioni provenienti dal mercato mondiale; che per raggiungere questo obiettivo occorre

fissare un importo equivalente alla restituzione all'esportazione, maggiorato di un elemento fisso per tener conto delle condizioni connesse alla fornitura di piccoli quantitativi;

considerando che è necessario che le disposizioni del presente regolamento si applichino a partire dal 1° gennaio 1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, nell'allegato del presente regolamento sono precisati, per quanto concerne i prodotti di cui ai codici NC 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53 utilizzati nell'alimentazione degli animali, i quantitativi previsionale di approvvigionamento che fruiscono dell'esenzione dal prelievo all'importazione o dell'aiuto comunitario.

Articolo 2

Gli importi degli aiuti per la fornitura degli alimenti per animali elencati all'articolo 1 e fabbricati con cereali trasformati nel resto della Comunità, sono pari alle restituzioni all'esportazione per gli stessi prodotti, maggiorate di 20 ECU/t.

Articolo 3

Per ciò che riguarda l'approvvigionamento della Guiana in prodotti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 e degli articoli da 2 a 7 del regolamento (CEE) n. 388/92.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

⁽¹⁾ GU L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 43 del 19. 2. 1992, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 329 del 19. 12. 1996, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 15 del 22. 1. 1992, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU L 225 del 6. 9. 1996, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Bilancio di approvvigionamento della Guiana in prodotti destinati all'alimentazione animale

(in tonnellate)

| Codice NC | Quantità per 1998 |
|--|-------------------|
| 2309 90 31 2309 90 41 2309 90 51 | 6 225 |
| 2309 90 33 2309 90 43 2309 90 53 | 300 |
| Totale | 6 525 |

REGOLAMENTO (CE) N. 2526/97 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 1997

che determina i tassi di interesse compensatori applicabili ove sorga un'obbligazione doganale relativa ai prodotti compensatori o alle merci tal quali (regime di perfezionamento attivo e ammissione temporanea) nel primo semestre 1998

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1427/97 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 589, paragrafo 4, lettera a) e 709,

considerando che l'articolo 589, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevede che la Commissione pubblica i tassi d'interesse compensatori, applicabili ove sorga un'obbligazione doganale relativa ai prodotti compensatori o alle merci tal quali, per compensare il vantaggio finanziario ingiustificato derivante dal differimento della data della nascita dell'obbligazione doganale in caso di mancata esportazione fuori del territorio doganale della Comunità; che tali tassi di interesse compensatori sono stati determinati per il primo semestre 1998 in conformità con le regole fissate dal suddetto regolamento,

regolamento (CEE) n. 2454/93, applicabili dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 sono i seguenti:

| | |
|---------------|---------|
| — Belgio | 3,25 % |
| — Danimarca | 3,57 % |
| — Germania | 3,16 % |
| — Grecia | 11,41 % |
| — Spagna | 5,63 % |
| — Francia | 3,39 % |
| — Irlanda | 5,94 % |
| — Italia | 7,04 % |
| — Lussemburgo | 3,25 % |
| — Paesi Bassi | 3,13 % |
| — Austria | 3,37 % |
| — Portogallo | 6,52 % |
| — Finlandia | 3,07 % |
| — Svezia | 4,32 % |
| — Regno Unito | 6,37 % |

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi di interesse compensatori annui di cui agli articoli 589, paragrafo 4, lettera a) e 709 paragrafo 3, lettera a) del

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 31.

REGOLAMENTO (CE) N. 2527/97 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 1997****che istituisce, per il 1998, le modalità di applicazione per il contingente tariffario di carni bovine previsto dall'accordo interinale concluso tra la Comunità e la Repubblica di Slovenia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 410/97 del Consiglio, del 24 febbraio 1997, relativo a talune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2321/97⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,considerando che l'11 novembre 1996 è stato firmato a Bruxelles un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra⁽⁴⁾, in appresso denominato «accordo»; che in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo europeo, il Consiglio e la Commissione hanno deciso l'applicazione provvisoria di tale accordo nella Comunità a partire dal 1° gennaio 1997;

considerando che l'accordo ha previsto l'apertura, per il 1998, di un contingente tariffario di carni bovine che beneficino della riduzione del dazio; che di conseguenza è opportuno stabilire le modalità di applicazione relative a tale contingente;

considerando che per garantire la regolarità delle importazioni dei quantitativi prestabiliti, è opportuno ripartirli in vari periodi;

considerando che è opportuno che il regime venga gestito mediante titoli d'importazione; che a tal fine è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1404/97⁽⁶⁾ e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titolidi importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2284/97⁽⁸⁾; che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime, occorre prevedere che la cauzione relativa ai titoli di importazione rilasciati nell'ambito del regime medesimo sia fissata a 12 ECU/100 kg; che il rischio di speculazione nel settore delle carni bovine con riguardo a detto regime induce a stabilire precise condizioni che gli operatori devono rispettare per avvalersi dello stesso;

considerando che, come l'esperienza dimostra, gli importatori non comunicano sempre alle autorità competenti che hanno rilasciato i titoli d'importazione il quantitativo e l'origine delle carni bovine importate nell'ambito dei contingenti in causa; che tali dati sono importanti per valutare la situazione del mercato; che è quindi opportuno istituire una cauzione per il rispetto di tale comunicazione;

considerando che il controllo dei suddetti criteri presuppone che la domanda sia presentata nello Stato membro in cui l'importare è iscritto nel registro dell'IVA;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998, possono essere importate nel quadro del contingente indetto dall'accordo interinale con la Slovenia 7 700 tonnellate di carni bovine fresche o refrigerate, di cui ai codici NC ex 0201 10 00 (in carcasse), 0201 20 20, 0201 20 30, 0201 20 50 e 0201 30 originarie della Slovenia.

Tale contingente reca il numero d'ordine 09.4082.

2. Per le carni di cui al paragrafo 1, il dazio doganale ad valorem e gli importi specifici dei dazi fissati dalla tariffa doganale comune (TDC) sono ridotti dell'80 %.

⁽¹⁾ GU L 62 del 4. 3. 1997, pag. 5.⁽²⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽³⁾ GU L 322 del 25. 11. 1997, pag. 25.⁽⁴⁾ GU L 344 del 31. 12. 1996, pag. 3.⁽⁵⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 5.⁽⁷⁾ GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.⁽⁸⁾ GU L 314 del 18. 11. 1997, pag. 17.

3. La quantità di cui al paragrafo 1 è scaglionata nel corso dell'anno come segue:

- 3 850 tonnellate nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1998,
- 3 850 tonnellate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1998.

4. Se nel corso del 1998 i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo periodo di cui al paragrafo 3 sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo.

Articolo 2

1. Per poter fruire dei regimi d'importazione:

- a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di comprovare alle autorità competenti dello Stato membro interessato di aver svolto almeno una volta, nei dodici mesi precedenti, un'attività commerciale nel settore degli scambi di carni bovine con paesi terzi; il richiedente deve essere iscritto in un registro nazionale dell'IVA;
- b) la domanda di titolo può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto;
- c) la domanda di titolo deve vertere su un quantitativo minimo di 15 t, in peso del prodotto, senza tuttavia superare il quantitativo disponibile;
- d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare dal paese indicato;
- e) la domanda di titoli ed il titolo stesso recano, nella casella 20, il numero d'ordine 09.4082 e almeno una delle seguenti diciture:

- Reglamento (CE) n° 2527/97
- Forordning (EF) nr. 2527/97
- Verordnung (EG) Nr. 2527/97
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2527/97
- Regulation (EC) No 2527/97
- Règlement (CE) n° 2527/97
- Regolamento (CE) n. 2527/97
- Verordening (EG) nr. 2527/97
- Regulamento (CE) n° 2527/97
- Asetuksen (EY) N:o 2527/97
- Förordning (EG) nr 2527/97.

2. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1445/95, la domanda di titolo e il titolo stesso recano,

nella casella 16, uno o più dei codici NC di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

1. Le domande di titoli possono essere presentate soltanto:

- dal 12 al 21 gennaio 1998 per la quantità indicata all'articolo 1, paragrafo 3, primo trattino,
- dal 1° al 10 luglio 1998 per la quantità indicata all'articolo 1, paragrafo 3, secondo trattino.

2. Qualora un unico interessato presenti più domande, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per i quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e specifica le quantità richieste.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax, servendosi, nel caso siano state presentate domande, del modulo riprodotto nell'allegato al presente regolamento.

4. La Commissione decide in che misura possa esser dato seguito alle domande di titoli.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

5. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati quanto prima.

Articolo 4

1. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, su tutti i quantitativi che superano quelli indicati nel titolo di importazione viene riscosso il dazio intero della tariffa doganale comune applicabile il giorno di immissione in libera pratica.

3. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1445/95, i titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento sono validi per un periodo di 180 giorni dalla data del rilascio. Tuttavia, tutti i titoli cessano di essere validi dopo il 31 dicembre 1998.

4. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 5

I prodotti beneficiano dei dazi di cui all'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR 1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 4 allegato all'accordo interinale, oppure su presentazione di una dichiarazione dell'esportatore, redatta conformemente allo stesso protocollo.

Articolo 6

In deroga all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1445/97, quando presenta la domanda di titolo d'importazione,

l'importatore deve costituire una cauzione di 12 ECU/100 kg, in peso del prodotto.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Telefax CE: (32-2) 296 60 27

Applicazione del regolamento (CE) n. 2527/97

Numero d'ordine 09.4082

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DG VI/D/2 — CARNI BOVINE

DOMANDA DI TITOLI DI IMPORTAZIONE

Data: Periodo:

Stato membro:

| Numero d'ordine del richiedente (*) | Richiedente (nome e indirizzo) | Quantitativo (in tonnellate) |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | | |
| Totale | | |

Stato membro: Telefax:

Telefono:

(*) Numerazione progressiva.

REGOLAMENTO (CE) N. 2528/97 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1997

che concede, per la campagna 1997/98, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per il vino da tavola, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2087/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 5 e l'articolo 83,

considerando che dal bilancio di previsione relativo alla campagna 1997/98 risulta che, per i vini da tavola, le disponibilità all'inizio della campagna vinicola superano di oltre 4 mesi le utilizzazioni normali della campagna; che, in tali circostanze, ricorrono le condizioni per concedere la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che dal suddetto bilancio di previsione risulta l'esistenza di eccedenze per tutti i tipi di vino da tavola, nonché per i vini da tavola che sono con essi in stretta relazione economica; che occorre pertanto prevedere la possibilità di concludere contratti a lungo termine per questi tipi di vino da tavola; che è necessario, per le stesse ragioni, concedere tale possibilità per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati;

considerando che il mercato dei mosti e dei mosti concentrati destinati all'elaborazione di succhi d'uva si sta sviluppando e quindi, per favorire l'utilizzazione di prodotti viticoli per usi diversi dalla vinificazione, è opportuno permettere la commercializzazione di mosti e di mosti concentrati oggetto di contratto di magazzinaggio conformemente al regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1262/96⁽⁴⁾, e destinati all'elaborazione di succo d'uva, a partire dal quinto mese di validità del contratto, su semplice dichiarazione del produttore all'organismo di intervento; che la stessa possibilità dev'essere concessa per favorire l'esportazione di tali prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine in conformità delle disposizioni

del regolamento (CEE) n. 1059/83 è concessa nel periodo dal 16 dicembre 1997 al 15 febbraio 1998 per:

- i vini da tavola, a condizione che detti vini posseggano i requisiti specificati all'articolo 6, paragrafo 3 del suddetto regolamento,
- i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati.

Articolo 2

I requisiti qualitativi minimi cui devono soddisfare i vini da tavola che possono formare oggetto di contratti di magazzinaggio figurano nell'allegato del presente regolamento.

In deroga all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1059/83, il vino da tavola in Portogallo deve presentare un tenore in zuccheri riduttori non superiore a 4 grammi per litro.

Articolo 3

I produttori che, entro i limiti previsti all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1059/83, desiderano concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine per un vino da tavola, comunicano all'organismo d'intervento, all'atto della presentazione della domanda di conclusione di contratti, il quantitativo totale di vino da tavola prodotto nella campagna in corso.

A tale scopo, il produttore presenta una copia della dichiarazione o delle dichiarazioni di produzione compilate in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1294/96 della Commissione⁽⁵⁾.

Articolo 4

1. Per la campagna 1997/98, i produttori che non abbiano presentato una domanda di anticipo in applica-

⁽¹⁾ GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 116 del 30. 4. 1983, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU L 163 del 2. 7. 1996, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 14.

zione dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1059/83, possono commercializzare i mosti di uva e i mosti concentrati di uva destinandoli all'esportazione o alla fabbricazione di succo d'uva, a partire dal primo giorno del quinto mese di magazzinaggio.

2. In tal caso, i produttori informano l'organismo di intervento conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1059/83.

L'organismo di intervento accerta che al prodotto sia riservata l'utilizzazione finale per gli scopi dichiarati.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

*ALLEGATO***REQUISITI QUALITATIVI MINIMI RICHIESTI PER I VINI DA TAVOLA****I. Vini bianchi**

- | | |
|---|------------------------------|
| a) gradazione alcolometrica effettiva minima: | 10,5 % vol |
| b) acidità volatile massima: | 9 milliequivalenti per litro |
| c) tenore massimo in anidride solforosa: | 155 mg per litro |

II. Vini rossi

- | | |
|---|-------------------------------|
| a) gradazione alcolometrica effettiva minima: | 10,5 % vol |
| b) acidità volatile massima: | 11 milliequivalenti per litro |
| c) tenore massimo in anidride solforosa: | 115 mg per litro |

I vini rosati devono rispettare le condizioni fissate per i vini rossi salvo che per l'anidride solforosa il cui tenore massimo è quello fissato per i vini bianchi.

Tuttavia i vini da tavola dei tipi R III, A II e A III sono esentati dal rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e c).

REGOLAMENTO (CE) N. 2529/97 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1997

che istituisce dazi antidumping e dazi compensativi provvisori su talune importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 10,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽³⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 10,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

- (1) Il 31 agosto 1996, con due avvisi separati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping⁽⁴⁾ e di un procedimento antisovvenzioni⁽⁵⁾ relativi alle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia.
- (2) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. L'esame ha dimostrato l'opportunità di prendere misure antidumping e compensative definitive per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni. Tutte le parti interessate sono state informate dei risultati dell'inchiesta ed è stata loro offerta la possibilità di presentare osservazioni.
- (3) Il 26 settembre 1997, la Commissione ha adottato la decisione 97/634/CE⁽⁶⁾, che accetta gli impegni offerti in relazione ai due procedimenti suddetti dagli esportatori menzionati nell'allegato della decisione e ha chiuso le inchieste nei loro confronti.
- (4) Lo stesso giorno, con il regolamento (CE) n. 1890/97⁽⁷⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping di 0,32 ECU/kg sulle importazioni di

salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia. Le importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico provenienti da società i cui impegni erano stati accettati hanno beneficiato dell'esenzione da tale dazio a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento.

- (5) Lo stesso giorno, con il regolamento (CE) 1891/97⁽⁸⁾, il Consiglio ha istituito inoltre un dazio compensativo del 3,8 % sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia. Le importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico provenienti da società i cui impegni erano stati accettati hanno beneficiato dell'esenzione da tale dazio a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento.
- (6) I suddetti regolamenti illustrano le risultanze e le conclusioni definitive sui vari aspetti delle inchieste.

B. PRESUNTO MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI

- (7) Conformemente agli impegni summenzionati, gli esportatori norvegesi si sono offerti, tra l'altro, di non vendere, trimestralmente e come media di tutte le operazioni di esportazione, per ciascuna presentazione, il prodotto oggetto dell'inchiesta al primo cliente non collegato nella Comunità al di sotto di un prezzo minimo.
- (8) Al fine di garantire l'efficiente attuazione e controllo degli impegni, gli esportatori interessati si sono impegnati a comunicare trimestralmente alla Commissione i quantitativi complessivi di salmone d'allevamento dell'Atlantico venduti a clienti non collegati nella Comunità.

Il testo degli impegni prevede specificamente che il mancato rispetto degli obblighi di informazione e, in particolare, la mancata presentazione della relazione trimestrale entro i termini prescritti, tranne in casi di forza maggiore, costituiscono una violazione dell'impegno. Le prime relazioni dovevano pervenire entro il 31 ottobre 1997.

- (9) Dalle suddette relazioni si desume che numerosi esportatori norvegesi hanno effettuato vendite sul mercato comunitario al di sotto del prezzo minimo previsto dall'impegno.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 288 del 21. 10. 1997, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 253 del 31. 8. 1996, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU C 253 del 31. 8. 1996, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU L 267 del 30. 9. 1997, pag. 81.

⁽⁷⁾ GU L 267 del 30. 9. 1997, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 267 del 30. 9. 1997, pag. 19.

- (10) Taluni esportatori norvegesi non hanno presentato la relazione entro i termini prescritti oppure non l'hanno presentata affatto.

Essi sono stati informati delle conseguenze che può comportare un ritardo nella presentazione della relazione e, in particolare, del fatto che, qualora la Commissione abbia motivo di credere che un impegno è stato violato, si potranno istituire un dazio antidumping e un dazio compensativo provvisorio a norma, rispettivamente, dell'articolo 8, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 384/96 e dell'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CE) n. 2026/97.

Tali esportatori sono stati inoltre invitati a fornire, se necessario, prove dell'eventuale forza maggiore che ha causato il ritardo, ma non sono riusciti finora a fornire prove conclusive di tale forza maggiore.

C. MISURE PROVVISORIE

- (11) In tali circostanze, vi è motivo di ritenere che gli impegni offerti dagli esportatori norvegesi menzionati nell'allegato del presente regolamento e accettati dalla Commissione siano stati violati.
- (12) A seguito della difficile situazione economica che attraversa l'industria comunitaria e considerando il fatto che il salmone d'allevamento dell'Atlantico è un prodotto a carattere stagionale, le cui vendite si concentrano prevalentemente nel periodo natalizio, appare indispensabile istituire dazi provvisori fintantoché non si giunga ad un accertamento definitivo dei fatti.

D. ALIQUOTA DEL DAZIO

- (13) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 384/96, l'aliquota del dazio antidumping deve essere stabilita sulla base delle migliori informazioni disponibili. Nelle circostanze attuali e considerando che per gli esportatori interessati non era stato determinato individualmente alcun margine di dumping, pare opportuno fissare l'aliquota del dazio provvisorio al livello del dazio definitivo determinato dal Consiglio nel regolamento (CE) n. 1890/97.
- (14) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 2026/97, l'aliquota del dazio compensativo deve essere stabilita sulla base delle informazioni più attendibili. Nelle circostanze attuali, pare opportuno fissare l'aliquota del dazio provvisorio al livello del dazio definitivo determinato dal Consiglio nel regolamento (CE) n. 1891/97.

E. DISPOSIZIONI FINALI

- (15) A fini di una corretta gestione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate possono presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione. Va inoltre precisato che tutte le conclusioni elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie, in quanto basate sulle relazioni trimestrali degli esportatori, se disponibili, e potrebbero dover essere riesaminate ai fini della determinazione degli eventuali dazi definitivi proposti dalla Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È imposto un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico (non allo stato libero) di cui ai codici NC ex 0302 12 00 (codice Taric: 0302 12 00 * 19), ex 0304 10 13 (codice Taric: 0304 10 13 * 19), ex 0303 22 00 (codice Taric: 0303 22 00 * 19) ed ex 0304 20 13 (codice Taric: 0304 20 13 * 19) originario della Norvegia ed esportato dalle società che figurano nell'elenco riportato nell'allegato del presente regolamento.

2. L'aliquota del dazio applicabile è di 0,32 ECU/kg del peso netto del prodotto.

Articolo 2

1. È imposto un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico (non allo stato libero) di cui ai codici NC ex 0302 12 00 (codice Taric: 0302 12 00 * 19), ex 0304 10 13 (codice Taric: 0304 10 13 * 19), ex 0303 22 00 (codice Taric: 0303 22 00 * 19) ed ex 0304 20 13 (codice Taric: 0304 20 13 * 19) originario della Norvegia ed esportato dalle società che figurano nell'elenco riportato nell'allegato del presente regolamento.

2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari al 3,8 %.

Articolo 3

1. I dazi di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano al salmone dell'Atlantico allo stato libero (codici Taric 0302 12 00 * 11, 0304 10 13 * 11, 0303 22 00 * 11, 0304 20 13 * 11). Ai fini del presente regolamento, per salmone dell'Atlantico allo stato libero s'intende quello catturato in mare, per il quale le parti interessate abbiano fornito prove soddisfacenti alle autorità competenti dello Stato membro di sbarco mediante tutti i documenti doganali e di trasporto necessari.

2. Salvo disposizione contraria, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 4

A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96 e dall'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2026/97, le parti interessate possono, entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento, comunicare osservazioni scritte e chiedere di essere sentiti dalla Commissione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.

Articolo 5

La decisione 97/634/CE è modificata con la soppressione, nell'allegato, delle società che figurano nell'elenco dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e si applica per un periodo di quattro mesi.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

ALLEGATO

| | Nome della società | Codice Taric |
|-----|------------------------------|--------------|
| 6 | Altafjord Oppdrett A/S | 8099 |
| 9 | Aqua Supply A/S | 8107 |
| 10 | Aquatrade A/S | 8108 |
| 18 | A/S More Codfish Company | 8116 |
| 34 | Compania do Bacalhau Lda A/S | 8132 |
| 38 | DNHS Fishing Company A/S | 8399 |
| 47 | Fjord Aqua Group A/S | 8144 |
| 52 | Fresh Marine Company A/S | 8149 |
| 56 | Gje-vi A/S | 8153 |
| 57 | Gjendemsjø Fisk A/S | 8299 |
| 63 | Herøy Lakseopdrett A/S | 8305 |
| 73 | J. Meinert A/S | 8175 |
| 74 | Jan og Einar Martinussen A/S | 8176 |
| 76 | Joh. H. Pettersen A/S | 8178 |
| 78 | Karl Strom Andersen Eft A/S | 8180 |
| 91 | Marinco A/S | 8191 |
| 94 | Master Seafood A/S | 8198 |
| 102 | Nature Sea-lect Ltd | 8208 |
| 103 | Neptun Stavanger A/S | 8209 |
| 110 | Nordhav A/S | 8216 |
| 120 | Norsk Sjømat A/S | 8233 |
| 127 | Norwegian Salmon A/S | 8315 |
| 132 | Ocean Superior Products A/S | 8237 |
| 135 | Omega Sea A/S | 8240 |
| 139 | Polar Gigante A/S | 8246 |
| 161 | Seanor A/S | 8272 |
| 170 | Starfish | 8281 |
| 184 | Uniprawns A/S | 8318 |
| 185 | Vareberg's Røykeri | 8319 |

REGOLAMENTO (CE) N. 2530/97 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1997

recante sesta modifica del regolamento (CE) n. 913/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che, in seguito alla comparsa della peste suina classica in alcune regioni di produzione in Spagna, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine per tale Stato membro con il regolamento (CE) n. 913/97 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2332/97⁽⁴⁾;

considerando che occorre aumentare da 8 a 10 chilogrammi il peso minimo dei suinetti ammissibili e semplificare la fissazione dell'aiuto per i suinetti utilizzando i corsi settimanali dei mercati di Lérida e di Segovia;

considerando che è opportuno, tenuto conto del mantenimento e della durata delle restrizioni veterinarie e commerciali decise dalle autorità spagnole, aumentare il numero dei suini da ingrasso che possono essere consegnati alle autorità competenti, in modo da poter proseguire l'applicazione delle misure eccezionali nelle prossime settimane;

considerando che è necessario adattare l'elenco delle zone ammissibili figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 913/97 per tener conto dell'attuale situazione veterinaria;

considerando che l'applicazione rapida delle misure eccezionali di sostegno del mercato costituisce uno degli strumenti contro il dilagare della peste suina classica; che è quindi giustificato rendere applicabili le disposizioni previste dall'articolo 1, punto 4, del presente regolamento a partire dal 2 dicembre 1997, in modo da evitare un'interruzione delle misure di sostegno per i suini da ingrasso il cui numero previsto attualmente è stato esaurito il 1°

dicembre 1997, nonché le altre disposizioni a decorrere dalla data della pubblicazione del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 913/97 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 2, i termini «8 kg» sono sostituiti dai termini «10 kg»;
- 2) all'articolo 4, il testo del paragrafo 4, è sostituito dal testo seguente:

«4. L'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, franco azienda, per i suinetti di peso medio per partita pari o superiore a 10 kg, ma inferiore a 16 kg, è calcolato in base al prezzo per chilogrammo dei «suinetti di Lérida» della categoria 15 kg, rilevato sul mercato «Mercolerida» nella settimana precedente la consegna dei suinetti alle autorità competenti.

L'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, franco azienda, per i suinetti di peso medio per partita pari o superiore a 16 kg, ma inferiore a 22 kg, è calcolato in base al prezzo per chilogrammo dei suinetti della categoria 20 kg «Selecta», rilevato sul mercato di Segovia nella settimana precedente la consegna dei suinetti alle autorità competenti.»;

- 3) all'articolo 6 è aggiunto il testo seguente:

«— aiuti per suinetti di cui all'articolo 4, paragrafo 4»;

- 4) l'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;
- 5) l'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, le disposizioni di cui all'articolo 1, punto 4, sono applicabili a decorrere dal 2 dicembre 1997.

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU L 131 del 23. 5. 1997, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 323 del 26. 11. 1997, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***ALLEGATO I*

Numero totale massimo di animali a partire dal 6 maggio 1997:

| | |
|-------------------|--------------|
| Suini da ingrasso | 480 000 capi |
| Suinetti | 110 000 capi |
| Scrofe da riforma | 8 000 capi* |

*ALLEGATO II***ALLEGATO II*

Nella provincia di Lérida, le zone di protezione e sorveglianza quali definite negli allegati I e II del decreto della "Generalitat" della Catalogna del 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della "Generalitat" del 2 dicembre 1997, pag. 14002.*

REGOLAMENTO (CE) N. 2531/97 DELLA COMMISSIONE**del 16 dicembre 1997****recante quattordicesima modifica del regolamento (CE) n. 413/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione dei Paesi Bassi, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine per tale Stato membro con il regolamento (CE) n. 413/97 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2391/97⁽⁴⁾;

considerando che, poiché le autorità dei Paesi Bassi hanno disposto il mantenimento delle restrizioni veterinarie e commerciali, è opportuno aumentare il numero dei suini all'ingrasso che possono essere consegnati alle autorità competenti, in modo da poter proseguire nelle prossime settimane l'applicazione delle misure eccezionali;

considerando che i suini pesanti macellati attualmente nelle zone in cui sono state recentemente abolite le restrizioni commerciali sono soggetti a una riduzione del prezzo di mercato; che è quindi giustificato introdurre un limite massimo dell'aiuto per i suini da ingrasso di peso superiore a 140 kg ammissibili all'aiuto previsto dal regolamento (CE) n. 413/97, in modo da garantire una parità di trattamento tra i suini pesanti commercializzati liberamente e i suini pesanti che fruiscono di tale aiuto;

considerando che un'applicazione rapida delle misure eccezionali di sostegno del mercato rappresenta uno dei mezzi per contrastare la diffusione della peste suina classica; che è pertanto giustificata l'applicazione delle disposizioni previste dal presente regolamento a partire dalla data della sua pubblicazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 413/97 è modificato come segue:

1) All'articolo 4 è aggiunto il paragrafo 6 seguente:

«6. Per i suini da ingrasso di peso medio superiore a 140 kg, l'aiuto non può superare quello fissato a norma del paragrafo 1 per i suini da ingrasso del peso di 140 kg, in media.»

2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU L 62 del 4. 3. 1997, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 330 del 2. 12. 1997, pag. 13.

*ALLEGATO**«ALLEGATO I*

Numero massimo totale di animali a partire dal 18 febbraio 1997:

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Suini da ingrasso | 2 570 000 |
| Suinetti e giovani suinetti | 3 800 000 |
| Lattonzoli | 2 700 000 |
| Scrofe di riforma | 25 000* |

REGOLAMENTO (CE) N. 2532/97 DELLA COMMISSIONE**del 16 dicembre 1997****relativo al trasferimento alla Costa Rica di una parte della quota assegnata al Nicaragua per l'anno 1998 nell'ambito del contingente tariffario per l'importazione di banane nella Comunità****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 478/95 della Commissione, del 1° marzo 1995, che stabilisce modalità complementari d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, riguardo al regime del contingente tariffario all'importazione di banane nella Comunità, e che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 702/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CE) n. 478/95 stabilisce le modalità di applicazione dell'accordo quadro sulle banane concluso nel corso dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round; che l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 478/95 ripartisce il contingente tariffario in quote specifiche assegnate ai paesi o gruppi di paesi ivi indicati all'allegato I; che l'articolo 2, paragrafo 2 dello stesso regolamento prevede una riassegnazione dei quantitativi nel caso in cui uno dei paesi fornitori indicati nell'allegato I, tabella 1 non sia in grado di esportare tutto o parte del quantitativo assegnatogli;

considerando che il Nicaragua ha informato la Commissione che non sarà in grado di esportare una parte della

propria quota di banane nella Comunità nel 1998; che il Nicaragua e la Costa Rica hanno chiesto insieme che venga riassegnato alla Costa Rica tale quantitativo del Nicaragua; che è opportuno procedere a tale riassegnazione in modo che i corrispondenti quantitativi siano utilizzati nel corso del secondo periodo di presentazione delle domande di titoli per il primo trimestre del 1998,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 478/95, le quote assegnate alla Costa Rica e al Nicaragua nel quadro del contingente tariffario sono modificate come segue per il primo trimestre del 1998.

«Costa Rica: 26,4 %».

«Nicaragua: 0 %».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.⁽²⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽³⁾ GU L 49 del 4. 3. 1995, pag. 13.⁽⁴⁾ GU L 71 del 31. 3. 1995, pag. 84.

REGOLAMENTO (CE) N. 2533/97 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 1997

recante modalità di applicazione delle misure specifiche a favore delle isole minori del Mar Egeo per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento di foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2958/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95 ⁽⁴⁾, ha istituito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 per il regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli e, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2019/93, ha fissato l'importo degli aiuti per l'approvvigionamento; che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, occorre stabilire i bilanci di previsione per l'approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo in foraggi essiccati provenienti dal resto della Comunità per il 1998; che è necessario che la presente misura entri in vigore immediatamente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto dei settori interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, i quantitativi dei bilanci previsionali di approvvigionamento in foraggi essiccati che beneficiano dell'aiuto comunitario per l'anno civile 1998 sono riportati negli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

La validità dei «certificati d'aiuto» di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2958/93 scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese del rilascio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

⁽³⁾ GU L 267 del 28. 10. 1993, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 174 del 26. 7. 1995, pag. 27.

*ALLEGATO I***Bilancio previsionale di approvvigionamento per le isole minori appartenenti al gruppo A***(in t)*

| Designazione delle merci | Codice NC | Quantità 1998 |
|---|--|------------------|
| Erba medica e foraggi disidratati mediante essiccazione artificiale, mediante il calore e altrimenti essiccati | 1214 10 00 1214 90 91 1214 90 99 | 1 000 |

*ALLEGATO II***Bilancio previsionale di approvvigionamento per le isole minori appartenenti al gruppo B***(in t)*

| Designazione delle merci | Codice NC | Quantità 1998 |
|---|--|------------------|
| Erba medica e foraggi disidratati mediante essiccazione artificiale, mediante il calore e altrimenti essiccati | 1214 10 00 1214 90 91 1214 90 99 | 3 000 |

REGOLAMENTO (CE) N. 2534/97 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1997

relativo al rilascio dei titoli d'importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario e alla presentazione di nuove domande per il primo trimestre 1998

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/96⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità; che il regolamento (CE) n. 478/95 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 702/95⁽⁶⁾, ha stabilito modalità complementari d'applicazione riguardo al regime del contingente tariffario previsto agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1442/93, dispone che, se per un trimestre e per un'origine determinata, ossia, secondo i casi, per un paese o per un gruppo di paesi figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95, i quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione per l'una o/e l'altra categoria di operatori superano sensibilmente i quantitativi indicativi determinati, viene fissata una percentuale di riduzione da applicare alle domande; che tuttavia tale riduzione non si applica alle domande di titoli della categoria C né alle domande delle categorie A e B che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate, purché la quantità complessiva oggetto delle domande delle categorie A e B non superi, per una data origine, il 15 % del totale dei quantitativi richiesti;

considerando che, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93, i quantitativi indicativi per l'importazione nel quadro del contingente tariffario sono stati fissati, per il primo trimestre 1998, dal regolamento (CE) n. 2318/97 della Commissione⁽⁷⁾;

considerando che, per le domande di titoli che indicano quantitativi inferiori o comunque che non superano sensi-

bilmente i quantitativi indicativi stabiliti per il trimestre considerato, i titoli sono rilasciati per i quantitativi richiesti; che tuttavia, per talune origini, il volume dei quantitativi richiesti supera sensibilmente i quantitativi indicativi o le quote fissate all'allegato del regolamento (CE) n. 478/95; che occorre pertanto determinare la percentuale di riduzione da applicare, alle suddette condizioni, alle domande di titolo per le origini e per la categoria di titolo considerate;

considerando che è opportuno stabilire il quantitativo massimo per il quale possono essere ancora presentate domande di titolo, tenendo conto dei quantitativi indicativi fissati dal regolamento (CE) n. 2318/97 e delle domande accettate al termine del periodo di presentazione delle domande intercorrente tra il 1° e il 7 dicembre 1997;

considerando che le disposizioni del presente regolamento devono avere effetto immediato, così da poter rilasciare quanto prima i titoli;

considerando che il comitato di gestione per le banane non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro del contingente tariffario per l'importazione di banane, di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, i titoli di importazione per il primo trimestre del 1998 sono rilasciati:

1) per la quantità indicata nella domanda di titolo:

- a) previa applicazione del coefficiente di riduzione 0,6628, per l'origine «Costa Rica», per quanto riguarda le domande di titolo della categoria B, escluse tuttavia le domande che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate;

⁽¹⁾ GU L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.⁽²⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽³⁾ GU L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.⁽⁴⁾ GU L 181 del 20. 7. 1996, pag. 13.⁽⁵⁾ GU L 49 del 4. 3. 1995, pag. 13.⁽⁶⁾ GU L 71 del 31. 3. 1995, pag. 84.⁽⁷⁾ GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 26.

- b) previa applicazione del coefficiente di riduzione 0,5239, per l'origine «Altri», per le domande di titolo delle categorie A e B, escluse tuttavia le domande che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate;
- c) previa applicazione del coefficiente di riduzione 0,7936, per l'origine «Colombia», per quanto riguarda le domande di titolo della categoria B, escluse tuttavia le domande che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate;
- 2) per la quantità indicata nella domanda di titolo, per le origini diverse da quelle indicate al punto 1;
- 3) per la quantità indicata nella domanda, per le domande di titolo di categoria C.

Articolo 2

Sono fissati in allegato i quantitativi per i quali possono essere ancora presentate domande di titoli per il primo trimestre del 1998.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

(in tonnellate)

| | Quantitativi disponibili per le nuove domande |
|-----------------------|--|
| COLOMBIA | |
| — Categoria A | 86 378,568 |
| COSTA RICA | |
| — Categoria A | 84 731,867 |
| — Categoria B | 6 732,000 |
| VENEZUELA | 12 311,415 |
| REPUBBLICA DOMINICANA | 14 617,582 |
| BELIZE | 5 100,000 |
| CAMERUN | 2 550,000 |
| COSTA D'AVORIO | 1 625,846 |
| Altri ACP | 1 623,609 |

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 1997

ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto»)

(97/836/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto degli articoli 100 A e 113 e dell'articolo 228, paragrafo 2, prima fase, paragrafo 3, secondo comma e paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

(1) considerando che, con decisione del 23 ottobre 1990, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare ai negoziati sulla revisione dell'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti dei veicoli a motore firmato a Ginevra il 20 marzo 1958;

(2) considerando che l'accordo del 1958 è stato riveduto;

(3) che, in seguito ai suddetti negoziati, la Comunità ha la possibilità di diventare parte contraente dell'accordo riveduto in quanto organizzazione di integrazione economica regionale nei confronti della quale gli Stati membri hanno operato un trasferimento di competenze nel settore oggetto dell'accordo;

(4) considerando che l'adesione all'accordo riveduto costituisce, conformemente all'articolo 113 del trattato, un obiettivo di politica commerciale comune volto ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi dei veicoli a motore tra le parti contraenti; che la partecipazione della Comunità rafforzerà i lavori di armonizzazione effettuati a norma dell'accordo, facilitando così l'accesso ai mercati dei paesi terzi; che detta partecipazione deve stabilire una coerenza tra gli atti designati come «regolamenti», adottati a norma dell'accordo riveduto, e la normativa comunitaria in materia;

(5) considerando che l'omologazione dei veicoli a motore e l'armonizzazione tecnica sono effettuate sulla base delle direttive relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli fondate sull'articolo 100 A del trattato, che prevede l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno; che, dal 1° gennaio 1996, per quanto riguarda i veicoli della categoria M₁, l'armonizzazione è totale e obbligatoria ai sensi della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽³⁾, e delle direttive particolari che disciplinano questa categoria di veicoli;

⁽¹⁾ GU C 69 del 7. 3. 1996, pag. 4.

⁽²⁾ Parere conforme espresso il 21 novembre 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/27/CE (GU L 169 dell'8. 7. 1996, pag. 1).

- (6) considerando che l'adesione all'accordo da parte della Comunità implica la modifica di atti che sono stati adottati con la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato; che, di conseguenza, è richiesto il parere conforme del Parlamento europeo;
- (7) considerando che gli atti designati come «regolamenti», adottati dagli organi dell'accordo riveduto, hanno effetto vincolante per la Comunità se questa non comunica la propria opposizione entro sei mesi dalla loro notifica; che, di conseguenza, occorre prevedere che il voto della Comunità su questi atti, quando non costituiscono un semplice adeguamento al progresso tecnico, sia preceduto da una decisione approvata con la medesima procedura seguita per l'adesione all'accordo riveduto;
- (8) considerando tuttavia che, qualora l'adozione di un regolamento di questo tipo costituisca semplicemente un adeguamento al progresso tecnico, il voto della Comunità può essere deciso conformemente alla procedura seguita per l'adeguamento tecnico alle direttive sull'omologazione dei veicoli;
- (9) considerando che è opportuno prevedere modalità pratiche per la partecipazione della Comunità e degli Stati membri all'accordo riveduto;
- (10) considerando che l'accordo riveduto prevede una procedura semplificata di modifica; che occorre garantire un sistema decisionale a livello comunitario compatibile con la procedura stessa;
- (11) considerando che, conformemente alle disposizioni dell'accordo riveduto, ciascuna nuova parte contraente ha la possibilità di dichiarare, contestualmente al deposito degli strumenti di adesione, che non intende aderire a determinati regolamenti UNECE che deve specificare; che la Comunità desidera avvalersi di questa disposizione al fine, da un lato, di aderire immediatamente all'elenco dei regolamenti considerati essenziali per il buon funzionamento del sistema di omologazione dei veicoli, già indicati nelle direttive 70/156/CEE, 74/150/CEE⁽¹⁾ e 92/61/CEE⁽²⁾, e d'altro lato, di esaminare, caso per caso, l'opportunità di aderire successivamente agli altri «regolamenti», tenuto conto della loro importanza ai fini dell'omologazione dei veicoli tanto a livello comunitario quanto sul piano internazionale;
- (12) considerando che l'adesione non pregiudica la possibilità di desistere dall'applicare i regolamenti UNECE che figurano nell'elenco accettato dalla Comunità, conformemente all'articolo 1, punto 6 dell'accordo riveduto; che tale desistenza riguarderà in particolare i casi in cui la Comunità adotta valori limite più rigorosi per gli inquinanti e le emissioni

acustiche senza che corrispondenti regolamenti ECE siano modificati di conseguenza;

- (13) considerando che, poiché la Comunità non aderisce a tutti i regolamenti UNECE, bensì ad un elenco ristretto di tali regolamenti considerati essenziali per il buon funzionamento della procedura di omologazione dei veicoli, è opportuno consentire agli Stati membri firmatari dei regolamenti UNECE ai quali la Comunità non aderisce di continuare ad assicurarne la gestione e l'evoluzione;
- (14) considerando che, conformemente all'articolo 234 del trattato, gli Stati membri dovrebbero accertarsi che non sussistano incompatibilità tra i regolamenti UNECE firmati anteriormente e ai quali la Comunità non aderisce e la corrispondente normativa comunitaria in vigore;
- (15) considerando che l'adesione ai regolamenti UNECE da parte degli Stati membri non dovrebbe essere incompatibile con le disposizioni delle direttive 70/156/CEE, 74/150/CEE e 92/61/CEE e dovrebbe tener conto delle procedure della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche⁽³⁾;
- (16) considerando che in virtù delle norme della Comunità spetta ai singoli Stati membri assolvere gli obblighi derivanti dagli articoli 2, 4 e 5 dell'accordo riveduto,

DECIDE:

Articolo 1

La Comunità aderisce all'accordo della commissione economica per l'Europa della Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, denominato in appresso «accordo riveduto».

Il testo dell'accordo riveduto figura nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di adesione in conformità dell'articolo 6, punto 3 dell'accordo riveduto e a fare la notifica di cui all'allegato IV della presente decisione.

(1) GU L 84 del 24. 3. 1974, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dall'atto d'adesione del 1994.

(2) GU L 225 del 10. 8. 1992, pag. 72. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione nel 1994.

(3) GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/139/CE della Commissione (GU L 32 del 10. 2. 1996, pag. 31).

Articolo 3

1. In conformità dell'articolo 1, punto 5 dell'accordo riveduto, la Comunità dichiara di limitare la propria adesione all'applicazione dei regolamenti UNECE elencati nell'allegato II della presente decisione.
2. In conformità dell'articolo 1, punto 6 dell'accordo riveduto, la Comunità può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino della presente decisione, di non applicare più un regolamento UNECE accettato in precedenza.
3. In conformità dell'articolo 1, punto 7 dell'accordo riveduto, la Comunità può decidere, in base alla procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino della presente decisione, di applicare uno, alcuni o tutti i regolamenti UNECE cui non ha aderito alla data della sua adesione all'accordo riveduto.

Articolo 4

1. Le modalità pratiche per la partecipazione della Comunità e degli Stati membri al programma di lavoro dell'UNECE sono esposti nell'allegato III.

Il contributo della Comunità rispetto alle priorità del programma di lavoro dell'UNECE è stabilito secondo la procedura di cui all'allegato III, punto 1.

2. La Comunità vota a favore dell'adozione di un progetto di regolamento UNECE o di un progetto di modifica di un regolamento:
 - in caso di adeguamento al progresso tecnico di un regolamento UNECE vigente cui ha aderito, quando il progetto è stato approvato secondo la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE;
 - negli altri casi, quando su proposta della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, il Consiglio ha approvato il progetto a maggioranza qualificata.
3. Qualora un regolamento UNECE o la modifica di un regolamento UNECE siano adottati senza il voto favorevole della Comunità, quest'ultima esprime un'obiezione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma dell'accordo riveduto.
4. Qualora la Comunità voti a favore di un regolamento UNECE o di una modifica di regolamento

UNECE, nella decisione deve essere inoltre precisato se tale regolamento diventa parte del sistema di omologazione CE del veicolo completato e sostituisce la normativa in vigore nella Comunità.

5. Anteriormente alla loro entrata in vigore, i regolamenti UNECE e le modifiche dei regolamenti UNECE vincolanti per la Comunità sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, nelle lingue ufficiali delle Comunità.

Articolo 5

1. Le proposte di modifica dell'accordo riveduto presentate alle parti contraenti in nome della Comunità sono adottate dal Consiglio a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo.
2. La decisione di esprimere o meno un'obiezione su eventuali proposte di modifica dell'accordo riveduto presentate da altre parti contraenti è assunta secondo la procedura prevista per l'adesione a detto accordo. Se almeno una settimana prima della scadenza del termine fissato all'articolo 13, paragrafo 2 dell'accordo riveduto la procedura non è conclusa, la Commissione esprime a nome della Comunità un'obiezione contro la modifica entro il termine predetto.

Articolo 6

Gli Stati membri che aderiranno o hanno aderito a regolamenti UNECE dai quali la Comunità non è vincolata possono continuare ad assicurarne la gestione e l'evoluzione adottando modifiche in funzione del progresso tecnico garantendo:

- l'assenza di incompatibilità tra l'adesione a tali regolamenti e le disposizioni delle direttive 70/156/CEE, 74/150/CEE e 92/61/CEE e
- l'osservanza delle procedure della direttiva 83/189/CEE.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

G. WOHLFART

ALLEGATO I

COMMISSIONE ECONOMICA PER L'EUROPA
COMITATO TRASPORTI INTERNI

ACCORDO

relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni (*)

Revisione 2

(che comprende gli emendamenti entrati in vigore il 16 ottobre 1995)



UNITED NATIONS

(*) Vecchio titolo dell'accordo:

Accordo relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti di veicoli a motore, firmato a Ginevra il 20 marzo 1958.

ACCORDO

relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni

PREAMBOLO

LE PARTI CONTRAENTI,

AVENDO DECISO di modificare l'accordo relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti di veicoli a motore, firmato a Ginevra il 20 marzo 1958,

DESIDEROSE di definire le prescrizioni tecniche uniformi che sia sufficiente rispettare affinché alcuni veicoli a motore, accessori e parti possano essere utilizzati nel loro paese,

DESIDEROSE di fare adottare tali prescrizioni nel loro paese ogniqualvolta sia possibile,

DESIDEROSE di agevolare l'utilizzazione nel loro paese dei veicoli, degli accessori e delle parti omologati, conformemente a tali prescrizioni, dalle autorità competenti di un'altra parte contraente,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Le parti contraenti adottano i regolamenti relativi ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installate o utilizzate su un veicolo a motore per il tramite di un comitato di amministrazione, composto da tutte le parti contraenti conformemente al regolamento interno riportato in appendice 1 e sulla base delle disposizioni degli articoli e paragrafi che seguono. Ove necessario, le prescrizioni tecniche comportano varianti e, nella misura del possibile, sono basate sulle prestazioni tecniche che prevedono metodi di prova. Sono previste condizioni relative alla concessione di omologazione del tipo ed al loro riconoscimento reciproco a beneficio delle parti contraenti che hanno deciso di applicare i regolamenti mediante il sistema di omologazione del tipo.

Ai sensi del presente accordo:

— i termini «*veicoli a motore, accessori e parti*» comprendono tutti i veicoli a motore, gli accessori e le parti le cui caratteristiche sono in relazione con la sicurezza stradale, la protezione dell'ambiente ed il risparmio, energetico;

— l'espressione «*omologazione del tipo rispetto ad un regolamento*» designa la procedura amministrativa mediante la quale le autorità competenti di una parte contraente, dopo aver effettuato le verifiche necessarie, dichiarano che un veicolo, un accessorio o una parte presentati dal costruttore è conforme alle specificazioni del regolamento considerato. Il costruttore certi-

fica in seguito che ciascun veicolo, accessorio o parte che immette sul mercato è identico al prodotto omologato.

Per l'applicazione dei regolamenti, si possono ipotizzare numerose procedure amministrative alternative all'omologazione del tipo. La sola procedura alternativa ampiamente conosciuta ed applicata in alcuni Stati membri della commissione economica per l'Europa è quella dell'autocertificazione, mediante la quale il costruttore certifica, senza alcun controllo amministrativo preventivo, che ciascun prodotto che egli immette sul mercato è conforme al pertinente regolamento; le autorità amministrative competenti possono verificare, mediante prelievo di campioni a caso sul mercato, se i prodotti autocertificati sono effettivamente conformi al regolamento.

2. Il comitato di amministrazione è composto da tutte le parti contraenti, conformemente al regolamento interno riportato in appendice 1. Dopo l'approvazione di un regolamento secondo la procedura indicata in appendice 1, il comitato di amministrazione ne comunica il testo al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in seguito denominato «segretario generale». Il segretario generale notifica al più presto tale regolamento alle parti contraenti.

Il regolamento si ritiene adottato a meno che, nei sei mesi successivi alla data di notifica da parte del segretario generale, più di un terzo degli Stati che erano parti contraenti alla data della notifica abbiano informato il segretario generale della loro opposizione al regolamento.

Il regolamento deve precisare:

- a) i veicoli a motore, gli accessori o le parti considerate;
- b) le prescrizioni tecniche, eventualmente comprensive di varianti;
- c) i metodi di prova previsti per dimostrare che le prestazioni rispettano le prescrizioni tecniche;
- d) le condizioni che disciplinano il rilascio dell'omologazione del tipo ed il loro riconoscimento reciproco, compreso l'eventuale marchio di omologazione, e le condizioni intese a garantire la conformità della produzione;
- e) la data o le date di entrata in vigore del regolamento.

Il regolamento può eventualmente indicare riferimenti ai laboratori accreditati dalle autorità competenti, nei quali devono essere effettuate le prove di omologazione dei tipi di accessori e di parti di veicoli a motore presentati per l'omologazione.

3. Successivamente all'adozione di un regolamento, il segretario generale lo notifica al più presto a tutte le parti contraenti, indicando quali sono le parti contraenti che hanno presentato obiezioni e per le quali tale regolamento non entrerà in vigore.

4. Il regolamento adottato entra in vigore per tutte le parti contraenti che non abbiano notificato la loro opposizione, alla data o alle date in esso precisate, come regolamento che costituisce un allegato del presente accordo.

5. Nel momento in cui deposita uno strumento di adesione, una nuova parte contraente può dichiarare di non essere vincolata da alcuni dei regolamenti allegati al presente accordo, oppure di non essere vincolata da nessuno di essi. Se in tale momento è in corso la procedura di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 relativamente ad un progetto di regolamento o un regolamento già adottato, il segretario generale comunica tale progetto alla nuova parte contraente ed il progetto entra in vigore come regolamento nei confronti di tale nuova parte contraente esclusivamente alle condizioni previste al paragrafo 4. Il segretario generale comunica a tutte le parti contraenti la data dell'entrata in vigore e tutte le dichiarazioni delle parti contraenti relative alla volontà di non applicare alcuni regolamenti, effettuate ai sensi del presente paragrafo.

6. Ciascuna parte contraente che applica un regolamento può notificare in qualsiasi momento al segretario generale, con preavviso di un anno, che la sua amministrazione cessa di applicare tale regolamento. La notifica è comunicata alle altre parti contraenti dal segretario generale.

Una volta concesse, le omologazioni restano in vigore fino al momento della loro revoca.

Se una parte contraente cessa di rilasciare omologazioni in base ad un regolamento essa ha i seguenti obblighi:

- mantenere condizioni adeguate per il controllo della fabbricazione dei prodotti relativamente ai quali essa ha concesso fino a quel momento omologazioni del tipo;
- adottare le misure necessarie indicate all'articolo 4 qualora essa venga informata della non conformità di una parte contraente che continua ad applicare il regolamento;
- continuare a notificare alle autorità competenti delle altre parti contraenti la revoca delle omologazioni, ai sensi dell'articolo 5;
- continuare a concedere estensioni delle omologazioni vigenti.

7. Ciascuna parte contraente che non applica un regolamento può notificare in qualsiasi momento al segretario generale che essa intende applicarlo. In questo caso il regolamento entra in vigore per tale parte il sessantesimo giorno successivo alla notifica. Il segretario generale notifica a tutte le parti contraenti l'entrata in vigore di un regolamento nei confronti di una nuova parte contraente ai sensi del presente paragrafo.

8. Nel seguito del presente accordo, per «*parti contraenti che applicano un regolamento*» si intendono le parti contraenti nei confronti delle quali tale regolamento è in vigore.

Articolo 2

Ciascuna parte contraente che nell'applicare i regolamenti utilizza principalmente il sistema di omologazione del tipo, concede i marchi di omologazione del tipo ed i marchi di omologazione descritti in ciascun regolamento per quanto riguarda i tipi di veicoli a motore, gli accessori e le parti previsti da tale regolamento, a condizione che essa disponga delle competenze tecniche necessarie e si ritenga soddisfatta delle disposizioni intese a garantire la conformità della produzione al tipo omologato e definite in appendice 2. Ciascuna parte contraente che applica un regolamento mediante il sistema di omologazione del tipo rifiuta di concedere i marchi di omologazione del tipo e di omologazione previsti in tale regolamento qualora le condizioni sopraindicate non siano soddisfatte.

Articolo 3

I veicoli a motore, gli accessori e le parti relativamente ai quali sono state rilasciate omologazioni del tipo da una parte contraente ai sensi dell'articolo 2 del presente accordo e che sono fabbricati sul territorio di una parte contraente che applica il regolamento in questione o di un altro paese designato dalla parte contraente che ha proceduto all'omologazione dei tipi di veicoli a motore, di accessori o di parti in questione, sono considerati conformi alla legislazione di tutte le parti contraenti che applicano tale regolamento.

Articolo 4

Se le autorità competenti di una parte contraente che applica un regolamento mediante il sistema di omologazione del tipo constatano che alcuni veicoli a motore, accessori o parti recanti i marchi di omologazione rilasciati ai sensi di tale regolamento da una delle parti contraenti non sono conformi al tipo omologato, esse ne informano le autorità competenti della parte contraente che ha rilasciato l'omologazione. Detta parte contraente adotta le misure necessarie per ristabilire la conformità della fabbricazione ai tipi omologati e informa le altre parti contraenti che applicano il regolamento mediante il sistema di omologazione del tipo delle misure adottate in proposito, che possono eventualmente estendersi fino alla revoca dell'omologazione. Qualora la sicurezza della circolazione stradale o dell'ambiente rischino di essere compromesse, la parte contraente che ha rilasciato l'omologazione, dopo essere stata informata della non conformità al tipo o ai tipi omologati, informa tutte le altre parti contraenti di tale situazione. Queste ultime possono vietare la vendita o l'utilizzazione sul loro territorio dei veicoli a motore, degli accessori o delle parti in questione.

Articolo 5

Le autorità competenti di ogni parte contraente che applica un regolamento mediante il sistema di omologazione del tipo trasmettono mensilmente alle autorità competenti delle altre parti contraenti un elenco delle omologazioni dei veicoli a motore, degli accessori o delle parti che esse abbiano rifiutato di rilasciare o revocato nel mese in questione; inoltre, se hanno ricevuto una richiesta proveniente dall'autorità competente di un'altra parte contraente che applica un regolamento che prevede il sistema di omologazione del tipo, esse trasmettono immediatamente a tale autorità competente una copia di tutti i pertinenti documenti informativi sui quali esse hanno basato la loro decisione di rilasciare, di rifiutare o di revocare l'omologazione relativa ad un veicolo a motore, un accessorio od una parte contemplati da tale regolamento.

Articolo 6

1. Possono divenire parti contraenti del presente accordo gli Stati membri della commissione economica per l'Europa e gli Stati che sono ammessi ad essa a titolo consultivo ai sensi del paragrafo 8 del mandato della suddetta commissione, nonché le organizzazioni di integrazione economica regionale istituite da Stati membri della commissione economica per l'Europa e alle quali gli Stati membri abbiano trasferito competenze nei settori contemplati dal presente accordo, in particolare al fine di adottare decisioni vincolanti per tali Stati.

Per il calcolo del numero dei voti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 2, le organizzazioni di integrazione economica regionale dispongono di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono membri della commissione economica per l'Europa.

2. Possono diventare parti contraenti del presente accordo gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che possono partecipare ad alcune attività della commissione economica per l'Europa ai sensi del paragrafo 11 del mandato di tale commissione e le organizzazioni di integrazione economica regionale alle quali tali Stati, che ne sono membri, abbiano trasferito competenze nei settori contemplati dal presente accordo, in particolare al fine di adottare decisioni vincolanti nei loro confronti.

Per il calcolo del numero di voti, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 2, le organizzazioni di integrazione economica regionale dispongono di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. L'adesione all'accordo emendato di nuove parti contraenti che non sono parti dell'accordo del 1958 è posta in essere mediante il deposito di uno strumento di adozione presso il segretario generale, successivamente all'entrata in vigore dell'accordo emendato.

Articolo 7

1. L'accordo emendato si considera entrato in vigore nove mesi dopo la data della sua trasmissione a tutte le parti contraenti dell'accordo del 1958 da parte del segretario generale.

2. L'accordo emendato si considera non entrato in vigore se le parti contraenti dell'accordo del 1958 formulano qualsiasi obiezione nei sei mesi successivi alla data di trasmissione da parte del segretario generale.

3. Per qualsiasi nuova parte contraente che vi aderisca, l'accordo emendato entra in vigore il sessantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di adesione.

Articolo 8

1. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica indirizzata al segretario generale.

2. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la data in cui il segretario generale ha ricevuto la notifica.

Articolo 9

1. Qualsiasi nuova parte contraente ai sensi dell'articolo 6 del presente accordo può dichiarare, al momento della sua adesione o in qualsiasi momento successivo, mediante notifica indirizzata al segretario generale, che il presente accordo si applica a tutti o ad una parte dei territori che essa rappresenta sul piano internazionale. L'accordo si applica pertanto al territorio o ai territori indicati nella notifica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della notifica stessa da parte del segretario generale.

2. Qualsiasi nuova parte contraente ai sensi dell'articolo 6 del presente accordo che abbia presentato, a norma del paragrafo 1, una dichiarazione che rende il presente accordo applicabile ad un territorio che essa rappresenta sul piano internazionale, può denunciare l'accordo ai sensi dell'articolo 8 relativamente a tale territorio.

Articolo 10

1. Qualsiasi vertenza tra due o più parti contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo viene composta, per quanto possibile, mediante negoziati tra le parti della controversia.

2. Qualsiasi vertenza che non possa essere composta mediante negoziati è sottoposta ad arbitrato se una delle parti contraenti in disaccordo lo richiede e viene pertanto rimessa ad uno o più arbitri nominati di comune accordo dalle parti della controversia. Se nei tre mesi successivi alla richiesta di arbitrato le parti in controversia non trovino un accordo sulla nomina di un arbitro o degli arbitri, una delle parti può richiedere al segretario generale di designare un arbitro unico innanzi al quale la vertenza sia rimessa per la decisione.

3. Il lodo dell'arbitro o degli arbitri designati ai sensi del paragrafo 2 è vincolante per le parti contraenti in controversia.

Articolo 11

1. Qualsiasi nuova parte contraente può dichiarare, al momento dell'adesione al presente accordo, che essa non si considera vincolata dall'articolo 10 dell'accordo. Le altre parti contraenti non sono vincolate dall'articolo 10 nei confronti di ogni parte contraente che abbia formulato una simile riserva.

2. Ogni parte contraente che abbia formulato una riserva ai sensi del paragrafo 1 può revocare tale riserva in

qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al segretario generale.

3. Non è ammessa alcuna altra riserva al presente accordo o ai regolamenti ad essa allegati, ma ciascuna parte contraente ha la possibilità di dichiarare, ai sensi dell'articolo 1, che essa non intende applicare alcuni dei regolamenti, oppure nessuno di essi.

Articolo 12

La procedura di emendamento dei regolamenti allegati al presente accordo è regolata dalle seguenti disposizioni:

1) Gli emendamenti dei regolamenti sono adottati dal comitato di amministrazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, ed alla procedura indicata in appendice 1. Un emendamento può eventualmente consentire di mantenere prescrizioni vigenti a titolo di varianti. Le parti contraenti indicano quali varianti intendono applicare. Le parti contraenti che applicano la variante o le varianti previste da un regolamento non sono tenute ad accettare le omologazioni basate su una variante o su varianti precedenti del medesimo regolamento. Le parti contraenti che applicano soltanto gli emendamenti più recenti non sono tenute ad accettare le omologazioni basate su emendamenti precedenti o su regolamenti non modificati. Tutte le parti contraenti che applicano un regolamento sono tenute ad accettare le omologazioni concesse in base all'emendamento più recente, anche se tali parti applicano soltanto uno degli emendamenti precedenti a tale regolamento. Il comitato di amministrazione trasmette al segretario generale ogni emendamento al regolamento dopo la sua adozione. Il segretario generale notifica al più presto tale emendamento alle parti contraenti che applicano il regolamento.

2) Un emendamento ad un regolamento si ritiene adottato se, entro sei mesi a decorrere dalla data di notifica da parte del segretario generale, più di un terzo delle parti contraenti che applicavano un regolamento alla data della notifica non hanno notificato al segretario generale la loro opposizione all'emendamento. Se, allo scadere di tale periodo, più di un terzo delle parti contraenti che applicano il regolamento non hanno notificato al segretario generale la loro opposizione, il Segretario Generale dichiara al più presto che l'emendamento è adottato ed è vincolante per le parti contraenti che applicano il regolamento e che non abbiano contestato tale emendamento. Se un regolamento viene emendato e se almeno un quinto delle parti contraenti che ne applicano la versione non emendata dichiarano inoltre che desiderano continuare ad applicare tale versione, essa è considerata una variante della versione emendata e viene formalmente

incorporata a tale titolo nel regolamento, con effetto dalla data di adozione dell'emendamento o della sua entrata in vigore. In tal caso, gli obblighi delle parti contraenti che applicano il regolamento sono gli stessi di quelli indicati al paragrafo 1.

- 3) Qualora un paese diventi parte contraente del presente accordo tra la data di notifica dell'emendamento di un regolamento indirizzata al segretario generale e quella di entrata in vigore del regolamento stesso, il regolamento in questione può entrare in vigore nei confronti di tale parte contraente soltanto due mesi dopo che essa abbia accettato formalmente l'emendamento o che sia trascorso un termine di sei mesi dalla comunicazione del progetto di emendamento effettuata dal segretario generale.

Articolo 13

La procedura di emendamento del testo dell'accordo e delle sue appendici è regolata dalle seguenti disposizioni:

- 1) Ciascuna parte contraente può proporre uno o più emendamenti del presente accordo e delle sue appendici. Il testo di ogni progetto di emendamento dell'accordo e delle sue appendici è trasmesso al segretario generale, che lo comunica a tutte le parti contraenti e lo porta a conoscenza degli altri Stati indicati all'articolo 6, paragrafo 1.
- 2) Un progetto di emendamento trasmesso ai sensi del paragrafo 1 si ritiene accettato se nessuna parte contraente formula obiezioni entro sei mesi a decorrere dalla data in cui il segretario generale ha trasmesso il progetto di emendamento.
- 3) Il segretario generale invia al più presto una notifica a tutte le parti contraenti per informarle se sono state formulate o meno obiezioni al progetto di emendamento. Se sono state formulate obiezioni, l'emendamento è considerato non accettato e rimane privo di efficacia. Se non vengono sollevate obiezioni, l'emendamento entra in vigore per tutte le parti contraenti tre

mesi dopo la scadenza del termine di sei mesi di cui al paragrafo 2.

Articolo 14

Oltre alle notifiche previste dagli articoli 1, 12 e 13 del presente accordo, il segretario generale notifica alle parti contraenti:

- a) le adesioni ai sensi dell'articolo 6;
- b) le date in cui il presente accordo deve entrare in vigore ai sensi dell'articolo 7;
- c) le denunce ai sensi dell'articolo 8;
- d) le notifiche ricevute ai sensi dell'articolo 9;
- e) le dichiarazioni e le notifiche ricevute ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2;
- f) l'entrata in vigore di qualsiasi emendamento ai sensi dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2;
- g) l'entrata in vigore di qualsiasi emendamento ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3.

Articolo 15

1. Se, al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni che precedono, sono in corso le procedure di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, dell'accordo non modificato per l'adozione di un nuovo regolamento, il nuovo regolamento entra in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 5 di tale articolo.

2. Se, al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni che precedono, sono in corso le procedure di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dell'accordo non modificato, per l'adozione di un emendamento ad un regolamento, l'emendamento entra in vigore conformemente alle disposizioni di tale articolo.

3. Con il consenso di tutte le parti contraenti dell'accordo, ciascun regolamento adottato ai sensi dell'accordo non modificato può essere considerato come un regolamento adottato conformemente alle disposizioni che precedono.

*Appendice 1***COMPOSIZIONE E REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI AMMINISTRAZIONE***Articolo 1*

Il comitato di amministrazione è composto da tutte le parti dell'accordo emendato.

Articolo 2

Il segretario esecutivo della commissione economica per l'Europa fornisce servizi di segretariato al comitato.

Articolo 3

Il comitato elegge ogni anno un presidente ed un vicepresidente in occasione della sua prima sessione.

Articolo 4

Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riunisce il comitato sotto gli auspici della commissione economica per l'Europa ogniqualvolta sia opportuno adottare un nuovo regolamento o apportare un emendamento ad un regolamento.

Articolo 5

I progetti intesi ad adottare i nuovi regolamenti sono sottoposti a votazione. Ciascun paese che sia parte contraente dell'accordo dispone di un voto. Il quorum necessario per adottare decisioni è costituito da almeno la metà delle parti contraenti. Per il calcolo del quorum, le organizzazioni di integrazione economica regionale, in quanto parti contraenti dell'accordo, dispongono di tanti voti quanti sono i loro Stati membri. Il rappresentante di un'organizzazione di integrazione economica regionale può esprimere i voti degli Stati sovrani che ne sono membri. Per poter essere adottato, ogni nuovo progetto di regolamento deve ottenere i due terzi dei voti dei membri presenti e votanti.

Articolo 6

I progetti che intendono apportare emendamenti ai regolamenti sono sottoposti a votazione. Ogni paese che sia parte contraente dell'accordo e che applichi il regolamento dispone di un voto. Il quorum necessario per adottare decisioni è costituito da almeno la metà delle parti contraenti che applicano il regolamento. Per il calcolo del quorum le organizzazioni di integrazione economica regionale, in quanto parti contraenti dell'accordo, dispongono di tanti voti quanti sono i loro Stati membri. Il rappresentante di un'organizzazione di integrazione economica regionale può esprimere i voti degli Stati membri sovrani che applicano il regolamento in questione. Per poter essere adottato, ogni progetto di emendamento ad un regolamento deve ottenere i due terzi dei voti dei membri presenti e votanti.

*Appendice 2***PROCEDURE DI CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE****1. VALUTAZIONE INIZIALE**

- 1.1. Prima di rilasciare un'omologazione del tipo, l'autorità competente di una parte contraente deve verificare se esistono disposizioni e procedure atte a garantire un controllo efficace della conformità al tipo omologato dei veicoli, degli accessori o delle parti in produzione.
- 1.2. È opportuno che l'autorità che rilascia l'omologazione del tipo verifichi, con sua soddisfazione, se il requisito di cui al paragrafo 1.1 viene rispettato, ma tale verifica può essere effettuata in nome e su richiesta dell'autorità che rilascia l'omologazione del tipo anche dall'autorità competente di un'altra parte contraente. In tal caso, quest'ultima autorità competente redige una dichiarazione di conformità che indica i settori e gli impianti di produzione da essa visitati relativamente al prodotto o ai prodotti da omologare.
- 1.3. L'autorità competente deve inoltre accettare che la registrazione del fabbricante ai sensi della norma armonizzata ISO 9002 (che riguarda il prodotto o i prodotti da omologare) o di una norma equivalente che soddisfi le prescrizioni di cui al paragrafo 1.1. Il fabbricante deve fornire le informazioni relative alla registrazione ed impegnarsi ad informare l'autorità competente di qualsiasi modifica che incida sulla validità o sull'oggetto della registrazione.
- 1.4. Dopo aver ricevuto una richiesta proveniente dall'autorità di un'altra parte contraente, l'autorità competente trasmette la dichiarazione di conformità menzionata nell'ultima frase del paragrafo 1.2, oppure dichiara di non essere in grado di fornire tale dichiarazione.

2. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

- 2.1. Tutti i veicoli, gli accessori o le parti omologati ai sensi del presente accordo o di un altro regolamento, devono essere fabbricati in modo da essere conformi al tipo omologato e rispettare le prescrizioni del presente allegato o di un altro regolamento.
- 2.2. L'autorità competente di una parte contraente che rilascia un'omologazione del tipo deve assicurarsi che esistano disposizioni adeguate e programmi di ispezione documentati, da concordare con il fabbricante per ciascuna omologazione affinché siano effettuati ad intervalli prestabiliti le prove o i controlli necessari per verificare se la produzione rimane conforme al tipo omologato, comprese le eventuali prove indicate in un altro regolamento.
- 2.3. Il titolare dell'omologazione è tenuto in particolare a:
 - 2.3.1. verificare l'esistenza di procedure di controllo efficaci della conformità dei prodotti (veicoli, accessori o parti) all'omologazione del tipo;
 - 2.3.2. avere accesso agli impianti necessari per controllare la conformità al tipo omologato;
 - 2.3.3. controllare che i risultati delle prove siano registrati e che i documenti allegati siano tenuti a disposizione per un periodo concordato con l'autorità omologante, che non può essere superiore a dieci anni;
 - 2.3.4. analizzare i risultati di ciascun tipo di prova per controllare e per garantire la stabilità delle caratteristiche del prodotto, tenuto conto delle variazioni inerenti ad una produzione industriale;
 - 2.3.5. garantire che, per ciascun tipo di prodotti, siano effettuati almeno i controlli previsti nella presente appendice e le prove prescritte nei regolamenti applicabili;
 - 2.3.6. garantire che, per ogni prelievo di campioni o di provette da cui risulti la non conformità al tipo di prova considerato, si proceda ad un nuovo campionamento e ad una nuova prova. Saranno prese tutte le disposizioni necessarie a ristabilire la conformità della produzione corrispondente.

- 2.4. L'autorità che ha rilasciato l'omologazione del tipo può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati presso ogni unità di produzione. La frequenza normale di queste verifiche deve essere compatibile con le (eventuali) disposizioni accettate ai sensi dei paragrafi 1.2 o 1.3 della presente appendice e deve essere tale da garantire che i relativi controlli siano sottoposti a verifica per un periodo compatibile con il clima di fiducia instaurato dall'autorità competente.
- 2.4.1. In occasione di ogni ispezione, i registri delle prove ed i registri di produzione devono essere messi a disposizione dell'ispettore.
- 2.4.2. Quando la natura della prova lo consente, l'ispettore può prelevare a caso campioni che saranno sottoposti a prova nel laboratorio del fabbricante (oppure presso il servizio tecnico eventualmente previsto nel regolamento allegato al presente accordo). Il numero minimo di campioni può essere determinato in funzione dei risultati dei controlli effettuati dal fabbricante stesso.
- 2.4.3. Quando il livello di controllo non è soddisfacente o quando si ritiene necessario verificare la validità delle prove effettuate ai sensi del paragrafo 2.4.2, l'ispettore deve prelevare campioni da inviare al servizio tecnico affinché esso effettui le prove di omologazione del tipo.
- 2.4.4. L'autorità di omologazione può effettuare tutti i controlli o le prove previsti nella presente appendice o nel regolamento allegato al presente accordo.
- 2.4.5. Quando i risultati ottenuti nel corso di un'ispezione non sono ritenuti soddisfacenti, l'autorità di omologazione deve controllare che siano prese tutte le disposizioni necessarie per ristabilire il più rapidamente possibile la conformità della produzione.
-

ALLEGATO II

1. Alla data dell'adesione all'accordo riveduto nel settore dei veicoli a motore e dei relativi accessori e parti, la Comunità europea intende limitare la sua adesione al riconoscimento e all'accettazione dei regolamenti UNECE elencati nella tabella che segue, con le serie di emendamenti indicate, in vigore alla data dell'adesione.

| Numero del regolamento UNECE | Serie di emendamenti | Oggetto |
|------------------------------|----------------------|--|
| 1 | 01 | Proiettori (comprese le lampade R ₂ e/o HS ₁) |
| 3 | 02 | Catadiottri |
| 4 | — | Dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore |
| 5 | 02 | Proiettori (sigillati) |
| 6 | 01 | Indicatori di direzione |
| 7 | 02 | Luci di ingombro/posizione anteriore/posizione posteriore/di arresto |
| 8 | 04 | Proiettori (H ₁ , H ₂ , H ₃ , HB ₃ , HB ₄ , H ₇ , H ₈ e/o HIR ₁) |
| 10 | 02 | Soppressione di perturbazioni radioelettriche |
| 11 | 02 | Serrature e cerniere delle porte |
| 12 | 03 | Comportamento del dispositivo di sterzo in caso di urto |
| 13 | 09 | Frenatura |
| 14 | 04 | Ancoraggi delle cinture di sicurezza |
| 16 | 04 | Cinture di sicurezza |
| 17 | 06 | Resistenza dei sedili |
| 18 | 02 | Dispositivi antifurto |
| 19 | 02 | Proiettori fendinebbia anteriori |
| 20 | 02 | Proiettori (H ₄) |
| 21 | 01 | Finiture interne |
| 22 | 04 | Caschi di protezione e visiere |
| 23 | — | Proiettori di retromarcia |
| 24 | 03 | Emissioni diesel |
| 25 | 04 | Poggiatesta |
| 26 | 02 | Sporgenze esterne |
| 27 | 03 | Triangolo di presegnalazione |
| 28 | — | Segnalatore acustico |
| 30 | 02 | Pneumatici (veicoli a motore e loro rimorchi) |
| 31 | 02 | Proiettori (alogeni sigillati) |
| 34 | 01 | Rischio d'incendio |
| 37 | 03 | Lampade ad incandescenza |
| 38 | — | Luci posteriori per nebbia |
| 39 | — | Tachigrafo |
| 43 | — | Vetri di sicurezza |
| 44 | 03 | Dispositivo di sicurezza per bambini |
| 45 | 01 | Tergicristalli |
| 46 | 01 | Retrovisori |
| 48 | 01 | Dispositivi di illuminazione |
| 49 | 02 | Emissioni dei motori diesel |
| 50 | — | Luci di posizione anteriore/posteriore/di arresto, indicatori di direzione, dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione (ciclomotori/motocicli) |

| Numero del regolamento UNECE | Serie di emendamenti | Oggetto |
|------------------------------|----------------------|--|
| 51 | 02 | Livello sonoro |
| 53 | — | Dispositivi di illuminazione (motocicli) |
| 54 | — | Pneumatici (veicoli commerciali e loro rimorchi) |
| 56 | — | Proiettori (ciclomotori) |
| 57 | 01 | Proiettori (motocicli) |
| 58 | 01 | Dispositivo di protezione posteriore |
| 59 | — | Silenziatori di ricambio |
| 60 | — | Comandi azionati dal conducente (ciclomotori/motocicli) |
| 62 | — | Dispositivi antifurto (ciclomotori/motocicli) |
| 64 | — | Pneumatici (ruote di scorta temporanee) |
| 66 | — | Resistenza della sovrastruttura (autobus) |
| 69 | 01 | Targhe segnaletiche posteriori per veicoli lenti |
| 70 | 01 | Targhe segnaletiche posteriori per veicoli pesanti e lunghi |
| 71 | — | Campo di visibilità dei trattori agricoli |
| 72 | — | Proiettori (lampade HS ₁) (motocicli) |
| 73 | — | Protezione laterale |
| 74 | — | Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione (ciclomotori) |
| 75 | — | Pneumatici (motocicli/ciclomotori) |
| 77 | — | Luci di stazionamento |
| 78 | 02 | Frenatura (categoria L) |
| 79 | 01 | Dispositivo di sterzo |
| 80 | 01 | Resistenza dei sedili (autobus) |
| 81 | — | Retrovisori (motocicli/ciclomotori) |
| 82 | — | Proiettori (HS ₂) (ciclomotori) |
| 83 | 03 | Emissioni |
| 85 | — | Potenza dei motori |
| 86 | — | Dispositivi di illuminazione (trattori agricoli) |
| 87 | — | Luci di marcia diurna |
| 89 | — | Dispositivi di limitazione della velocità |
| 90 | 01 | Complessi dischi freno di ricambio |
| 91 | — | Luci di ingombro laterali |
| 93 | — | Dispositivi di protezione antincuneamento anteriore |
| 96 | — | Emissioni dei motori diesel (trattori agricoli) |
| 97 | — | Sistemi di allarme |
| 98 | — | Proiettori con fonti luminose a luminescenza |
| 99 | — | Fonti luminose a luminescenza |
| 100 | — | Sicurezza elettrica del veicolo |
| 101 | — | Emissione di CO ₂ /consumo di carburante |
| 102 | — | Dispositivi di attacco |
| 103 | — | Catalizzatori di sostituzione |

Le prescrizioni tecniche dei regolamenti UNECE sopraindicati diventano alternative agli allegati tecnici delle corrispondenti direttive comunitarie particolari, sempreché il campo di applicazione sia il medesimo ed esistano direttive comunitarie particolari per i regolamenti indicati.

Tuttavia le disposizioni complementari delle direttive, come quelle relative ai requisiti di installazione o al procedimento di omologazione, continuano ad essere applicabili.

Se è evidente che i regolamenti UNECE differiscono dalle direttive comunitarie corrispondenti, la Comunità può decidere di sciogliersi dall'obbligo del reciproco riconoscimento, denunciando i regolamenti UNECE in questione, conformemente all'articolo 1, punto 6 dell'accordo riveduto e all'articolo 3 della presente decisione.

2. I regolamenti UNECE elencati, per i quali alla data dell'adesione non esistano corrispondenti direttive particolari comunitarie, diventano alternativi in corrispondenza del paragrafo 1 nel momento in cui le direttive particolari comunitarie diventano applicabili.
3. Conformemente alle disposizioni del trattato, il regolamento UNECE 22 si applica al Regno Unito a decorrere dal 1° luglio 2000 o, se ha data precedente, non prima che la Comunità aderisca a un regolamento UNECE modificato concernente i caschi di protezione e le visiere che prescriva per detti caschi e visiere gli stessi requisiti applicabili nel Regno Unito alla data di adozione della presente decisione, o requisiti più vigorosi.

ALLEGATO III

MODALITÀ PRATICHE DELLA PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITÀ E DEGLI STATI MEMBRI ALL'ACCORDO RIVEDUTO

La Comunità europea e gli Stati membri partecipano come parti contraenti all'accordo riveduto secondo le seguenti modalità:

1) *Negoziati e lavori preparatori per il programma di lavoro dell'UNECE e lavori precedenti l'adozione di regolamenti o di modifiche di regolamenti esistenti cui la Comunità aderisce*

Il contributo della Comunità circa le priorità del programma di lavoro è stabilito, se del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 228, paragrafo 1 del trattato.

Rappresentanti della Commissione e degli Stati membri partecipano ai lavori preparatori dei gruppi di esperti per facilitare l'adozione d'una proposta di nuovo regolamento UNECE o d'una modifica d'un regolamento UNECE esistente. Nel corso di questi lavori preparatori, gli esperti degli Stati membri possono esprimere pareri tecnici e partecipare pienamente alle discussioni di carattere tecnico unicamente in base alla loro competenza tecnica, senza vincolare le proprie autorità nazionali o la Comunità.

Dopo la fase preparatoria, la Commissione rappresenta la Comunità nel comitato amministrativo istituito dall'articolo 1 dell'accordo riveduto, come portavoce della Comunità, in conformità dell'articolo 113 del trattato. La posizione definitiva della Comunità sull'adozione di un nuovo regolamento UNECE o la modifica di un regolamento UNECE esistente è decisa in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2 della presente decisione.

In tutte le fasi della presente procedura la Commissione informa il Parlamento europeo, in particolare per quanto concerne l'elaborazione del programma di lavoro e l'orientamento e i risultati dei lavori preparatori. La Commissione presenta inoltre tempestivamente al Parlamento i progetti di regolamenti e modifiche.

2) *Adozione dei regolamenti UNECE e delle modifiche dei regolamenti in vigore*

Il diritto di voto presso gli organi creati dall'accordo riveduto è esercitato dalla Commissione per conto della Comunità. Gli Stati membri non partecipano al voto, fatta eccezione per i casi in cui sia stato deciso che la Comunità non è o non sarà vincolata da un regolamento UNECE.

Le istituzioni comunitarie si impegnano ad accelerare per quanto possibile i lavori per non ritardare inutilmente la votazione nell'ambito dell'UNECE. A tal fine, la Commissione presenta la sua proposta, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 della decisione, non appena definiti tutti gli elementi essenziali di un progetto di regolamento UNECE.

3) *Modifiche dell'accordo riveduto*

Soltanto la Comunità può proporre modifiche dell'accordo riveduto.

Nei confronti delle modifiche proposte da altre parti contraenti conformemente all'articolo 13 dell'accordo riveduto, gli Stati membri aderiscono alla posizione espressa dalla Comunità.

4) *Se uno Stato membro viene coinvolto in una procedura di composizione delle controversie ai sensi dell'articolo 10 dell'accordo riveduto, la posizione di tale Stato membro su punti di interpretazione dell'accordo in questa procedura è coordinata con la Commissione, previa consultazione con gli altri Stati membri.*

*ALLEGATO IV***NOTIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA DECISIONE**

La Comunità europea dichiara che non è vincolata dall'articolo 10 dell'accordo riveduto e che gli articoli 2, 4 e 5 di tale accordo saranno comunque attuati dai singoli Stati membri. La Comunità europea dichiara che il regolamento UNECE 22 non si applica al Regno Unito.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1997

recante modificazione della decisione 83/247/CEE che instaura un comitato consultivo della politica comunitaria nel sistema legno

(97/837/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che, alla luce dell'evoluzione economica delle attività basate sulla produzione e sulla trasformazione industriale del legno all'interno della Comunità e della necessità di rappresentare i vari settori in seno al comitato, è opportuno modificare la decisione 83/247/CEE della Commissione (¹),

DECIDE:

Articolo unico

La decisione 83/247/CEE è così modificata:

1) Gli articoli 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

È istituito, presso la Commissione, un comitato consultivo per la politica comunitaria nel sistema legno, in prosieguo denominato "comitato". Il comitato è composto di rappresentanti delle organizzazioni europee del sistema legno.

Articolo 2

Il comitato ha il compito di fornire consulenza alla Commissione, su richiesta di quest'ultima oppure di propria iniziativa, sugli aspetti industriali della politica comunitaria nel sistema legno o sugli aspetti riguardanti il mercato ed altri aspetti economici relativi ai prodotti del legno nella Comunità, o alla domanda di detti prodotti.

Articolo 3

Il comitato è composto di 23 membri;

- 5 rappresentanti del settore forestale;
- 6 rappresentanti dell'industria della lavorazione meccanica del legno;

— 6 rappresentanti delle industrie della fabbricazione e trasformazione della pasta di legno, della carta e del cartone;

— 6 rappresentanti dell'industria della stampa e dell'editoria.»

2) Gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 5

Il mandato dei membri del comitato è di due anni ed è rinnovabile previa approvazione della Commissione. Alla scadenza dei due anni, i componenti del comitato restano in carica fino a che non si sia provveduto alla loro sostituzione oppure al rinnovo del loro mandato.

Il mandato dei membri del comitato scade prima della fine del biennio in caso di dimissioni o di decesso.

Per il restante periodo, i membri del comitato sono sostituiti secondo le disposizioni dell'articolo 4.

Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Articolo 6

L'elenco dei membri è pubblicato dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, per informazione.»

3) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1. Il comitato e i gruppi di lavoro si riuniscono su convocazione del presidente del comitato. Il comitato si riunisce presso la sede della Commissione.

2. I rappresentanti dei servizi della Commissione interessati partecipano alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro.»

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(¹) GU L 137 del 26. 5. 1983, pag. 31.

ALLEGATO

COMITATO CONSULTIVO PER LA POLITICA COMUNITARIA NEL SISTEMA LEGNO

| | |
|---|-----------------|
| 1. Settore forestale | 5 membri |
| Foreste demaniali | 1 |
| CEPF — Confédération européenne des producteurs forestiers | 1 |
| USSE — Union de Silvicultores del Sur de Europa | 1 |
| UEF — Union of European Foresters | 1 |
| FECOF — Fédération européenne des communes forestières | 1 |
| 2. Lavorazione meccanica del legno | 6 membri |
| CEI-Bois — Confédération européenne des industries du bois | 1 |
| OES — Organisation européenne des scieries | 1 |
| FESYP — Fédération européenne des syndicats de fabricants de panneaux de particules | 1 |
| FEROPA — Fédération européenne des fabricants de panneaux de fibres | 1 |
| FEIC — Fédération européenne des industries du contreplaqué | 1 |
| Euro MDF — European Association of Medium Density Fibreboard | 1 |
| 3. Lavorazione e conversione di pasta, carta e cartone | 6 membri |
| CEPI — Confederation of European Paper Industries | 1 |
| EPIS — European Pulp Industry Sector | 1 |
| CEPI Cartonboard/Procarton | 1 |
| ETS — European Tissue Symposium | 1 |
| EDANA — European Disposables and Non-wovens Association | 1 |
| CITPA — Confédération internationale des transformateurs de papier et carton en Europe | 1 |
| 4. Stampa ed editoria | 6 membri |
| INTERGRAF — Confédération internationale de l'industrie graphique et des industries annexes | 1 |
| FAEP — Fédération des associations d'éditeurs de périodiques de la CEE | 1 |
| ENPA — European Newspaper Publishers Association | 1 |
| EADP — European Association of Directory Publishers | 1 |
| EPC — European Publishers Council | 1 |
| FEP — Federation of European Publishers | 1 |
| Totale | 23 |